

MODELLO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS.
231/2001 – PARTE GENERALE**

Sommario

1. DEFINIZIONI	3
2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	4
3. IL MODELLO DI TIMFIN S.P.A.	7
4. CRITERI E ATTIVITÀ PER LA REDAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL MODELLO.....	8
5. AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI.....	9
6. STRUTTURA DEL MODELLO DI TIMFIN S.P.A.....	9
7. CODICE ETICO E DI CONDOTTA	10
8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	11
8.1. La costituzione dell'Organismo di Vigilanza e i requisiti richiesti per i suoi membri	11
8.2. Compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza.....	14
8.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza	15
8.4. Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza	16
9. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (C.D. <i>WHISTLEBLOWING</i>).....	17
10. DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE SUE PREVISIONI	19
11. SISTEMA SANZIONATORIO	20
12. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO	20

1. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "**Modello**") trovano applicazione le seguenti definizioni.

- **Aree e Attività Sensibili:** Aree e Attività in cui si riscontra il rischio di commissione dei reati che, attraverso i presidi del Modello Organizzativo, TIMFin S.p.A. intende prevenire. Tali aree e attività sono state individuate come sensibili attraverso la mappatura dei rischi svolta dalla Società, attività in cui sono stati presi in considerazione anche possibili *deficit* di prevenzione che sono concretamente ricollegabili all'operatività della Società stessa;
- **Autorità di Vigilanza:** Autorità amministrative indipendenti rispetto al potere esecutivo, caratterizzate da autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, che svolgono vigilanza sul corretto funzionamento e sul rispetto di specifiche regole in campi socialmente rilevanti. A titolo esemplificativo, nell'ordinamento italiano sono considerate autorità di vigilanza Banca d'Italia, CONSOB, IVASS, l'AGCM, il Garante per la protezione dei dati personali;
- **Consulenti:** soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società in forza di mandato, incarico o altro rapporto di collaborazione e/o di esternalizzazione comunque denominato;
- **Decreto:** D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- **Destinatari:** soggetti tenuti al rispetto del Modello Organizzativo:
 - i Consulenti, i Fornitori, i mandatarî, i Partner e i collaboratori in genere,
 - i dipendenti di ogni grado, qualifica, livello,
 - i membri del Collegio Sindacale della Società
 - i membri del Consiglio di Amministrazione,
 - i membri del Management,
 - i soggetti incaricati della revisione legale dei conti, in particolare Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Sindaci, Revisore;(congiuntamente denominati "**Destinatari**").
- **Fornitori:** coloro che forniscono bene e/o servizi alla Società in virtù di un accordo di fornitura;
- **Gruppo:** è il gruppo di cui fa parte la Società, ossia il Gruppo IVA Santander Consumer Bank – P. IVA 12357110019, con sede legale e direzione generale in Corso Massimo D'Azeglio 33/E, 10126 - Torino, Capitale Sociale interamente versato pari a 40 milioni di euro, C.F./ n. iscrizione R.I. di Torino 12271290012;
- **Management:** soggetti con funzione dirigenziale o equivalente, che dirigono la Società e che esercitano poteri di indirizzo sulla Società o su singole aree di *business*;
- **Modello Organizzativo o Modello:** Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo e finalizzato a prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del Decreto. Il Modello è suddiviso in Parte Generale, Parte Speciale, Codice Etico e di Condotta e Sistema Sanzionatorio;
- **Organismo di Vigilanza (OdV):** organo previsto dall'articolo 6 del Decreto con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia preventiva e sull'osservanza del Modello Organizzativo all'interno della Società;

- **Personale:** si intendono tutti i Dirigenti e i Dipendenti della Società, i lavoratori interinali, gli stagisti, i collaboratori con contratto di collaborazione a progetto ed il personale dipendente delle controllanti presso la Società;
- **Piano di attività dell’OdV:** è il Piano predisposto annualmente dall’OdV, in cui vengono definiti i contenuti delle verifiche periodiche dell’OdV, nonché le relative tempistiche, riguardo gli ambiti in cui è tenuto ad operare ai sensi delle previsioni di cui al Decreto o al presente Modello;
- **TIMFin S.p.A. o TIMFin o Società:** *joint venture* societaria partecipata al 51% da Santander Consumer Bank e da TIM per il restante 49%, partecipante al Gruppo IVA Santander Consumer Bank;
- **Pubblica Amministrazione o PA:** nell’ambito del Modello Organizzativo si intende il complesso di autorità, organi e agenti cui l’ordinamento giuridico affida la cura degli interessi pubblici. Essi si identificano con:
 - le istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie ed internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire con strumenti giuridici il soddisfacimento degli interessi della collettività. Tale funzione pubblica qualifica l’attività svolta anche dai membri della Commissione dell’Unione Europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti dell’Unione Europea;
 - i pubblici ufficiali, ossia coloro che esercitano una funzione legislativa (produzione di norme di rango primario), giudiziaria (esercizio del potere giurisdizionale), amministrativa (caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione ovvero dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi) ai sensi dell’art. 357 del Codice Penale (di seguito anche “**c.p.**”);
 - gli incaricati di pubblico servizio, ossia coloro che prestano un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, secondo quanto previsto dall’art. 358 c.p.;
- **Reati:** fattispecie di reato/delitti previste dal Decreto, con le integrazioni e le modifiche stabilite dal legislatore;
- **Responsabile dell’Area Sensibile:** si intende il personale cui è affidata la responsabilità di un’Area Sensibile, che, come tale, è soggetta ad un particolare controllo dell’OdV;
- **Segnalazione:** comunicazione scritta o orale di informazioni relative alle violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 24/2023, acquisite nell’ambito del contesto lavorativo da parte di soggetti segnalanti che appartengono alle categorie espressamente indicate dal D. Lgs. 24/2023 stesso. La segnalazione, scritta o orale, può essere presentata tramite il canale di segnalazione interna, strutturato ai sensi delle previsioni di cui al D. Lgs. 24/2023 e disciplinato da una apposita procedura interna.

2. DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la responsabilità degli enti dotati di personalità giuridica, delle società e delle associazioni (seppur prive di responsabilità giuridica) derivante da reato. In particolare, il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e hanno trovato attuazione diverse Convenzioni internazionali, di seguito elencate:

- Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea,
- Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità europea che degli Stati membri,

- Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali,
- Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ratificato con legge n. 146 del 2006.

Ai sensi del Decreto, un ente può essere riconosciuto direttamente responsabile e può essere quindi condannato ad una delle sanzioni previste nello stesso se il reato è stato commesso per perseguirne l'interesse o il vantaggio da un soggetto che riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o gestione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (**soggetti in posizione apicale**) ovvero sia sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (**soggetti sottoposti all'altrui direzione**).

La responsabilità dell'ente si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché rispetto a tali reati non proceda lo Stato nel cui territorio sono stati commessi.

Inoltre, la responsabilità da reato sorge a carico dell'ente indipendentemente rispetto alla responsabilità penale del soggetto che lo ha commesso, con la conseguenza che la responsabilità dell'ente non viene meno se l'autore del reato non è imputabile o non è stato identificato e nemmeno se il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia, per esempio in caso di prescrizione del reato.

Il Decreto prevede quindi che, salva diversa disposizione di legge, non si procede nei confronti della società quando viene concessa amnistia per il reato da cui deriverebbe la responsabilità della società stessa, ancorché l'imputato vi abbia rinunciato, ferma restando la possibilità per la società di rinunciare all'amnistia.

La commissione di un illecito penale determina il sorgere della responsabilità della Società al ricorrere di una serie di precisi nessi di collegamento, ossia:

- il collegamento funzionale tra l'autore del reato e l'ente, che risponde degli illeciti commessi da persone che, di fatto o di diritto, hanno funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità autonoma ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei suddetti soggetti apicali;
- la relazione strumentale tra il reato e l'attività dell'ente, nel senso che il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, la cui responsabilità è di conseguenza esclusa quando sia stato posto in essere nell'interesse esclusivo dell'autore o di terzi;

Pur in presenza di tali elementi, l'ente può comunque andare esente dalla responsabilità prevista dal Decreto se dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo tesi a prevenire reati della specie di quello commesso, prima che esso venisse commesso;
- la società ha istituito un Organismo con autonomi poteri di controllo e monitoraggio al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento del Modello, controllare che le previsioni ivi contenute vengano osservate e che esso venga adeguatamente aggiornato;
- il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello e i presidi in esso indicati;
- non c'è stata carenza di vigilanza da parte dell'Organo di controllo.

Qualora il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione, la responsabilità dell'ente viene riconosciuta allorquando sia accertato che la commissione del reato sia stata resa possibile da insufficiente o omessa osservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali che operano presso la società o l'ente.

In altre parole, la responsabilità dell'ente sussiste nel caso in cui, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, lo stesso mostri di fatto un'organizzazione colpevolmente negligente e non accorta, tale da consentirle di trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura.

In tale contesto, TIMFin S.p.A. è tenuta a dotarsi di un'articolata, efficiente ed efficace regolamentazione, che gli consenta di disciplinare di volta in volta le proprie attività nel rispetto della normativa applicabile a queste ultime e di prevenire e controllare la commissione di reati e le violazioni del Modello.

A ciò si aggiunga che l'art. 6, comma 2-bis del Decreto prevede che, proprio per assicurare il più alto grado di efficacia ed effettività del sistema di *compliance* 231:

- l'ente debba dotarsi di un Modello di organizzazione, gestione e controllo in cui siano previsti e opportunamente regolamentati i canali che consentono di segnalare le condotte illecite eventualmente commesse, pena l'inefficacia del Modello stesso;
- i canali di cui sopra, tra i quali almeno uno deve essere informatico, devono garantire la riservatezza e l'anonimato del segnalante;
- il soggetto che ha compiuto la segnalazione deve essere tenuto indenne da atti di discriminazione o ritorsione conseguenti alla segnalazione dallo stesso effettuata e quindi i canali descritti devono essere tali da garantire l'anonimato e la riservatezza del segnalante.

Inoltre, il legislatore ha previsto un sistema sanzionatorio, fondato sull'applicazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria calcolata per quote, il cui valore per singola quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

Il Giudice determina il numero delle quote sulla base della gravità dell'illecito e di altri elementi rilevanti nel caso specifico, assegnando alle singole quote un valore economico compreso nell'intervallo normativamente previsto e parametrato alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, così da assicurare l'adequatezza della sanzione e l'efficacia deterrente propria di ogni previsione sanzionatoria. Oltre ed unitamente alla sanzione pecuniaria, nei casi più gravi possono essere applicate anche ulteriori sanzioni quali:

- a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b. la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c. il divieto di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione;
- d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha inoltre previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, sin dalla fase cautelare, ossia nella fase delle indagini.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa infine con l'applicazione della confisca del profitto del reato e, nel caso in cui venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni espressamente indicate nell'art. 15, comma 1 del Decreto e nel caso in cui sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, l'Autorità giudiziaria ha la facoltà di inviare un commissario giudiziale che vigili sulla prosecuzione dell'attività dell'ente per un periodo di tempo pari alla durata della sanzione interdittiva che sarebbe stata applicata.

La responsabilità dell'ente sussiste quindi nei casi in cui si riscontri che una società o un ente, a fronte di una fattispecie delittuosa commessa (anche) nel suo interesse, fosse dotata di un'organizzazione:

- colpevolmente negligente e non strutturata per impedire la commissione di reati,
- tale da rendere possibile che l'ente stesso potesse trarre vantaggio da comportamenti criminosi commessi nell'ambito della propria struttura e nel proprio interesse o vantaggio.

Pertanto, l'elaborazione e l'adozione da parte di TIMFin S.p.A. di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di prevenire la commissione dei reati ed evitare che, nel caso in cui ciò avvenga, tale azione delittuosa possa essere ricondotta ad una colpa di organizzazione, ossia ad una sottostante volontà strutturale della Società stessa di avvantaggiarsi di comportamenti illeciti.

In tale prospettiva, il Modello presenta una struttura e prevede dei presidi caratterizzati da efficienza ed efficacia, in modo tale che:

- l'organizzazione possa effettivamente prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- garantire che nessuno, nell'ambito dello svolgimento delle attività proprie della Società, possa commettere uno dei reati del Decreto se non previa elusione volontaria e fraudolenta del Modello, dei principi e delle procedure ivi previste, con ciò assumendosi tutte le responsabilità del caso, anche verso la Società;
- rilevare tempestivamente elementi anomalie o possibili lacune nei presidi in essere, indici di situazioni che possono creare le condizioni per la commissione dei reati stessi.

Infine, viene in ogni caso evidenziato come il Modello dovrà garantire la propria efficacia preventiva con riferimento ai reati concretamente verificatisi, dovendo essere l'efficacia preventiva del Modello verificata rispetto alle fattispecie effettivamente poste in essere.

3. IL MODELLO DI TIMFIN S.P.A.

TIMFin S.p.A. intende adottare il presente Modello in ottica di prevenzione e adeguata gestione del rischio di commissione di reati in un contesto normativo in cui non vige un espresso e specifico obbligo normativo in tal senso.

Si fa altresì rilevare che, secondo quanto previsto dal Decreto, l'adozione del Modello è congiunta alla nomina dell'Organismo di Vigilanza, costituito per vigilare sulla corretta attuazione e sullo svolgimento delle attività di manutenzione e aggiornamento dello stesso.

Ciò posto, si precisa che il Modello adottato da TIMFin, avendo funzione preventiva, si rivolge in primo luogo ai soggetti con funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, a coloro che esercitano di fatto la gestione e il controllo della Società od unità organizzative della Società medesima.

Tali soggetti, detti apicali, oltre ad applicare puntualmente le disposizioni del Modello, sono tenuti a vigilare affinché quest'ultimo venga pienamente rispettato anche da parte di coloro che sono sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

Il Modello, infatti, deve essere osservato da tutti i Dipendenti della Società nei loro diversi inquadramenti e richiede il rispetto dei suoi principi generali (in particolare, i principi etici e di condotta elencati nel Codice Etico e di Condotta) anche a terzi collaboratori, *partner* commerciali e Consulenti.

Ferme restando le previsioni legislative la funzione del Modello per escludere la responsabilità dell'ente, l'adozione tanto del Modello quanto del Codice Etico e di Condotta costituisce un utile strumento per sensibilizzare i Destinatari sui loro potenziali comportamenti illeciti, ciò al fine di prevenire i reati attraverso l'indicazione precisa di condotte specifiche e di un idoneo sistema di controllo e reagire tempestivamente e opportunamente nel caso che essi siano comunque commessi.

In un'ottica di integrazione e coordinamento dei controlli interni e del ruolo assunto dagli organi societari in tal senso, il Collegio Sindacale prende atto delle previsioni di cui al Modello e collabora attivamente alla sua gestione e implementazione per quanto è di sua competenza attraverso un confronto periodico (o ad evento, laddove fosse necessario) con l'Organismo di Vigilanza e Controllo ai sensi del Decreto.

Nel redigere il presente Modello, la Società ha tenuto altresì in considerazione anche la disciplina dei controlli interni e dei presidi previsti dalla normativa di riferimento - ivi compresa quella secondaria di Banca d'Italia - declinati secondo il principio di proporzionalità in funzione dell'operatività e delle caratteristiche (dimensionali ed organizzative) di TIMFin S.p.A., al fine di perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione.

4. CRITERI E ATTIVITÀ PER LA REDAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire il grado di efficienza richiesto dalla normativa, la redazione del Modello è stata preceduta da un'approfondita analisi dell'operatività della Società tesa ad enucleare i profili sensibili per la commissione dei reati, sia con riferimento ai rapporti e alla struttura operativa della Società, sia con riferimento ai rapporti ed ai contatti sviluppati con terzi (consulenti, fornitori e Partner di ogni altro genere).

In particolare, per costruire un quadro completo dell'attività della Società, delle sue articolazioni e delle diverse aree di *business*, è stato analizzato lo svolgimento pratico-operativo dell'attività di TIMFin, attraverso:

- attività ricognitive del sistema decisionale adottato e praticato in Società;
- analisi delle procedure in vigore,
- svolgimento di interviste al Management della Società da parte dei consulenti legali che hanno partecipato all'elaborazione del presente Modello,

Si è proceduto quindi all'attività di *risk assessment*, che consiste appunto in mappatura, verifica, analisi e valutazione delle politiche e delle procedure esistenti, seguita poi dalla c.d. *gap analysis*, che consiste

nell'individuazione dei presidi da adottare per rafforzare e rendere il più possibile efficace la capacità della Società di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, l'attività di *risk assessment* si è svolta con il metodo di seguito riepilogato:

- individuazione delle tipologie di reati da prevenire;
- identificazione, per ciascuna tipologia di reato, degli ambiti di attività a rischio;
- previsione delle modalità con cui tali reati potrebbero essere commessi;
- analisi del grado di rischio della commissione dei reati evidenziati;
- valutazione dei processi e dei presidi vigenti nelle aree sensibili e suggerimento di introdurre ulteriori meccanismi di controllo in un'ottica di maggior tutela dell'attività di TIMFin;
- comparazione di tutti gli elementi di cui sopra, con l'obiettivo di rendere il Modello specifico e aderente alla concreta realtà sociale.

Il Modello può essere facilmente adeguato alle modifiche del contesto legislativo, sociale e aziendale, in modo tale che possa conservare nel tempo nel tempo la capacità di prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto e mantenere il carattere dinamico previsto dal legislatore.

5. AREE ED ATTIVITÀ SENSIBILI

A conclusione dell'attività di *risk assessment* (svolta sulla base della concreta attività posta in essere dalla Società) e della conseguente individuazione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto, sono state individuate le aree/attività ritenute potenzialmente sensibili al rischio della commissione di reati che con il Modello TIMFin intende prevenire.

Per l'analisi dettagliata delle aree sensibili, si rimanda alla Parte Speciale del presente Modello, in cui la Società ha provveduto altresì alla definizione dei principi, dei presidi e dei processi dei quali richiede e verifica il rispetto da parte di ogni Destinatario.

6. STRUTTURA DEL MODELLO DI TIMFIN S.P.A.

Il Modello adottato dalla Società è costituito dalla presente Parte Generale, dal Codice Etico e di Condotta, dalla Parte Speciale e dal Sistema Sanzionatorio, tutti redatti in base alle prescrizioni di legge e in considerazione della funzione cui il Modello deve assolvere.

In particolare, il Modello prevede la presenza di un Organismo di Vigilanza con funzioni di monitoraggio e controllo sul rispetto dei principi enumerati e declinati nel Modello e, in generale, sul suo funzionamento e sul suo aggiornamento, cui si accompagna un'elencazione delle sanzioni irrogate nel caso di inosservanza.

Entrando nel dettaglio del contenuto delle diverse parti di cui il Modello si compone, si fa rilevare che:

- nella presente Parte Generale vi è una descrizione relativa a:
 - quadro normativo di riferimento;
 - criteri e la procedura seguiti per la costruzione del Modello;
 - struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;

- modalità di nomina e di funzionamento dell’OdV, con specificazione dei relativi poteri, compiti e flussi informativi;
- criteri di adeguamento ed aggiornamento del Modello;
- struttura dell’apparato sanzionatorio;
- nella Parte Speciale, vengono elencati:
 - le fattispecie di reato richiamate dal Decreto e prese in considerazione dalla Società in ragione delle peculiarità dell’attività in concreto svolta;
 - i processi, le Aree e Attività Sensibili e i relativi sistemi di controllo, ove previsti.

In aggiunta, sono altresì parti del Modello il Codice Etico e di Condotta e il Sistema sanzionatorio.

Infine, nel redigere il presente Modello, la Società dà atto di aver tenuto in debita considerazione le linee guida e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria rilevanti, tra le quali si annoverano le “*Linee guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo*” pubblicate da Confindustria nel mese di giugno 2021, così come i “*Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’organismo di vigilanza e prospettive di revisione del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231*”, pubblicati in data 19 febbraio 2019 dal CNDCEC, in collaborazione con ABI, Confindustria e Consiglio Nazionale Forense.

7. CODICE ETICO E DI CONDOTTA

La Società ha ritenuto opportuno formalizzare alcuni valori e principi etici di “*deontologia aziendale*”, riconosciuti come propri dalla stessa Società all’interno del documento denominato Codice Etico e di Condotta (di seguito anche “**Codice Etico**”).

Al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, l’integrità, la professionalità e la qualità dei servizi offerti dalla Società, il Codice Etico indica una serie di principi e di linee guida la cui osservanza è richiesta a tutti coloro che:

- intrattengono stabilmente o occasionalmente rapporti di lavoro o di natura commerciale con TIMFin S.p.A., quindi anche collaboratori, Partner commerciali o finanziari, consulenti o mandatari che hanno rapporti con la Società (con riferimento a questi ultimi soggetti, in caso di inadempimento, si applicano le sanzioni annoverate nel documento denominato Sistema Sanzionatorio e richiamate all’interno del contratto di collaborazione e/o fornitura in essere);
- in generale, sono portatori di interessi legittimi nei confronti della Società.

L’osservanza da parte di tutti i Destinatari (ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, operatività e responsabilità) delle regole e dei principi di cui al Codice Etico e alle specifiche procedure previste nel Modello riveste un’importanza fondamentale, sia per il buon funzionamento e l’affidabilità della Società, sia per la tutela del prestigio, dell’immagine, delle conoscenze e delle tecniche della stessa, tutti fattori questi che costituiscono un patrimonio decisivo per il successo e l’immagine di TIMFin S.p.A.

Per questa ragione, la Società assicura la piena conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte di tutti i Destinatari garantendo, a beneficio degli stessi, attività di formazione e di sensibilizzazione continua sui suoi contenuti.

Ciascun Destinatario è quindi tenuto a promuovere i principi che improntano il Codice Etico, contribuendo attivamente alla loro attuazione e promozione e a segnalando eventuali violazioni. In particolare.

In tale contesto, i componenti del Consiglio di Amministrazione fissano gli obiettivi aziendali ispirandosi ai principi del Codice Etico della Società e rispettando le ulteriori previsioni del presente Modello, cosicché nessun Destinatario è autorizzato a perseguire gli obiettivi propri di TIMFin in violazione delle leggi vigenti, utilizzando mezzi e beni della Società o propri.

Tutte le azioni, operazioni, transazioni e attività comunque effettuate dalla Società e dai suoi preposti per conto di essa devono essere:

- verificabili, documentate, coerenti, adeguate e basate su informazioni documentabili e complete;
- legittime, rispettose di norme, procedure e regolamenti, nonché conformi alle disposizioni del Modello e al principio della separazione delle diverse funzioni societarie;
- aperte ad analisi e verifiche obiettive, con specifica individuazione dei soggetti e delle funzioni della Società coinvolte.

8. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Ai sensi del Decreto, l'Organismo di Vigilanza vigila sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e provvede a monitorarne il costante aggiornamento sulla base di:

- eventuali mutamenti nell'organizzazione e nell'attività della Società,
- modifiche normative che devono essere recepite all'interno del Modello di TIMFin.

L'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le altre funzioni di controllo all'interno di TIMFin S.p.A., ha il compito di assicurare una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare andamento dell'operatività e dei processi della Società, al fine di prevenire o rilevare l'insorgere di comportamenti o situazioni anomale e rischiose.

In ragione delle diverse ed articolate attività svolte dalla Società, nonché della sempre crescente complessità nella gestione del Modello e della tendenza del legislatore ad estendere la responsabilità degli enti, si ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza della Società sia un organo collegiale composto da membri interni ed esterni, di cui uno di questi con funzione di Presidente dell'OdV, con ciò adempiendo alle più diffuse ed autorevoli linee guida redatte e condivise dalle associazioni di categoria.

L'Organismo è inoltre coadiuvato dai singoli Responsabili di Direzione per ciascun settore di attività, i quali sono chiamati a effettuare verifiche periodiche ai fini dell'applicazione e dell'adeguatezza del Modello e a comunicare qualsivoglia variazione nei processi di gestione e di controllo, in modo tale da eseguire un aggiornamento tempestivo del Modello.

8.1. La costituzione dell'Organismo di Vigilanza e i requisiti richiesti per i suoi membri

I membri dell'OdV, in numero non inferiore a tre, sono scelti in base a:

- sussistenza di requisiti di autorevolezza, professionalità, indipendenza ed onorabilità per come sono stati delineati dalla giurisprudenza e dalle principali linee guida di categoria;
- valutazione e presa d'atto delle esperienze professionali pregresse dei candidati, con riguardo alla conoscenza dei contenuti del Decreto e agli eventuali incarichi svolti in passato in materia 231.

Da ciò deriva che i membri dell'OdV sono tenuti ad essere in possesso di adeguate conoscenze tecniche per poter svolgere in modo continuativo ed efficace le attività di vigilanza, controllo ed aggiornamento previste dal Decreto.

Quanto alla definizione dei poteri dell'OdV e della relativa posizione nell'organigramma della Società, si tiene in considerazione la necessità di assicurarne l'autonomia, l'indipendenza e, al contempo, la continuità d'azione.

L'OdV viene pertanto nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione della Società (al quale è tenuto a riferire), che è tra l'altro il solo organo, con il potere di rimuoverlo dal suo incarico o sostituirlo in caso di gravi violazione delle obbligazioni poste a carico dell'OdV dalla normativa e/o dal presente Modello, previo ottenimento del parere del Collegio Sindacale.

Sono oggetto di deliberazione (sempre previo parere del Collegio Sindacale) del Consiglio di Amministrazione anche la definizione della durata dell'incarico e la determinazione del compenso dell'OdV.

Rappresentano cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica (se subentrano successivamente alla nomina) le seguenti circostanze:

- sussistenza di relazioni di parentela entro il quarto grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società, tra cui specificatamente si menzionano i membri del Management, i sindaci della Società, la società di revisione e le persone che, anche di fatto, svolgono funzioni di gestione e controllo;
- sussistenza di conflitti di interesse, anche solo potenziali, con la Società controllante tali da compromettere l'indipendenza quale membro OdV di TIMFin S.p.A.;
- titolarità diretta o indiretta di partecipazioni azionarie della Società o di società controllanti tali da permettere di esercitare una notevole influenza su TIMFin;
- svolgimento delle funzioni di amministratore con poteri e, nei tre esercizi precedenti alla nomina, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- sussistenza di un rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti la nomina;
- emanazione di un provvedimento di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta per violazioni rilevanti ai fini della responsabilità di cui al Decreto;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di patteggiamento ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Al momento della nomina, ciascun candidato alla posizione di membro dell'OdV consegnerà il proprio *curriculum vitae* e una dichiarazione in cui attesta la compatibilità con l'incarico, la propria indipendenza ed autonomia.

Questi documenti vengono consegnati al Consiglio di Amministrazione, che sarà convocato per la nomina dell'OdV, sentito il parere del Collegio Sindacale.

In tale contesto, l'OdV è tenuto ad informare senza indugio il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente e il Collegio Sindacale di qualsiasi evento implichi la perdita, anche se temporanea, dei requisiti di compatibilità, indipendenza e autonomia per i provvedimenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è altresì competente a deliberare sulla revoca dell'OdV o anche solo di uno dei suoi membri, qualora risultino:

- una sopravvenuta e assoluta incapacità, incompatibilità o negligenza nello svolgimento dell'incarico, o
- gravi violazioni delle obbligazioni poste a suo carico in base alla normativa e al presente Modello, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, si richiamano l'omessa o l'insufficiente vigilanza da parte dell'OdV risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato emessa nei confronti della Società ai sensi del Decreto o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).

La deliberazione di revoca è comunque portata a conoscenza del Collegio Sindacale, di cui è richiesto previamente l'assenso.

L'OdV è tenuto al riserbo e al segreto professionale in merito alle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico e agisce quindi con il massimo grado di diligenza per evitare qualsiasi fuga di notizie o informazioni riservate verso l'esterno.

Tutto ciò posto, si dà atto che i profili dei membri dell'OdV esaminati dal Consiglio di Amministrazione soddisfano i requisiti di autorevolezza, indipendenza, professionalità e onorabilità dettati dalla normativa, dalla giurisprudenza e dalla dottrina quali elementi essenziali della figura di un membro di OdV.

In particolare, la Società ha provveduto a nominare, i seguenti membri dell'OdV (tutti domiciliati presso la sede sociale ai fini dell'espletamento dell'incarico):

- Andrea Polizzi, nato a Milano il 02.04.1970, C.F. PLZND70D02F205W – Presidente
- Roberto Capriata, nato a Roma il 24.07.1956, C.F. CPRRT56L24H501W – membro esterno
- Davide Michele Chiarlo, nato a Torino il 12.06.1979, C.F. CHRDDM79H12L219Z – membro interno

L'Organismo potrà essere contattato ai seguenti recapiti:

- casella di posta: odv@timfin.it
- indirizzo di posta: Organismo di Vigilanza: c/o Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati, C.A. Avv. Andrea Polizzi, Via G. E. Arimondi, 33 Milano 20155

L'OdV opera con adeguato impegno, esercitando i più opportuni poteri di indagine, e, essendo una struttura riferibile alla Società, può utilizzare per lo svolgimento dei suoi compiti le risorse riferibili alle singole Direzioni, chiedendone la collaborazione ove ciò sia ritenuto utile o necessaria.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e/o compromettere l'indipendenza e la visione d'insieme sull'attività di TIMFin.

La Società non approva in questa sede un regolamento sul funzionamento dell'OdV, essendo quest'ultimo un atto organizzativo proprio dell'Organismo stesso e, pertanto, invita quest'ultimo a procedere in tal senso

nell'ambito della propria autonomia operativa, fermo restando che copia del Regolamento dovrà comunque essere inviata al Delegato del Consiglio di Amministrazione per la necessaria informazione e per gli opportuni coordinamenti con gli altri organi della Società.

8.2. Compiti e ruolo dell'Organismo di Vigilanza

Ai sensi del Decreto, all'OdV sono attribuiti i seguenti compiti:

- verifica dell'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- raccolta, disamina e conservazione delle informazioni e delle segnalazioni inviate dai Destinatari;
- rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali dei Destinatari rispetto alle prescrizioni del Modello che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- formulazione di proposte di aggiornamento della struttura e dei contenuti del Modello, e di integrazione del catalogo delle Aree e Attività Sensibili;
- aggiornamento periodico del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree e Attività Sensibili;
- comunicazioni, in caso di necessità, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società in merito all'efficacia e all'effettività del Modello e all'eventuale opportunità di sue modifiche e migliorie;
- promozione e definizione di iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e la sensibilizzazione dei Destinatari sulle problematiche inerenti alla responsabilità amministrativa degli enti;
- scambio di informazioni e di dati con il Collegio sindacale e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

L'OdV è inoltre destinatario di un'informativa esaustiva e tempestiva in caso di ispezioni, indagini o richieste di informazioni da parte di pubblici ufficiali, corpi di polizia, autorità di vigilanza, giudiziarie o tributarie. Inoltre, all'OdV vengono trasmesse le proposte di irrogazione delle sanzioni secondo i criteri, le modalità e i limiti meglio specificati nel Sistema Sanzionatorio.

All'OdV spetta in ogni caso qualsiasi attività connessa o relativa alla vigilanza sulla costante efficacia ed efficienza del Modello, nonché di controllo sui fattori prodromici al verificarsi di un eventuale reato rilevante ai sensi del Decreto.

In tale prospettiva, l'OdV è a disposizione di ogni Destinatario per fornire chiarimenti o spiegazioni in merito a possibili dubbi normativi, interpretativi o applicativi riguardanti il Decreto, il Modello, le *policies* e le procedure rilevanti a fini 231 oppure a situazioni connesse allo svolgimento di Attività Sensibili e/o al Modello stesso.

Infine, qualora dovessero avvenire mutazioni nella struttura della Società e/o implementazioni/variazioni normative che direttamente o indirettamente hanno impatto sul Decreto, l'OdV è tenuto ad occuparsi dell'aggiornamento del Modello.

Quindi, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, spetta al Consiglio di Amministrazione e, in particolare, all'Amministratore Delegato la responsabilità sull'adozione e sull'efficacia del Modello, nonché delle eventuali modifiche allo stesso. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a:

- interpretare la normativa e verificare l'adeguatezza del modello alle prescrizioni normative;
- presentare annualmente al Consiglio di Amministrazione una apposita relazione in cui esprime una valutazione sull'adeguatezza e sull'operatività del Modello;
- eseguire attività di monitoraggio periodico sull'attuazione e sulla effettiva funzionalità delle eventuali soluzioni/azioni correttive proposte.

L'Organismo predispose inoltre con cadenza annuale un piano di verifiche, dando atto dell'andamento delle attività e dei controlli realizzati nelle aree considerate a rischio da parte dei soggetti responsabili dei processi osservati.

8.3. Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell'attività di amministrazione e gestione della Società e riferisce direttamente e collegialmente agli organi amministrativi e di controllo in merito alla conduzione e all'esito delle verifiche compiute.

Per tali motivi, i membri dell'OdV non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di organi o funzioni societarie.

Nello specifico, l'OdV dispone dei seguenti poteri, elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- nell'ambito dell'attività di controllo e di ispezione:
 - procedere, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'efficacia e all'applicazione del Modello;
 - procedere a seguito di provvedimenti dell'autorità competente, anche provvisori, sempre nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, ad atti di controllo e di verifica in merito all'attività oggetto del provvedimento, garantendo in ogni caso il rispetto del principio del contraddittorio e la tutela della riservatezza;
 - prevedere controlli di *routine* e controlli straordinari, con approfondimento maggiore in casi particolari, quali la rilevazione di gravi violazioni o reati e modifiche organizzative organiche che coinvolgano la Società;
 - verificare e richiedere il rispetto di quanto indicato nel Codice Etico e di Condotta adottato dalla Società, anche con riferimento ai Collaboratori esterni;
 - richiedere di consultare la documentazione relativa alle attività svolte dalle singole funzioni e dai Responsabili delle Aree e Attività Sensibili, anche estraendone copia, effettuare interviste e richiedere, se opportuno, relazioni scritte;
 - proporre agli organi competenti all'irrogazione delle sanzioni le eventuali violazioni del Modello o inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto;
 - sottoporre agli organi competenti le eventuali violazioni del Modello o gli inadempimenti agli obblighi di condotta di cui al Decreto, affinché si valuti l'opportunità di irrogare sanzioni (attività anch'essa di loro competenza);
 - segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali ostacoli all'esercizio della propria attività;
- nell'ambito delle verifiche sull'efficacia e sulla formulazione di proposte di adeguamento del Modello:
 - verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei Reati, in coordinamento con i Responsabili delle Aree e Attività Sensibili;

- analizzare le richieste e le segnalazioni pervenute all'OdV;
- proporre agli organi competenti gli opportuni adeguamenti e gli aggiornamenti del Modello, alla luce delle modifiche normative di volta in volta intervenute, nonché in esito alle verifiche effettuate e all'accertamento dell'esistenza di nuovi processi a rischio;
- partecipare agli incontri organizzati con i Destinatari operanti nelle aree preposte all'amministrazione, controllo e gestione e alle riunioni del Collegio Sindacale e/o con la società di revisione;
- avvalersi, nei casi in cui lo reputi opportuno di:
 - consulenti esterni (utilizzando il *budget* messo a disposizione dal Consiglio di Amministrazione o chiedendo specifico stanziamento alla Società),
 - personale delle singole funzioni aziendali, Direzioni e Servizi, in ragione delle rispettive competenze e professionalità.

In tale ultimo caso, l'OdV comunicherà (eventualmente per iscritto) i nominativi del Personale di cui intende avvalersi ai responsabili degli uffici e/o delle Direzioni interessate ovvero, per i soggetti di vertice, al Consiglio di Amministrazione della Società, affinché siano garantite la consapevolezza e l'adeguata collaborazione di tutti gli interessati.

L'OdV conserva la documentazione inerente alla propria attività (come file, segnalazioni, *report*, *audit*) in un apposito archivio cartaceo o informatico ("**data base OdV**"), la cui gestione spettano all'OdV medesimo. Il periodo di conservazione è di 10 (dieci) anni.

Al data base dell'OdV possono accedere, oltre ai membri dell'OdV, i membri del CdA, i membri del Collegio sindacale, il revisore legale dei conti e le persone delegate e autorizzate dall'OdV, previa richiesta all'OdV stesso.

8.4. Attività di reportistica da e verso l'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e ad eventuali criticità. Sono previste le seguenti linee di *reporting* dell'OdV:

- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale in relazione all'attività di controllo svolta;
- su base periodica annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale in merito al Piano di vigilanza;
- istantanea ove risultino accertati fatti di particolare rilevanza nei confronti di un Amministratore Delegato e/o del CdA e comunque nei confronti del Collegio sindacale e/o comunque tali da costituire un'ipotesi di Reato per la Società.

Il *reporting* annuale dell'Organismo di Vigilanza ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'OdV;
- le segnalazioni ricevute, eventualmente nei modi e nei limiti previsti dal presente Modello;
- gli eventi considerati di particolare rilevanza;
- ogni altro dato, atto o fatto che l'OdV ritenga opportuno comunicare a uno dei Destinatari.

In aggiunta alla riunione di insediamento, l'OdV formalizza un apposito documento nel quale indica quali sono i flussi informativi rilevanti che devono essere trasmessi dai Destinatari secondo una periodicità prestabilita, al fine di porre in essere le dovute attività di vigilanza e controllo.

Ciascun Destinatario può contattare l'Organismo per richiedere chiarimenti, suggerimenti, ovvero per segnalare eventuali necessità di procedere all'aggiornamento del Modello e dei presidi rilevanti ai sensi del medesimo, trasmettendo apposita comunicazione ai recapiti indicati al paragrafo 8.1.

9. IL CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNA (C.D. *WHISTLEBLOWING*)

Con la Legge 30 novembre 2017, n. 179, il Legislatore ha introdotto il comma 2-*bis* dell'articolo 6 del Decreto, con cui viene stabilito l'obbligo in capo agli enti di prevedere adeguati canali per consentire la segnalazione circostanziata di condotte illecite (canale c.d. *whistleblowing*).

Il quadro normativo di cui sopra è stato modificato, da ultimo, dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha delineato gli obblighi dei soggetti privati in tema di istituzione del canale di segnalazione interna ed è altresì intervenuto sull'art. 6 del D. Lgs. 231/2001:

- modificandone il comma 2*bis* secondo cui “*i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 [D. Lgs. 24/2023, ndr], i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e)*”;
- abrogando i commi 2 *ter* e 2 *quater*.

Inoltre, con il D. Lgs. 24/2023 il Legislatore ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono effettuare le segnalazioni, oltre che la tipologia di violazione che ne può essere oggetto.

Con l'entrata in vigore del Decreto 23/2024, il canale di segnalazione interna della Società viene così strutturato:

- deve garantire, anche attraverso strumenti crittografati, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata a quest'ultima;
- deve essere gestito da un soggetto o da un ufficio interno autonomo dedicato, con personale adeguatamente formato, ovvero ad un soggetto esterno, che presenti le medesime caratteristiche;
- le segnalazioni devono essere istruite e gestite con modalità e temi indicate nel D. Lgs. 24/2023 e deve essere fornita adeguata informativa ai destinatari della normativa circa la possibilità di avvalersi di questo strumento;
- deve garantire che la gestione delle informazioni, dei documenti e dei dati forniti dal segnalante siano trattati in conformità con la normativa nazionale ed europea in tema di trattamento dei dati personali;
- deve consentire segnalazioni **in forma scritta ovvero orale** e, in caso di segnalazione orale si deve mettere a disposizione la possibilità di prevedere un incontro diretto con il soggetto che gestisce la segnalazione;

- deve prevedere delle misure di tutela nei confronti dei segnalanti tese ad impedire che, direttamente o indirettamente, possano subire ritorsioni dovute alla segnalazione effettuata;
- prevede sanzioni disciplinari nei confronti di chi è responsabile di alcune specifiche condotte.

Considerato il numero di dipendenti di TIMFin, l'obbligo per quest'ultima di adeguarsi al D. Lgs. 24/2023 è entrato in vigore il 17 dicembre 2023.

La Società dà quindi atto che, al momento dell'approvazione della presente versione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" da parte dell'organo amministrativo, ha implementato il canale di segnalazione corporativo "Canal Abierto" e ha aggiornato la policy e la procedura interna che ne descriva il funzionamento.

La Policy e la Procedura sono state opportunamente divulgate ai destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. 24/2023 e le regole ivi contenute dovranno essere lette in combinato disposto con quanto complessivamente previsto dal Modello (anche a livello di Codice Etico e Sistema Sanzionatorio) in materia *whistleblowing*.

In questa fase di transizione, si precisa che resterà ancora attivo il canale di segnalazione precedente. In particolare, le segnalazioni possono essere inviate:

- via mail, all'indirizzo di posta elettronica odv@timfin.it e/o segnalazioni.illeciti@timfin.it
- a mezzo posta, all'indirizzo:
Studio Legale D'Argenio Polizzi e Associati
C.A. Avv. Andrea Polizzi
Via G. E. Arimondi, 33
Milano 20155

La modalità informatica è strutturata in modo tale da consentire la tutela dell'identità del segnalante e da mantenere riservata l'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione stessa, nei limiti in cui la riservatezza sia opponibile per legge. Ad ogni modo, sono incoraggiate segnalazioni che rendano identificabile il segnalante, al fine di poter meglio ricostruire le specificità della fattispecie segnalata, nonché per evitare segnalazioni delatorie.

Proprio in virtù della finalità prevista per le segnalazioni, queste ultime devono contenere ogni elemento utile per ricostruire la fattispecie concretamente verificatasi, così da consentire agli organi competenti possano svolgere le opportune indagini su questa.

Una volta effettuata la segnalazione, la Società e il soggetto incaricato di gestire la segnalazione assicurano di salvaguardare la riservatezza dell'identità del soggetto che ha effettuato in buona fede la segnalazione e di garantire che i Dipendenti che segnalano violazioni non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione.

Per tale ragione, l'identità del segnalante viene protetta anche durante la fase di accertamento della fondatezza della segnalazione, salvo che l'identità dello stesso debba essere rivelata in forza di un obbligo di legge.

Sono quindi vietati anche ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto, atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La violazione di tutte le misure poste a tutela del segnalante comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti degli autori delle stesse, fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni più gravi ritenute opportune.

È altresì soggetto a sanzione disciplinare chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento del danno arrecato al destinatario di tale segnalazione la possibilità di procedere in sede penale per i reati, a titolo esemplificativo, di calunnia o diffamazione.

L'adozione di comportamenti discriminatori nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al citato art. 6, comma 2-bis del Decreto può essere comunicato dal segnalante stesso o dall'organizzazione sindacale dallo stesso indicata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, affinché quest'ultimo possa intervenire per quanto di propria competenza.

Ricevuta la segnalazione della condotta illecita, il soggetto incaricato della gestione della segnalazione svolge le opportune verifiche e le attività istruttorie necessarie, applicando le apposite linee guida tracciate dalla Società sul punto, per valutare la reale fondatezza del contenuto della segnalazione.

Inoltre, per garantire l'imparzialità di tali attività istruttorie la Società può ricorrere a consulenti tecnici esterni ovvero al Personale della Società, previa verifica dell'assenza di conflitto di interessi, e in ogni caso adottando gli opportuni presidi volti a tutelare la riservatezza circa l'identità del segnalante.

In nessun caso possono essere divulgate le informazioni concernenti la segnalazione a soggetti che non siano coinvolti nella fase di istruttoria e di verifica della fondatezza del contenuto della segnalazione medesima.

In seguito alla valutazione degli esiti delle attività di verifica di cui sopra il soggetto incaricato della gestione della segnalazione valuta se archiviare la segnalazione ovvero se informare l'area aziendale competente, al fine di avviare i procedimenti sanzionatori e/o coinvolgere nelle vicende segnalate le autorità competenti.

Gli obblighi di cui al presente paragrafo sono estese anche a Consulenti, Fornitori, partner commerciali e finanziari e terze parti hanno, come previsto anche nei contratti stipulati da TIMFin con tali soggetti.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis del Decreto, il perseguimento dell'interesse all'integrità della Società, nonché alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di eventuali notizie coperte dall'obbligo di riservatezza (ad esempio, si citano il segreto aziendale e scientifico).

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo determina l'irrogazione di una sanzione disciplinare parametrata alla gravità dell'inottemperanza e che in ogni caso viene comminata secondo le previsioni del Sistema Sanzionatorio.

Infine, si precisa che le segnalazioni ricevute dalla Società e tutte le informazioni dallo stesso raccolte sono soggette a conservazione nei termini di legge.

10. DIFFUSIONE DEL MODELLO E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SULLE SUE PREVISIONI

La Società divulga il Modello a tutti i Destinatari, in modo da renderli consapevoli del suo contenuto.

A tal fine, le Direzioni competenti sono tenute a coordinarsi con le altre funzioni aziendali e con l'OdV per promuovere le opportune iniziative di diffusione dei contenuti del Modello e formazione, soprattutto nel caso in cui esso venga modificato.

Nello specifico, il Modello viene reso disponibile presso share condivisa ed esposto nelle bacheche aziendali, in modo da metterlo a disposizione anche del personale non dotato di accesso all'archivio informatico.

L'attività di formazione finalizzata alla conoscenza del Modello e alla prevenzione dei reati è differenziata sulla base della qualifica dei Destinatari ed al livello di rischio dell'area in cui tali Destinatari operano.

La partecipazione da parte dei Destinatari a tali iniziative di formazione è obbligatoria e presidiata da adeguati controlli sull'effettività della partecipazione.

11. SISTEMA SANZIONATORIO

Per garantire l'efficacia del Modello e la piena aderenza al dato normativo, il sistema sanzionatorio consente di garantire la più efficace e piena osservanza del Modello, delle procedure e dei principi di condotta ivi previsti.

Poiché la Società non intende perseguire ed ottenere alcun vantaggio da un eventuale fatto illecito, la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, finalizzata al perseguimento di un presunto interesse aziendale, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

Il Sistema Sanzionatorio, che è parte integrante del Modello, prevede quindi le specifiche sanzioni e le modalità di irrogazione delle stesse in caso di violazione o inosservanza di obblighi, doveri e /o procedure previste dal Modello stesso.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari, la Società si riserva altresì di agire in giudizio per tutelare il proprio diritto al risarcimento di ogni danno che sia stato arrecato.

12. AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL MODELLO

Il Modello è un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*" ai sensi dell'art. 6, comma I, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, quindi le successive modifiche e integrazioni sono di competenza dell'organo amministrativo della Società, fermo restando il contributo che a tali attività apporta l'Organismo di Vigilanza.

Con l'adozione del presente Modello, la Società si impegna quindi ad adeguarlo e modificarlo, in una prospettiva dinamica e di costante aggiornamento, in funzione di:

- eventuali modifiche normative;
- mutamenti interni alla Società nelle sue diverse articolazioni;
- esperienze applicative.

Le modifiche di cui sopra comunque non devono essere tali da incidere sulla sostanza del Modello stesso, risultare meramente formali e riflettere modifiche dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione ai membri e ai procuratori.

La Società procede quindi almeno con cadenza annuale a sottoporre il presente Modello alla verifica dell'organo amministrativo della Società, avvalendosi eventualmente della collaborazione e del supporto dei consulenti.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE GENERALE
Data di emissione	24/07/2024

In ottemperanza a quanto previsto nel paragrafo 10 che precede, le eventuali modifiche apportate al presente Modello o a parte di esso e/o ai documenti che lo compongono vengono portate a conoscenza di tutti i Destinatari con i mezzi idonei già indicati.

Le Funzioni aventi contatti istituzionali con soggetti esterni alla Società (fornitori, collaboratori, professionisti o consulenti) diffondono apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico, nonché sulle conseguenze sui rapporti contrattuali dei comportamenti contrari alle previsioni di cui ai citati documenti o alla normativa vigente.

Sono inoltre inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, comprensive del potere della Società di risolvere il contratto per giusta causa ex articolo 1456 c.c. e di chiedere il risarcimento del danno.

MODELLO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE

Sommario

1. PRINCIPI E PRESIDI GENERALI IN TEMA DI PREVENZIONE DEI REATI	3
2. ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO E PROFILI DI RISCHIO CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI TIMFIN S.P.A.	4
3. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)	5
3.1. <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informativa in danno dello stato o di un altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)</i>	5
3.1.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame</i>	8
3.2. <i>Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto).....</i>	9
3.2.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame</i>	13
4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO).....	17
4.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	17
4.1.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame</i>	20
5. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)	23
5.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	23
5.1.1. <i>Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame</i>	24
6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO).....	24
6.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	24
6.1.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame</i>	29
7. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO).....	32
7.1. <i>Le fattispecie di reato.....</i>	32
7.1.1. <i>Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame</i>	33
8. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)	34
8.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	34
8.1.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame</i>	34
9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)	36
9.1. <i>Le fattispecie di reato.....</i>	37
9.1.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame</i>	38
10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	40
10.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	41
10.1.1. <i>Aree e attività sensibili alla commissione dei reati in esame.....</i>	41

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)	42
11.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	42
11.1.1. <i>Aree ed attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame</i>	43
12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO).....	44
12.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	44
12.1.1. <i>Aree e attività sensibili alla commissione del reato in esame</i>	44
13. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)	44
13.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	44
13.1.1. <i>Aree ed attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame</i>	46
14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)...	47
14.1. <i>Il reato rilevante ai sensi dell’art. 25-duodecies del Decreto</i>	47
14.1.1. <i>Le Aree e le Attività sensibili al rischio di commissione del reato in esame</i>	47
15. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO).....	48
15.1. <i>Le fattispecie di reato</i>	48
15.1.1. <i>Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame</i>	53
16. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE O DA LEGGI SPECIALI.....	55
17. REATI TRANSNAZIONALI	55
18. ALTRI REATI RILEVANTI IN RELAZIONE ALL’ATTIVITÀ SVOLTA DA TIMFIN S.P.A.	56
19. REATI NON RILEVANTI PER TIMFin S.p.A.....	57
20. ALLEGATO I: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 24 DEL D. LGS. 231/2001.....	58
21. ALLEGATO II: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001.....	60
22. ALLEGATO III – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLEGITTIMO DEI DATI	63
23. ALLEGATO IV – DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA.....	65
24. ALLEGATO V – REATI SOCIETARI	66
25. ALLEGATO VI – REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE (ART. 603 BIS C.P.).....	71
26. ALLEGATO VII – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	71
27. ALLEGATO VIII – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO	73
28. ALLEGATO IX – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	75
29. ALLEGATO X – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE.....	76
30. ALLEGATO XI – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA.....	78
31. ALLEGATO XII – REATI AMBIENTALI	78
32. ALLEGATO XIII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI DI CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	79
33. ALLEGATO XIV – REATI TRIBUTARI	79

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

1. PRINCIPI E PRESIDI GENERALI IN TEMA DI PREVENZIONE DEI REATI

La presente Parte Speciale è parte integrante del Modello Organizzativo e di Gestione di TIMFin S.p.A. (di seguito, anche “TIMFin” o “Società”).

Nell’ambito delle previsioni ivi contenute, trovano applicazione i principi di seguito riportati, comuni anche alle *policies* e alle procedure aziendali vigenti all’interno della Società:

- **principio di legalità:** ogni azione, comportamento e transazione compiuti nell’ambito dell’operatività della Società devono essere legittimi, rispettosi delle norme, dei regolamenti, delle procedure e delle disposizioni del Modello;
- **principio di separazione:** ogni transazione deve essere rispettosa del principio della separazione delle diverse funzioni societarie, cosicché nessun operatore può controllare individualmente un intero processo aziendale;
- **principio di conformità alle deleghe:** ogni atto deve essere posto in essere da chi ne ha i poteri e, in particolare, i poteri autorizzativi di firma devono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- **principio di accountability:** ogni azione, comportamento e transazione compiuti nell’ambito dell’operatività della Società deve essere verificabile, documentato, coerente, congruo e basato su informazioni documentabili e complete;
- **principio di trasparenza:** ogni transazione aziendale deve essere aperta ad analisi e verifiche oggettive con puntuale individuazione dei soggetti e delle funzioni aziendali coinvolte.

Tali principi devono essere anche a fondamento dell’operato dei Destinatari nello svolgimento delle loro mansioni all’interno della Società.

Con riferimento alla **modalità di gestione delle risorse finanziarie**, il *Management* della Società e coloro che sono coinvolti a diverso titolo nello svolgimento di tale attività pongono costante attenzione ai sistemi gestionali per la gestione dei flussi sia in entrata sia in uscita, introducendo gli accorgimenti e i presidi necessari per dare piena attuazione alle previsioni di cui al Decreto.

Il fine è individuare l’esistenza di flussi finanziari atipici, caratterizzati da margini di discrezionalità rispetto all’ordinaria operatività, per esempio rilevando anomalie in operazioni o pagamenti di corrispettivi che non risultano giustificati dall’economia della transazione, così da verificare se esistono eventuali poste extracontabili o si realizzano ipotesi corruttive.

Pertanto, tutte le operazioni inerenti alle attività o alle prestazioni potenzialmente atipiche o inusuali devono quindi essere specificamente e chiaramente motivate in via preventiva da chi ne ha i poteri nella Società e devono inoltre essere comunicate all’OdV nell’ambito dei flussi informativi periodici.

Il sistema di gestione delle risorse finanziarie deve assicurare la separazione e l’indipendenza tra i soggetti che rispettivamente concorrono a formare le decisioni di impiego delle risorse, attuano tali decisioni e svolgono controlli sul loro impiego.

Quindi la Società, nei rapporti con la clientela, opera in modo da prevenire fenomeni di riciclaggio da parte dei clienti stessi, dei *partner* commerciali o di altre terze parti.

Ciò significa che tutte le operazioni che comportano l’utilizzo o l’impiego di risorse finanziarie devono avere una adeguata causale, essere documentate e registrate con mezzi manuali e/o informatici, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile, in un’ottica di efficace verificabilità del processo decisionale relativo all’impiego delle risorse.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

2. ANALISI DELLE FATTISPECIE DI REATO E PROFILI DI RISCHIO CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DI TIMFIN S.P.A.

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione e Gestione contiene l'elenco e l'analisi dei reati che, considerando l'operatività della Società e il tipo di attività dalla stessa svolta, rilevano ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito anche "**Decreto**").

Lo scopo è quello di individuare le attività ritenute sensibili al rischio di commissione dei reati, per la cui prevenzione il Modello introduce appositi presidi.

A conclusione di tale attività, effettuata con riguardo all'operatività e alle caratteristiche proprie di TIMFin S.p.A. (c.d. *risk assessment*), è emerso che alcuni Reati previsti dal Decreto ragionevolmente non possono trovare realizzazione nel contesto operativo della Società, mentre per altri la configurazione è solo possibile e per altre ancora potrebbero astrattamente realizzarsi con un grado di probabilità più elevata.

Proprio con riferimento a quest'ultima eventualità il Modello Organizzativo deve avere efficacia preventiva, fermo restando che quest'ultimo non rappresenta l'unico strumento di cui la Società si può avvalere per evitare che vengano poste in essere condotte illecite da cui può derivare l'irrogazione di sanzioni e l'insorgere di un danno reputazionale in capo alla stessa.

Ciò posto, l'analisi condotta sull'operatività di TIMFin S.p.A. secondo le modalità e i principi sopra delineati si è fondata sulle seguenti categorie di reato:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto);
- delitti di criminalità organizzata e reati associativi (art. 24 *ter* del Decreto);
- reati societari (art. 25-*ter* del Decreto);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti e puniti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-*quater* del Decreto);
- reato di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro di cui all'art. 603-*bis* c.p. (art. 25-*quinqies* del Decreto);
- reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-*octies*.1 del Decreto);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto);
- reati tributari (art. 25-*quinqiesdecies* del Decreto).

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Con riferimento ai reati sopra elencati, sono state identificate le Aree e le Attività Sensibili nell'ambito delle quali gli illeciti potrebbero essere commessi, unitamente ai relativi presidi finalizzati a impedire che ciò avvenga.

Pur ritenendone improbabile la commissione, la Società ha ritenuto di includere nella sezione della Parte Speciale rubricata “*Altri reati rilevanti in relazione all’attività svolta da TIMFin S.p.A.*” anche le seguenti fattispecie di reato:

- reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto);
- delitti contro l’industria ed il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto);
- reato di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto);
- reati transnazionali (disciplinati dalla Legge 16.3.2006 n. 146);

Da ultimo, a seguito dell’attività di *risk assessment* e in considerazione del tipo di attività svolta dalla Società, TIMFin S.p.A. non ha dedicato previsioni specifiche nella presente Parte Speciale per le seguenti ipotesi di Reato, ritenendone estremamente improbabile la commissione:

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto);
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del decreto);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies del Decreto).

In ogni caso, la commissione di uno dei Reati riportati nel presente paragrafo determina comunque l’applicazione del Decreto, del presente Modello Organizzativo e del relativo Sistema Sanzionatorio.

3. REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO)

3.1. *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informativa in danno dello stato o di un altro ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24)*

Reati annoverati nell’art. 24 del D. Lgs. 231/2001	
Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)	Viene punita la condotta di qualunque soggetto (estraneo alla pubblica amministrazione) che, avendo ottenuto dallo Stato, da un altro Ente pubblico o dalla Unione Europea contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste o li destina a finalità di tipo diverso. Il reato si considera perfezionato nel momento in cui i fondi vengono utilizzati per finalità diverse ovvero non vengono utilizzati entro il termine stabilito dalla legge.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

	<p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Il reato descritto può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare circa la destinazione dei fondi pubblici e, con la collaborazione del settore amministrativo e finanziario, destina tali fondi a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati dalla Pubblica Amministrazione.</i></p>
<p>Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., la norma punisce la condotta di chi utilizza o presenta documenti o dichiarazioni falsi o con contenuto non rispondente al vero ovvero omette informazioni dovute, allo scopo di ottenere, indebitamente, per sé o per altri, dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea, contributi, sovvenzioni, finanziamenti mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate che, in assenza delle condizioni di cui sopra, non si sarebbero ottenuti.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Soggetti attivi del reato sono coloro che hanno contatti con l'esterno e, in particolare, con la Pubblica Amministrazione, quindi tutti i soggetti con procura esterna e i componenti dell'area amministrativa. Poiché gli strumenti per la commissione del reato consistono sostanzialmente nella "produzione" di documenti attestanti condizioni non vere o nell'omissione di informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento dei contributi, il reato può essere commesso anche da chi predispone i documenti o fornisce i dati richiesti, in via autonoma o in concorso con i soggetti con rilevanza esterna.</i></p>
<p>Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)</p>	<p>Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto con altrui danno, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea.</p> <p>A titolo esemplificativo, tale reato può realizzarsi nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o nel fornire informazioni per la partecipazione ad una procedura di gara, il soggetto a ciò preposto fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Il reato può essere commesso dai soggetti che, operando nella sfera di vigilanza della Società in qualità di dirigenti, dipendenti, consulenti, partner contrattuali, vengono in contatto con lo Stato, con altri enti pubblici o con l'Unione Europea e, attraverso la commissione del reato, recano vantaggio alla Società stessa. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione. Quanto alle modalità di commissione del reato, esse sono molteplici.</i></p>
<p>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)</p>	<p>Tale reato presenta aspetti comuni a quello sopra descritto, ma se ne differenzia perché teso a ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Il reato si consuma quando, con un comportamento che altera la realtà esteriore ovvero mediante argomentazioni volte a far credere vero ciò che è falso, viene indotto in errore lo Stato o un altro ente pubblico che, a causa di questo errore, si determina a concedere l'erogazione richiesta.</i></p> <p><i>I soggetti attivi del reato coincidono con i soggetti indicati con riferimento alla fattispecie precedente. Occorre peraltro sottolineare che, per quanto riguarda tale reato, la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non dipendenti (es. consulenti, partner) purché il loro operato sia riferibile, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della Società.</i></p>
	<p>Tale norma punisce chi altera il funzionamento di un sistema informativo o telematico o interviene senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<p>Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640 ter c.p.)</p>	<p>sistema informatico o telematico ad esso pertinenti per il conseguimento di un ingiusto profitto per sé o per altri.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato</p> <p><i>La fattispecie può assumere rilevanza relativamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione sotto forma di comunicazione telematica o informatica. Le occasioni di commissione di tale reato dipendono dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la P.A., nonché dagli strumenti usati. In particolare, si fa riferimento al caso in cui, attraverso mezzi informatici, vengono trasmessi flussi informativi (obbligatori e non) alla Pubblica Amministrazione e vengono fornite false informazioni ovvero vengono alterati dati per ottenere indebiti vantaggi. Quanto alle modalità di commissione del reato, si fa riferimento alle possibilità tecniche/modalità di operare sui sistemi informatici, per cui sono richieste necessarie competenze per utilizzare il sistema IT aziendale e per effettuare le comunicazioni inerenti all'attività stessa, oltre che la titolarità di mansioni relative a tale attività. I soggetti attivi potrebbero, pertanto, essere coloro che operano direttamente tramite sistemi informatici, ma il reato in questione potrebbe essere commesso da qualunque soggetto abbia o possa avere accesso ai suddetti sistemi.</i></p>
<p>Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)</p>	<p>Tale fattispecie di reato punisce la condotta di chi commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p., che si riferisce agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con l'Unione Europea, lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato</p> <p><i>Ai fini della commissione di tale reato, è necessario che l'ente o la società frodi lo Stato o un altro ente pubblico nell'esecuzione di un contratto relativo alla fornitura di cose o opere necessarie per uno stabilimento pubblico o per l'erogazione di un pubblico servizio. In ragione delle attività tipiche poste in essere dalla Società, il reato in esame risulta essere di difficile commissione, non erogando la stessa servizi afferenti ai pubblici servizi, né compiendo opere necessarie a uno stabilimento.</i></p>
<p>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2, c.1, L. 898/1986)</p>	<p>Ove il fatto non costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis c.p., la norma punisce chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale.</p>
<p>Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)</p>	<p>La norma punisce chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, le pene vengono aumentate. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.</p>
<p>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.)</p>	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

3.1.1 Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato I: reati contro la Pubblica Amministrazione – art. 24 del D. Lgs. 231/2001”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole generali di comportamento:

- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono essere effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la P.A. nella richiesta/gestione di finanziamenti agevolati o contributi e nella fase di rendicontazione ed ispettiva devono essere debitamente autorizzati;
- la Società deve conformare la propria condotta e la propria attività a quanto previsto nelle politiche e procedure tempo per tempo vigenti e rilevanti nell'Area in esame;
- l'intero processo relativo alle attività svolte da TIMFin deve essere tracciato in ogni sua fase, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte siano documentate e risultino coerenti e congrue;
- la funzione responsabile è tenuta ad archiviare e conservare la documentazione relativa alle proprie attività secondo le modalità e le procedure adottate all'interno della Società stessa;
- nel caso in cui fossero coinvolti anche collaboratori o consulenti esterni, oltre ai presidi di cui sopra, occorre regolamentare in forma scritta il contenuto e le caratteristiche dell'attività svolta, prevedendo una apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto e di condivisione dei principi sanciti dal Codice Etico e le procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti che non trovano una adeguata giustificazione con riferimento al tipo di incarico svolto o da svolgere. In ogni caso, il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile.

In ogni caso, è vietato attuare e/o concorrere ad attuare comportamenti che possono condurre alla commissione dei reati in esame. In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- elargire denaro a pubblici ufficiali;
- destinare a scopi diversi da quelli cui erano destinate somme ricevute a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti da organismi pubblici nazionali o comunitari;
- predisporre, inviare e/o accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre in errore la P.A., gli enti eroganti e/o di controllo;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. a riservare trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa;
- utilizzare contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni per finalità diverse da quelle per le quali sono stati concessi al fine di procurare un vantaggio alla Società;
- non realizzare, in tutto o in parte, le attività per le quali finanziamenti, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni sono stati erogati;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi (somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi) per promuovere o favorire gli interessi della Società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle *policy* e procedure aziendali.

3.2. Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o a promettere utilità e corruzione e abuso d'ufficio (art. 25 del Decreto)

Reati annoverati nell'art. 25 del D. Lgs. 231/2001	
Concussione (art. 317 c.p.)	<p>Con tale reato viene punito il pubblico ufficiale il quale, abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringe un soggetto a dare o a promettere, a lui o ad un terzo, un'indebita utilità.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato <i>Può ipotizzarsi un accordo tra un soggetto funzionalmente legato alla società stessa e un pubblico ufficiale, con la finalità di costringere o indurre un terzo a dare o fare qualcosa che avvantaggi sia il pubblico ufficiale che la società. Pertanto i soggetti che possono essere coinvolti in tale fattispecie possono appartenere ad ogni settore dell'attività aziendale.</i></p>
Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)	<p>Viene punito il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame <i>Tale fattispecie è prevista dall'ordinamento per tutelare l'imparzialità della pubblica amministrazione, poiché i pubblici funzionari che accettano una retribuzione non si troverebbero più in una situazione di estraneità rispetto agli interessi privati. Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i></p>
Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)	<p>La norma punisce l'accordo tra il privato e il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nell'ambito del quale quest'ultimo compie un atto contrario ai doveri del proprio ufficio in cambio della dazione o della semplice promessa di denaro o altre utilità (qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica) da parte del soggetto privato.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame Con tale norma viene tutelato il regolare funzionamento e la correttezza dell'operato della P.A. Anche in questo caso vengono puniti sia il pubblico ufficiale che il privato.</p>
Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)	<p>La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.</p>
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)	<p>Tale fattispecie di reato ha come oggetto una condotta criminosa che consiste nel favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.</p>
Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. È punito altresì colui che dà o promette denaro o altre utilità.</p>
Corruzione di persona incaricata di	<p>Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio,</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

pubblico servizio (art. 320 c.p.)	
Pene per il corruttore (art.321 c.p.)	Le pene stabilite nell'art. 318, comma 1 c.p., art. 319, art. 319-bis, art. 319-ter e art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	<p>La norma punisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> • chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, c.p. ridotta di un terzo (comma 1); • chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a omettere, ritardare o compiere un atto contrario ai suoi doveri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 319 c.p., ridotta di un terzo (comma 2).
<p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, istigazione alla corruzione e abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)</p> <p>Per effetto di questa norma viene estesa la punibilità in Italia anche a fatti di reato commessi nei rapporti con i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e, in generale, i funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri, come di seguito indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; • funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; • persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; • membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; • coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; • giudici, procuratore, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. • persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; • i membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e giudici e funzionari delle corti internazionali. <p>Le disposizioni degli articoli 319-<i>quater</i>, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) alle persone indicate sopra; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. <p>Le persone sopra indicate sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</p>	

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter c.p. e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis c.p., sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p., indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. Viene altresì punito chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità, con aumento di pena se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p. in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di corruzione

- **Oggetto dell'accordo:** la corruzione è un reato a concorso necessario tra il pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio e il privato e consiste in un accordo criminoso nel quale:
 - da un lato, il soggetto privato offre o promette una retribuzione in denaro o altre utilità (per esempio un qualunque vantaggio materiale o morale suscettibile di valutazione economica),
 - dall'altro lato il pubblico ufficiale compie un atto che rientra nell'ambito della sua specifica attività in cambio di tale utilità.

A fronte di atti estranei all'esercizio di una pubblica funzione, non si realizza tali ipotesi di reato. Sul piano oggettivo è richiesta una proporzionalità tra il valore della prestazione offerta e l'atto compiuto. Infine, occorre rilevare che non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa relativa a tale reato gli omaggi o le prestazioni di esiguo valore, così come i doni di cortesia e le manifestazioni di onoranza, purché di modico valore in base agli usi sociali.

- **Soggetti coinvolti nel reato:** la corruzione, nelle sue diverse manifestazioni, è reato proprio perché il soggetto che riceve la promessa o la dazione di denaro o altra utilità deve rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

La legge definisce pubblico ufficiale chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa (art. 357 c.p.), mentre è incaricato di pubblico servizio chi presta un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa (art. 358 c.p.).

Al fine di identificare il soggetto che riveste la qualifica richiesta, occorre avere riguardo alle caratteristiche della funzione esercitata e verificare nel concreto se l'attività posta in essere dall'agente presenta i connotati della pubblica funzione.

Le attività possono essere qualificate espressione di una pubblica funzione o di un pubblico esercizio se sono caratterizzate come tali dalla fonte normativa da cui traggono legittimazione unitamente alla connotazione pubblicistica degli interessi perseguiti.

- **Modalità di commissione del reato:** il reato di corruzione può essere commesso attraverso diversi strumenti. Nella sua manifestazione più ricorrente il soggetto privato pone in essere la sua opera corruttiva offrendo o consegnando una somma di denaro, azione che prevede il reperimento dei fondi necessari e il coinvolgimento diretto del settore amministrativo della Società.

Da ciò deriva un pagamento o un ordine di pagamento al funzionario corrotto o a terzi quali intermediari tra la Società e il pubblico ufficiale.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Il reato, peraltro, può anche essere commesso con cessione di servizi a prezzi scontati, acquisti di beni e servizi a prezzi maggiorati, acquisti di beni o di prestazioni di servizi per operazioni inesistenti ovvero riconoscimento di altre utilità, inclusa l'assunzione di personale.

I delitti di seguito riportati sono stati inseriti tra le fattispecie presupposto di cui all'art. 25 del Decreto dal D. Lgs. 75/2020, che ha recepito e attuato le previsioni della Direttiva UE n. 1371/2017, in tema di lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea, con ciò intendendo ogni interesse ricollegato, anche in via indiretta, al bilancio dell'Unione medesima.

I reati di seguito riportati possono essere integrati dalla Società unicamente nell'ipotesi in cui ricorra altresì tale elemento costitutivo della fattispecie presupposto, non essendo di per sé sufficiente l'attuazione di una condotta che integri i presupposti costitutivi dei delitti medesimi.

Peculato (art. 314, comma 1 c.p.)	<p>Il peculato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.</p> <p>Considerazioni sulle modalità di commissione del reato</p> <p><i>Il reato di peculato può costituire reato presupposto per l'applicazione del Decreto solo ove commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, restando esclusa l'ipotesi di uso momentaneo del bene (c.d. peculato d'uso), in ragione del fatto che il richiamo operato dall'art. 25 del Decreto è limitato al primo comma dell'art. 314 del codice penale.</i></p>
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)	<p>Il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui sanziona penalmente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, approfittando dell'errore altrui, riceve o trattiene per sé o per un terzo denaro o altra utilità.</p>
Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)	<p>Il delitto in esame sanziona il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazioni di legge o di atti aventi forza di legge che impongano un dato dovere di condotta e non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi di astenersi in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi previsti dalla legge, procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.</p>

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di peculato e abuso d'ufficio

I delitti in esame sono anch'essi reati propri poiché possono essere commessi unicamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio. In tale contesto, potrebbero concretamente verificarsi unicamente in ipotesi di concorso della Società nel reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*), ove un soggetto che operi in nome e per conto della Società stessa (c.d. *extraneus*) istighi o agevoli la commissione del delitti medesimi da parte dell'*intraneus*.

Ai fini della concreta configurabilità di un concorso nel reato proprio, in ogni caso, è altresì necessario che l'*extraneus*:

- consapevolezza della funzione di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio del soggetto contattato;
- consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta richiesta;
- partecipazione attiva alla concretizzazione della condotta stessa.

Da ultimo, si evidenzia che per la configurabilità di una responsabilità ai sensi del Decreto è in ogni caso necessario che il delitto sia posto in essere nell'interesse o a vantaggio della Società, non essendo sufficiente

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

il mero concorso tra l'*intra-neus* e un soggetto che operi in nome o per conto della Società, ove questa non abbia conseguito materialmente alcuna utilità dalla commissione del reato.

3.2.1. Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato II: reati contro la Pubblica Amministrazione – art. 25 del D. Lgs. 231/2001**”.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole generali di comportamento:

- tutti coloro che intrattengano rapporti con la P.A. devono essere debitamente autorizzati a ciò e, in particolare, i soggetti coinvolti che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza esterna per la Società devono essere appositamente autorizzati;
- qualora per l'espletamento delle attività di cui sopra venisse previsto il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, il loro contributo deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto contenere una apposita dichiarazione di conoscenza della normativa contenuta nel Decreto e di condivisione dei principi di cui al Codice Etico;
- il contratto con collaboratori o consulenti esterni deve essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Quindi, non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti che non siano adeguatamente giustificati in relazione al tipo di incarico da svolgere o che è stato svolto e il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- i rapporti e gli adempimenti nei confronti della P.A. devono essere rispettivamente gestiti ed effettuati con la massima trasparenza, diligenza e professionalità in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico che documentale, così che le attività svolte possano essere compiutamente ricostruite e risultino coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

Inoltre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- predisporre, inviare e accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
 - tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. in errore;
 - richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa;
 - promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
 - affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policies e procedure aziendali.
- Con riferimento all'acquisto di beni e servizi e consulenze, selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali *outsourcer*), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale, la Società conforma le proprie azioni ai seguenti principi:

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- coloro che operano presso la Società sono tenuti ad agire in conformità ai principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti che intrattengano rapporti con la P.A. devono essere debitamente autorizzati e i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- l'incarico di collaborazione o consulenza esterne, conferito a soggetti terzi, deve essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto, nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- il compenso dovrà essere ragionevole, basato sulla natura e proporzionato ai servizi effettivamente forniti e in ogni caso l'attività oggetto della consulenza dovrà essere idoneamente documentata;
- la scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, al fine della miglior realizzazione dell'incarico. In tal senso la Società ritiene opportuno, ove possibile, procedere alla scelta di consulenti sulla base di più offerte. Ove ciò non sia possibile (o per la natura dell'incarico o per le particolari caratteristiche, qualità e professionalità del Consulente), se ne dovrà dare atto nella eventuale comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- ogni atto compiuto nell'ambito della presente Attività Sensibile deve essere adeguatamente formalizzato e giustificato e non dovrà essere in alcun modo tale da, influenzare illecitamente il giudizio o la condotta di qualsiasi incaricato della PA e, analogamente, influenzarne qualsiasi azione o decisione o trarre in alcun modo un vantaggio. In tal senso, la Società assume l'impegno (in linea di principio) di non conferire mandati o incarichi di consulenza a parenti (entro il 2° grado) di dipendenti e/o collaboratori di Autorità, Società municipalizzate o P.A. centrali e/o locali. Nel caso in cui per la natura dell'incarico o per particolari caratteristiche professionali richieste la Società individui come consulente uno dei soggetti di cui sopra, ne dovrà dare atto e giustificazione all'OdV;
- l'intero processo deve essere tracciato in ogni sua fase, sia a livello informatico sia documentale, così che le attività svolte possano essere ricostruite, nonché coerenti e congrue;
- la funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

In ogni caso, è vietato realizzare e/o di concorrere a realizzare comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti. Quindi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è vietato:

- assegnare incarichi di consulenza e incarichi professionali in assenza di autorizzazioni alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità, qualità e convenienza del bene o servizio fornito;
- procedere all'attestazione di regolarità in fase di ricezione dei servizi in assenza di un'attenta valutazione di merito e di congruità in relazione al bene/servizio ricevuto;
- procedere all'autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di una verifica circa la congruità della prestazione rispetto ai termini contrattuali;
- procedere all'autorizzazione del pagamento di parcelle in assenza di un'attenta valutazione del corrispettivo in relazione alla qualità del servizio ricevuto;
- effettuare pagamenti in favore di fornitori della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale in essere con gli stessi.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

➤ In merito alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF):

- improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere una condotta conforme con quanto previsto dalla normativa primaria e regolamentare tempo per tempo vigenti;
- quando richiesto, fornire le informazioni e i documenti richiesti senza reticenze o omissioni volontarie, garantendo la correttezza e la veridicità degli stessi e assumendo una condotta collaborativa in sede di ispezione, verifica o accertamento da parte della P.A. o di una Autorità di Vigilanza;
- segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

Inoltre è fatto divieto di:

- predisporre, inviare e/o accettare documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la P.A. o l'Autorità di Vigilanza in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla P.A. o all'Autorità di Vigilanza a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute al fine di influenzarne illecitamente atti o comportamenti;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della P.A. stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- alterare il funzionamento di strumenti informativi e/o telematici eventualmente utilizzati nell'adempimenti di obblighi nei confronti della P.A., con ciò cagionando alla stessa un danno.

➤ Con riferimento alla gestione della selezione e assunzione del personale, la Società opera seguendo i seguenti principi:

- la condotta di chi opera all'interno della Società è fondata sui principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tutti i soggetti coinvolti nel processo devono essere debitamente autorizzati;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il relativo contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati. Non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato a livello documentale, così che le attività svolte siano documentate, coerenti e congrue. La funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

➤ Ai fini delle gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici, la Società conformerà le proprie azioni ai seguenti principi:

- coloro che operano all'interno della Società sono tenuti a improntare la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- i soggetti coinvolti nel processo che hanno la responsabilità di firmare atti o documenti con rilevanza all'esterno della Società devono essere appositamente incaricati e, in particolare, tutte le erogazioni di fondi devono essere approvate dai soggetti titolari di tale facoltà in base al sistema di poteri e deleghe vigente e applicato tempo per tempo;
- qualora venisse previsto per l'espletamento dell'attività il coinvolgimento di collaboratori o consulenti esterni, questo dovrà essere formalizzato per iscritto ed il relativo contratto dovrà contenere apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al Decreto nonché condivisione dei principi di cui al Codice Etico. Il contratto dovrà essere stipulato in conformità ai principi ed alle procedure aziendali in tema di conferimento di mandati;
- non è consentito riconoscere compensi in favore di tali collaboratori o consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto. Il corrispettivo deve essere congruo ed il servizio reso documentato o documentabile;
- l'intero processo in ogni sua fase deve essere tracciato, sia a livello informatico sia documentale, così che le attività svolte possa essere ricostruito, risultando coerenti e congrue;
- la funzione responsabile archiverà e conserverà la relativa documentazione in adempimento alla relativa procedura aziendale;
- l'individuazione dei soggetti cui destinare la liberalità o la sponsorizzazione deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza. Quindi, la valutazione sull'opportunità o meno di procedere con l'erogazione, deve essere basata su un'attività di analisi e screening sul soggetto richiedente o al quale viene erogata la liberalità, così da rendere trasparente e documentabile il processo decisionale e in modo da approfondire le caratteristiche e qualità del soggetto destinatario;
- l'elenco dei soggetti che sono destinatari di omaggi o liberalità viene trasmesso all'Organismo di Vigilanza, il quale può fare tutti gli approfondimenti e le verifiche che ritiene opportuni.

In ogni caso è vietato realizzare e/o concorrere a realizzare comportamenti che possano condurre alla commissione dei reati qui descritti e quindi è fatto divieto di:

- predisporre e inviare, così come accettare, documenti consapevolmente incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la PA in errore;
- richiedere o indurre i soggetti appartenenti alla PA a trattamenti di favore ovvero omettere informazioni dovute, al fine di influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa;
- promettere o corrispondere utilità e/o vantaggi, siano esse somme di denaro, doni, prestazioni al di fuori di quanto di prassi, al fine di promuovere o favorire gli interessi della società o influenzare illecitamente atti o comportamenti della PA stessa o degli enti eroganti e/o di controllo;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati all'art. 25 del D. Lgs 231/2001, commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 D. Lgs 231/2001, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs 231/2001 e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs 231/2001.

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2 del D. Lgs 231/2001.

4. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

I reati di cui all'art. 24-bis del Decreto hanno come presupposto:

- il possesso o la disponibilità di documenti informatici pubblici o privati) aventi efficacia probatoria (per tali intendendosi qualunque rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti);
- la possibilità di accedere a sistemi informatici o telematici protetti da misure di sicurezza, o in generale, a sistemi informatici o telematici appartenenti a soggetti terzi ed alle relative informazioni.

4.1. Le fattispecie di reato

Le ipotesi di reato che consistono in falsità su documenti informatici aventi efficacia probatoria potrebbero comportare una responsabilità della Società ove poste in essere dai destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o vantaggio della Società stessa.

Nello specifico, l'**art. 491-bis c.p.** prevede che se le falsità previste e punite all'interno del Titolo VII "*Dei delitti contro la fede pubblica*", Capo III "*Della falsità in atti*" del Codice Penale riguardano un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici. In particolare, si tratta dei reati di:

➤ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero.

➤ Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che nell'esercizio delle sue funzioni commette una contraffazione o alterazione di certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

➤ Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni penali in capo al pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.)

Commette tale reato il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.)

Commette tale reato chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità materiale commessa dal privato (art. 482 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi compie falsità materiali in atti pubblici, certificati o autorizzazioni amministrative, o in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di tali atti.
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)

Tale ipotesi di reato prevede sanzioni di natura penale in capo a chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Tale reato sanziona chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.)

Tale reato sanziona il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.)

In base al reato in esame, ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli previsti dall'art. 487 del codice penale, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici.
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato in esame sanziona chiunque senza essere incorso nella falsità, fa uso di un atto falso.
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Tale reato sanziona chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero, o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri.

➤ Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni già menzionate nel presente paragrafo, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

➤ Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (art. 493 c.p.)

In base al reato in esame le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

L'articolo 24-bis del Decreto contempla ulteriori reati la cui commissione da parte dei Destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o vantaggio della Società potrebbe comportare una responsabilità per la Società stessa. Si tratta dei reati di seguito indicati.

Reati annoverati nell'art. 24-bis del D. Lgs. 231/2001	
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter codice penale)	Risponde del reato in esame chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater codice penale)	Tale norma punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater codice penale)	Commette il delitto in esame (i) chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e (ii) chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle predette comunicazioni.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies codice penale)	La norma prevede che commette il reato chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis codice penale)	Commette tale reato chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter codice penale)	Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater codice penale)	Il delitto in esame è commesso da chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-quater. 1 codice penale)	Commette tale delitto chiunque commette un fatto diretto a danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies codice penale)	Il reato in esame sanziona chiunque commette un fatto di cui all'articolo 635-quater, che sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies codice penale)	Commette il reato in esame il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri in ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

L'art. 24-bis prevede inoltre tra i reati rilevanti ai sensi del decreto il delitto di cui all'art. 1, comma 11, D. L. 21 settembre 2019, n. 105 (violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica), commesso da chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) o al comma 6, lettera a) o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

4.1.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato III: delitti informatici e trattamento illecito dei dati”**.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione i seguenti ulteriori principi:

- nell'ambito della *gestione sicurezza informatica*:
 - analisi del rischio IT e definizione dei requisiti di sicurezza informatica;
 - gestione accessi risorse informatiche;
 - gestione normativa e architettura di sicurezza informatica;
 - progettazione e realizzazione soluzioni di sicurezza informatica;
- nell'ambito della *gestione della sicurezza fisica*:
 - gestione protezione di aree e locali ove si svolge l'attività;
 - gestione sicurezza dei sistemi periferici.

La Società definisce e applica inoltre le seguenti linee guida:

1. Definizione di precisi livelli autorizzativi nell'ambito di ciascuna fase operativa caratteristica del processo. In particolare:
 - la gestione delle abilitazioni avviene tramite la definizione di profili abilitativi, cui corrispondono le necessarie abilitazioni in ragione delle funzioni svolte all'interno della Società;
 - le variazioni al contenuto dei profili sono eseguite dalle funzioni della Società deputate al presidio della sicurezza IT, su richiesta delle funzioni interessate. La funzione richiedente deve comunque garantire che le abilitazioni informatiche richieste siano coerenti con le mansioni lavorative svolte;
 - ogni utente ha associato un solo profilo abilitativo in relazione al proprio ruolo aziendale, nel rispetto del principio del minimo privilegio. In caso di trasferimento o di modifica dell'attività dell'utente, viene attribuito il profilo abilitativo corrispondente al nuovo ruolo assegnato.
2. Segregazione dei compiti: le attività di implementazione e modifica dei *software*, gestione delle procedure informatiche, controllo degli accessi fisici, logici e della sicurezza del software sono organizzativamente demandate ad una funzione della Società differente rispetto agli utenti, a garanzia della corretta gestione e del presidio continuativo sul processo di gestione e utilizzo dei sistemi informativi.
3. Attività di controllo: la gestione e l'utilizzo di sistemi informativi della Società sono soggette a controlli tesi a garantire la tracciabilità delle modifiche apportate alle procedure informatiche, la rilevazione degli utenti che hanno effettuato tali modifiche e di coloro che hanno effettuato i controlli sulle modifiche apportate. Le principali attività di controllo previste dalle *policy* interne in materia di sicurezza informatica sono le seguenti:
 - utilizzo di password per limitare gli accessi al sistema e monitorare gli accessi alle applicazioni;
 - periodica revisione degli utenti e dei profili abilitativi;
 - periodica revisione delle licenze relative ai software utilizzati dagli utenti, ove coperti da diritti di privativa industriale di terzi;
 - sistematico monitoraggio degli accessi e dell'utilizzo delle risorse da parte degli utenti dei sistemi informativi;
 - protezione di tutti i server e le workstation della Società (postazioni fisse e portatili) contro potenziali attacchi esterni attraverso l'utilizzo di sistemi anti-intrusione e di software antivirus costantemente aggiornati;
 - esecuzione di operazioni di backup periodico dei dati al fine di evitare perdite di dati;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- installazione del software nelle workstation della Società (postazioni fisse e portatili) e nei server a cura di soggetti dotati di specifiche abilitazioni;
- verifica delle violazioni di sicurezza.

4. Tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali:

- il processo decisionale, con riferimento all'attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici, è garantito dalla completa tracciabilità a sistema;
- tutte le operazioni correttive effettuate tramite sistema (ad esempio rettifiche contabili, variazioni dei profili utente, ecc.) sono tracciabili attraverso la sistematica registrazione degli eventi;
- al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni delle scelte effettuate, ciascuna Struttura è responsabile dell'archiviazione e della conservazione della documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o elettronica.

Nell'ambito di tale attività, la Società si conforma ai seguenti principi di comportamento:

- coloro che operano all'interno di TIMFin S.p.A. improntano la propria condotta ai principi generali contenuti nel Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- le strutture informatiche coinvolte nel processo devono predisporre e mantenere il censimento degli applicativi e/o dei loro specifici *software* in uso;
- i soggetti coinvolti nel processo devono essere appositamente incaricati;
- ogni dipendente è responsabile del corretto utilizzo delle risorse informatiche che gli sono assegnate (es. *personal computer* fissi o portatili), che devono essere utilizzate esclusivamente per l'espletamento della propria attività. Tali risorse devono essere conservate in modo appropriato e la Società dovrà essere tempestivamente informata di eventuali furti o danneggiamenti;
- qualora sia previsto il coinvolgimento di soggetti terzi nell'interconnessione/utilizzo dei *software* della Pubblica Amministrazione, i contratti con tali soggetti devono contenere apposita dichiarazione di conoscenza e di rispetto della normativa di cui al Decreto;
- la corresponsione di onorari o compensi a collaboratori o consulenti esterni eventualmente coinvolti è soggetta ad un preventivo visto rilasciato dalla funzione competente a valutare la qualità della prestazione e la conseguente congruità del corrispettivo richiesto. In ogni caso non è consentito riconoscere compensi in favore di collaboratori o consulenti esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o svolto.

Inoltre, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, utilizzare strumenti *software* e/o *hardware* per intercettare, falsificare o alterare il contenuto di documenti informatici.

5. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER DEL DECRETO)

5.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 24-ter del D. Lgs. 231/2001	
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	<p>Ai sensi dell'art. 416 c.p., sono puniti coloro che costituiscono, promuovono, organizzano nonché coloro che partecipano ad un'associazione tra tre o più persone volta a commettere più delitti.</p> <p>Ai fini della punibilità per il reato associativo è sufficiente che lo scopo dell'associazione sia la commissione di una pluralità di delitti di qualunque tipo, indipendentemente dall'effettiva commissione degli stessi e della partecipazione di tutti gli associati alla commissione di tutti o di alcuni di essi.</p>
Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)	<p>La norma richiamata punisce coloro che fanno parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone e coloro che la promuovono, dirigono o organizzano.</p> <p>Un'associazione è di tipo mafioso <i>“quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”</i> (art. 416 bis c.p.). Sono irrilevanti sia la denominazione con cui viene generalmente designata l'associazione sia la sua nazionalità dei soggetti che ne fanno parte, nonché dove operi principalmente.</p> <p>La norma prevede alcune ipotesi aggravate di associazione mafiosa, ossia nel caso in cui la stessa abbia carattere armato e venga utilizzato da parte degli associati del prezzo, del prodotto o del profitto di delitti, allo scopo finanziare le attività economiche di cui gli stessi associati intendono assumere o mantenere il controllo.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>La Società potrebbe essere ritenuta responsabile per il reato in esame qualora dolosamente ometta verifiche relative all'accertamento dell'estraneità di consulenti, fornitori e collaboratori da associazione a delinquere di stampo mafioso.</p>

In base all'operatività della Società e tenendo in considerazione gli elementi costitutivi dei reati di cui all'art. 24-ter del Decreto, nell'ambito del presente Modello di Organizzazione e Gestione rilevano le fattispecie di cui sopra.

Quanto agli altri reati indicati nell'art. 24-ter del Decreto, si è valutato che, considerata l'operatività di TIMFin, siano di remoto rischio di commissione, fermo restando che, se commessi, possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto. Tali fattispecie sono le seguenti:

- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal D. Lgs. 202/2016);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma. 2, lett. a, numero 5, c.p.p.).

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Considerazioni generali sull'art. 24-ter del Decreto

Il reato di cui all'art. 416 c.p. si caratterizza per l'autonomia dell'incriminazione rispetto agli eventuali reati commessi in attuazione dell'accordo che ha determinato l'associazione, cosicché tali delitti (ivi comprese fattispecie che non sono annoverate nel catalogo di cui al D. Lgs. 231/2001, ma possono essere commesse in forma associativa) concorrono con quello di associazione per delinquere e, anche se non commessi, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 c.p.

In tale contesto, nello svolgimento dell'attività di *risk assessment*, la Società ha tenuto in debita considerazione tale profilo eseguendo una valutazione globale dell'operatività di TIMFin, da cui è emerso che l'apparato procedurale vigente (inteso in senso complessivo) e i principi stabiliti nel Codice Etico costituiscono presidi idonei a prevenire condotte riconducibili al perimetro di applicazione dell'art. 416 c.p.

Ciò nonostante, in sede di mappatura dei rischi, al fine di dare effettività alla valutazione granulare svolta, sono state enucleate alcune specifiche attività, in cui si concentra maggiormente il rischio che vengano commessi i reati in esame, individuate nel documento **“Allegato IV: delitti di criminalità organizzata”**.

5.1.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato IV: Delitti di criminalità organizzata”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le stesse regole di condotta e gli stessi principi posti a presidio delle medesime attività sensibili avendo riguardo alla commissione degli altri reati per cui rilevano.

6. REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

6.1. Le fattispecie di reato

L'art. 25-ter del Decreto prende in considerazione la maggior parte dei reati societari. Gli interessi generali che tali previsioni intendono prevenire sono la trasparenza dei documenti contabili e delle attività che rientrano nella gestione societaria, nonché la corretta informazione ai soggetti estranei al *management* aziendale.

Di seguito, sono elencate le singole fattispecie contemplate nell'art. 25-ter del Decreto che sono state valutate come rilevanti per l'attività svolta dalla Società e le relative modalità di commissione.

Reati annoverati nell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001	
False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	<p>Fuori dai casi di cui all'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori rispondono del reato di false comunicazioni sociali quando, al fine di conseguire un ingiusto profitto consapevolmente (i) espongono nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni sociali previste dalla legge fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri (i soci o il pubblico) in errore.</p> <p>La stessa pena (reclusione da uno a cinque anni) si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<p>False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)</p>	<p>Quanto all'art. 2622 c.c., la norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero (ii) omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.</p> <p>La norma specifica che alle società sopra identificate sono equiparate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. <p>Le disposizioni di cui all'art. 2622 c.c. si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p> <p>Sono fattispecie punibili l'esposizione di fatti materiali falsi, anche quando tali fatti sono oggetto di valutazione, l'omissione di informazioni obbligatorie per legge. Sono invece escluse dall'ambito di applicazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. le comunicazioni a destinatario individuale, le comunicazioni interorganiche e le comunicazioni rivolte ad altre società collegate o del medesimo gruppo.</p>
<p>Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</p>	<p>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</p>
<p>Impedito controllo (art. 2625, comma 2 c.c.)</p>	<p>Tale reato sussiste in capo agli amministratori che, occultando documenti o ponendo in essere altri idonei artifici, impediscono o ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo che la legge attribuisce ai soci o ad altri organi sociali a ciò predisposti, comportando un danno ai soci.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p> <p>Poiché la condotta può consistere non solo nell'occultamento di documenti, ma anche in altri artifici, in tal caso occorre che essa sia caratterizzata dalla frode.</p>
<p>Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)</p>	<p>È un reato proprio degli amministratori, i quali, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale (unica esimente), restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.</p>
<p>Illegale ripartizioni degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, tale fattispecie si realizza quando gli amministratori (i) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero (ii) ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.</p>
<p>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società</p>	<p>Il reato consiste nell'acquisto o sottoscrizione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, con ciò cagionando una lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

controllante (art. 2628 c.c.)	Tale fattispecie è posta a protezione dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale quale strumento di garanzia dei creditori e, a tal fine, la normativa civilistica prevede che le società a responsabilità limitata che in nessun caso possano acquistare o accettare in garanzia partecipazioni proprie ovvero accordare prestiti o fornire garanzia per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. Tale reato è proprio degli amministratori, fatta salva la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti interessati. Causa estintiva del reato è la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	Commettono tale reato gli amministratori che, violando le disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, cagionando un danno agli stessi attraverso le seguenti operazioni societarie: <ul style="list-style-type: none"> - riduzioni del capitale sociale; - fusioni con altre società; - scissioni. È un reato proprio degli amministratori, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti, ed è considerata causa estintiva del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.
Omessa comunicazione sul conflitto di interesse (art. 2629 -bis c.c.)	Tale reato è proprio: <ul style="list-style-type: none"> • dell'amministratore o del componente del Consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche, ovvero • di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D. Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D. Lgs. 21 aprile 1993 n. 124. Il reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma 1 c.c. in materia di conflitto di interessi se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	Si realizza tale ipotesi di reato quando gli amministratori o i soci conferenti, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante le seguenti condotte: <ul style="list-style-type: none"> • attribuzione di azioni o quote per una somma inferiore al loro valore nominale; • sottoscrizione reciproca di azioni o quote; • sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. È un reato proprio degli amministratori e dei soci conferenti, salvo la responsabilità a titolo di concorso di altri soggetti.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	Tale reato si configura quando i liquidatori ripartiscono i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme per soddisfarli, cagionando un danno ai creditori stessi. Soggetti attivi possono essere i liquidatori, eventualmente in concorso con i soci. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)	La legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante " <i>Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione</i> " ha ampliato il novero dei reati presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/01 introducendo la lettera <i>s-bis</i> al comma 1 dell'art. 25-ter., in cui è previsto il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. In particolare, la commissione di tale reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, il soggetto che opera presso l'ente, attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità e anche per interposta persona, corrompe " <i>amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati [...] chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo</i> " o " <i>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza</i> " dei soggetti di cui sopra, al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà loro spettanti.
Induzione alla corruzione tra	La commissione di tale fattispecie di reato può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente, sussistendone gli altri presupposti previsti dal Decreto, in primo luogo, qualora:

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<p>privati (art. 2653-bis c.c.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • il soggetto che opera presso l'ente medesimo, prometta denaro o qualsiasi altra utilità non dovuta a “amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati [...] chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo” o “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” dei soggetti di cui sopra, • al fine di far compiere loro atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio e/o degli obblighi di fedeltà loro spettanti, • qualora tale offerta e/o promessa non venga accettata. <p>In secondo luogo, la responsabilità dell'ente può essere integrata qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci, i liquidatori dell'ente, chi svolge all'interno di esso attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa, una dazione di denaro e/o di altre utilità, • al fine di compiere e/o omettere il compimento di un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, • qualora tale sollecitazione non venga accettata.
<p>Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</p>	<p>Commette il reato in esame chiunque, utilizzando atti simulati o fraudolenti, determina la formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte.</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p> <p>Le condotte punibili possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo di azioni o quote non collocate; - l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome; - ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; - non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; - falsificazione del numero degli intervenuti. <p>Perché di tale reato possa rispondere la società ai sensi del Decreto, questo deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.</p>
<p>Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</p>	<p>Il reato punisce la condotta di chiunque diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati o per i quali non è stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.</p>
<p>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)</p>	<p>Il reato punisce la condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei sindaci e dei liquidatori di società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità (previste in base alla legge), al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, (i) espongono fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, (ii) occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.</p>
<p>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D. Lgs. 19/2023)</p>	<p>Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 19/2023 stesso, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

➤ **Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.**

I reati di false comunicazioni sociali sono reati propri, che possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge e quindi il reato sussiste se almeno uno di tali soggetti ne è consapevole.

In particolare, rilevano i seguenti soggetti anche quando, pur non rivestendo la qualifica indicata, esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (art. 2639 c.c.): amministratori, sindaci, soggetto incaricato della revisione legale dei conti, direttori generali, liquidatori.

La formazione dei documenti (in particolare redazione del bilancio e tenuta della contabilità), la cui veridicità viene tutelata dalle norme in esame, nella maggioranza dei casi è il risultato di un processo articolato, in cui sono coinvolti soggetti diversi da coloro che poi adottano e sottoscrivono la comunicazione sociale ovvero preposti alla redazione dei documenti contabili.

Ciò significa che il bilancio si forma mediante un'attività che implica:

- la trasmissione dei dati necessari da parte delle varie funzioni aziendali alla funzione amministrativa;
- la rilevazione contabile dei fatti aziendali effettuata dal settore amministrativo, detentore delle tecniche contabili necessarie per una corretta appostazione delle rilevazioni.

Le modalità di manifestazione del reato sono diverse. A titolo meramente esemplificativo, si richiamano:

- utilizzo di prestazioni di servizio fittizie o emissione di fatture false per prestazioni di servizio;
- incassi realizzati e non contabilizzati;
- acquisto fittizio di beni o servizi;
- scorretta gestione dei flussi finanziari all'interno del gruppo;
- operazioni volte ad aggirare le norme sulla consistenza del capitale sociale;
- falsità dipendenti da stime richieste dalla legge.

Pertanto, le fasi critiche su cui occorre prevedere un particolare controllo sono:

- comunicazione dei dati;
- elaborazione dei dati e predisposizione dei documenti e delle comunicazioni sociali;
- adozione delle comunicazioni sociali.

➤ **Considerazioni sulle possibili modalità di commissione dei reati di corruzione tra privati e istigazione**

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili rispetto al delitto di corruzione tra privati e di induzione alla corruzione tra privati.

Premesso il generale divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di "corruzione tra privati" e di "istigazione alla corruzione tra privati", così come definiti, rispettivamente dagli artt. 2365 e 2365-bis c.c., i Destinatari del Modello devono altresì astenersi dal:

- promettere o effettuare dazioni indebite di denaro o altra utilità;
- sollecitare per sé o per altri una promessa o dazione di denaro o altra utilità;
- distribuire omaggi e regalie eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare e/o sollecitare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- effettuare e/o sollecitare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore esterno.

Quindi, ogni accordo con terze parti deve essere:

- formalizzato per iscritto e dettagliare le condizioni del rapporto;
- sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici.

I contratti devono contenere:

- clausole standard al fine del rispetto del Decreto e del Codice Etico;
- apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al Decreto e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato normativo;
- apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto (es. clausole risolutive espresse, penali).

6.1.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato V: reati societari”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta relative alle varie attività sensibili.

- Premesso che ogni area e funzione aziendale è coinvolta e deve collaborare con correttezza e trasparenza alle attività di formazione del bilancio della Società, fornendo documentazione completa e veritiera, alla luce delle specifiche caratteristiche delle condotte delittuose e dell'analisi delle attività poste in essere dalla Società, per la gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie, dei report e delle altre comunicazioni richieste dalla legge, si individuano più specificatamente le seguenti funzioni e relative Attività Sensibili potenzialmente coinvolte nella commissione dei reati in esame:
 - improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico e di Condotta, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei doveri;
 - tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico e di Condotta;
 - non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

È vietato realizzare/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- distribuire, promettere e omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine della Società o comunque non conformi alle specifiche procedure aziendali;
- effettuare promesse di assunzione o assunzioni in favore di soggetti segnalati dall'interlocutore/referente privato.

➤ In merito alla gestione dei rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate, vigono i seguenti principi di comportamento:

- improntare la propria condotta ai principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza, nonché ai principi contenuti all'interno del Corporate Defense Model;
- redigere i contratti e gli accordi intercompany e con parti correlate in forma scritta per garantire la definizione ed esplicitare la ripartizione delle responsabilità e delle attività operative, di controllo e di supervisione tra i contraenti, nonché definire e condividere le modalità e le procedure con cui viene erogato il servizio;
- pattuire corrispettivi coerenti con le condizioni ed i prezzi di mercato, assicurando la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con le altre società del Gruppo per garantire la sana gestione della Società.

In ogni caso è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

➤ Quanto alla gestione dei rapporti con gli organi sociali incaricati di svolgere attività di controllo e con la Società di revisione, la Società si conforma ai seguenti principi di comportamento:

- coloro che operano all'interno della Società sono tenuti ad agire secondo i principi generali di cui al Codice Etico, con particolare riferimento ai principi della trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- devono essere puntualmente trasmesse le comunicazioni periodiche agli organi di controllo e tempestivamente riscontrate le richieste/istanze pervenute dagli stessi;
- il management e i dipendenti che, a qualunque titolo, siano coinvolti in una richiesta di produzione di documenti o di informazioni da parte degli organi di controllo pongono in essere comportamenti improntati alla massima correttezza e trasparenza e non ostacolano in alcun modo le attività di controllo e/o vigilanza e/o di revisione;
- i dati ed i documenti devono essere resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere;
- deve essere garantita la tracciabilità di tutto il processo di controllo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali mediante la sistematica formalizzazione e verbalizzazione delle attività di verifica e controllo del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e del Collegio Sindacale e la verifica e conservazione delle dichiarazioni di supporto inerenti ai contenuti dei documenti contabili rilasciati al soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- ciascuna funzione aziendale è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione formalmente prodotta e/o consegnata agli organi di controllo o vigilanza, ivi inclusa quella trasmessa in via elettronica.

In ogni caso, è fatto divieto di porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto e, più in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di:

- esibire documenti e dati incompleti e/o comunicare dati falsi o alterati;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre gli organi di controllo in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- promettere o versare somme di denaro ai membri del Collegio Sindacale e/o al soggetto incaricato della revisione legale dei conti con la finalità di promuovere o favorire interessi della Società;
- evitare il conferimento o la semplice promessa del conferimento di incarichi alle società di revisione o ai suoi membri in potenziale conflitto di interessi con la funzione dalla stessa incaricata della revisione contabile o tale da influenzare illecitamente il giudizio o la condotta della società di revisione stessa.

➤ Con riferimento alla gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni), vigono le seguenti regole di condotta:

- operare secondo i principi della trasparenza, della puntualità e del rigoroso rispetto della normativa tempo per tempo vigente, instaurando con la P.A. rapporti fondati sulla collaborazione e il riconoscimento del ruolo istituzionale e delle previsioni di legge esistenti in materia;
- elaborare i dati e i documenti rispettando le scadenze e le tempistiche previste dalla normativa pro tempore vigente, così da rappresentare in modo veritiero e corretto tutte le operazioni amministrativo-contabili.

Viene espressamente vietato fornire alla Pubblica Amministrazione dati e documenti incompleti, non chiari e/o che riportano informazioni false, anche intervenendo con alterazioni o modificare i documenti oggetto del rapporto contrattuale con la Pubblica Amministrazione.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

➤ Con riferimento selezione e gestione dei partner commerciali (rapporti contrattuali e commerciali), vigono le seguenti regole di condotta:

- nel processo di selezione dei dealer vengono applicati criteri di valutazione che consentano di valutarne l'onorabilità (avendo riguardo, a titolo esemplificativo, all'esistenza di condanne penali, anche attraverso la consultazione di banche) e l'attendibilità e affidabilità professionale;
- il processo di selezione è strutturato in modo da garantire la segregazione dei ruoli e assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale, conservando la documentazione a supporto.

Viene espressamente fatto divieto di:

- erogare a favore del *dealer* incentivi in denaro e disporre pagamenti, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati che possano arrecare vantaggio alla Società;
- effettuare promesse, offerte, elargizioni indebite, anche in via indiretta, di denaro o di altri benefici di qualsiasi natura, (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno) a favore dei dealer al fine di ottenere vantaggi indebiti per la Società o raccogliere informazioni non disponibili.

➤ Con riferimento alla gestione delle attività di recupero crediti, vigono le seguenti regole di condotta:

- assicurare che il processo con cui vengono gestiti gli adempimenti necessari sia trasparente e preveda la segregazione dei ruoli;
- garantire che le operazioni poste in essere vengano adeguatamente documentate, in modo da consentirne la tracciabilità e la verificabilità *ex post*.

Viene espressamente vietato:

- promettere o offrire indebitamente denaro o altri benefici di qualsivoglia natura (salvo omaggi che siano di modico valore ed in particolari occasioni dell'anno), al fine di ottenere indebiti vantaggi per la Società;
- richiedere e/o ricevere denaro o altre utilità non dovuti da parte della clientela per compiere o per omettere atti dovuti.

➤ Trovano applicazione le medesime regole di comportamento indicate al **paragrafo 3.2.1.** con riferimento alle seguenti aree/attività sensibili:

- **acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale;**
- **selezione e assunzione del personale;**
- **gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici; gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF).**

7. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25-QUINQUIES DEL DECRETO)

7.1. Le fattispecie di reato

Tra i reati previsti dall'art. 25-*quinquies* del D. Lgs. 231/2001, rileva in particolare quello previsto e punito dall'art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", che punisce le condotte di:

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- il reclutamento di manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso altri soggetti in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera, anche mediante il suo reclutamento, sottoponendola a condizioni di sfruttamento ed approfittando dello stato di bisogno della stessa.

Gli altri reati indicati dalla norma sono di remoto rischio di commissione, fermo restando che, se commessi, possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto. Nello specifico, si tratta di:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater);
- pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Posto che per buona parte dei reati di cui sopra il rischio di commissione è remoto, non può escludersi che nei locali aziendali o su computer aziendali venga conservato ad opera di Dipendenti o Collaboratori materiale pornografico minorile anche in forma di immagini virtuali, così integrandosi i reati di cui agli artt. 600-quater e 600-quater.1 c.p.

Al fine di prevenire anche queste ultime situazioni di rischio, TIMFin richiama i principi del Codice etico e le apposite policy sull'utilizzo dei beni aziendali di tipo informatico.

7.1.1. Aree ed Attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato VI: reati contro la personalità individuale”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne;
- verificare che nei contratti di appalto, trasporto, servizi e *outsourcing* in generale, l'impiego di soggetti con regolare permesso di soggiorno e che vi sia violazione delle disposizioni normative in materia;
- nella gestione del rapporto contrattuale con ogni Dipendente, si dovrà assicurare il costante rispetto delle disposizioni del CCNL applicato dalla Società e di tutte le norme di legge (con particolare riferimento all'orario di lavoro massimo, ai periodi di riposo, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie)
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

(fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno.

8. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)

L'art. 9 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 recante “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*” ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-septies.

Successivamente l'art. 25-septies è stato sostituito dall'art. 300 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 recante “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, che ha introdotto i seguenti reati tra le fattispecie che, ove poste in essere dai Destinatari del Modello Organizzativo nell'interesse o a vantaggio della Società, potrebbero comportare una responsabilità in capo alla Società.

8.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001	
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	Commette il delitto in esame chiunque cagiona per colpa la morte di una persona con condotte poste in essere in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e di quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.)	Tale reato è attribuito a chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima con violazione delle norme sulla disciplina sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si configurano i reati in esame quando la morte o la lesione grave o gravissima siano state causate colposamente dalla violazione della normativa volta a prevenire gli infortuni sul lavoro.

Considerazioni sulle possibili modalità di commissione di omicidio colposo e lesioni personali colpose

Sono entrambi reati colposi nei quali l'elemento soggettivo della colpa è dato dall'inosservanza delle norme precauzionali specificamente individuate e previste dalla legge nella normativa di riferimento. Il grado di diligenza richiesto è quindi quello della prevenzione della situazione pericolosa prevedibile. Soggetto attivo del reato è l'alta amministrazione nella sua qualità di datore di lavoro ovvero il soggetto a ciò delegato ai sensi di legge.

Per entrambi i reati in esame, secondo giurisprudenza consolidata, l'interesse della Società sarebbe *in re ipsa*, non potendosi configurare un effettivo interesse o vantaggio per la Società nella mera verifica dell'evento delittuoso.

8.1.1. Aree e attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento “**Allegato VII: reati in materia di sicurezza sul luogo di lavoro**”.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta relative alle varie attività sensibili:

- coloro che operano all'interno di TIMFin sono tenuti a improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza e trasparenza, tracciabilità e rispetto delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- monitorare il sistema di gestione salute e sicurezza sul lavoro e provvedere ad apportare le necessarie modifiche al mutare delle condizioni di rischio, predisponendo idonee misure di prevenzione e protezione e assicurando il costante aggiornamento dei presidi elaborati dalla Società alle vigenti disposizioni legislative;
- verificare il rispetto della normativa di riferimento e delle prescrizioni contrattuali previste nell'accordo di servizi sottoscritto con il provider esterno e, eventualmente, adottare le opportune misure correttive;
- assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, osservando le misure generali di tutela e valutando scrupolosamente il rispetto degli standard tecnico-strutturali relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro;
- adottare una condotta trasparente e collaborativa nei confronti degli enti preposti al controllo in occasione di ispezioni;
- effettuare tutte le necessarie attività di natura organizzativa (quali la gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza, delle consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza), di sorveglianza sanitaria, di informazione e formazione dei lavoratori, e di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori. In aggiunta a quanto precede, andranno altresì acquisite tutte le documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- favorire e promuovere la formazione interna relativa ai rischi connessi allo svolgimento delle attività, misure ed attività di prevenzione e protezione adottate, procedure primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- verificare che il Personale osservi le disposizioni di legge, la normativa interna e le istruzioni impartite dai responsabili delle funzioni coinvolte e utilizzi correttamente le apparecchiature, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e le altre attrezzature di lavoro;
- affidare incarichi a collaboratori o consulenti esterni eludendo i criteri di cui alle policy e procedure aziendali.

In ogni caso è vietato realizzare o collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

Al fine di prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e di tutelare l'igiene e la salute sul lavoro, la Società ha anche dato applicazione a quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008.

In particolare, l'art. 30 del decreto di cui sopra prevede che il modello di organizzazione per la tutela della salute e sicurezza aziendale, ai fini di una effettiva efficacia esimente, debba rispondere alle seguenti prerogative:

1. assicurare un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:
 - rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione;
 - attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - attività di sorveglianza sanitaria;
 - attività di informazione e formazione dei lavoratori;
 - attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
 - acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
 - periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
2. prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività elencate al precedente punto 1;
3. prevedere, in relazione alla natura, alle dimensioni dell'ente e all'attività svolta, un'articolazione di funzioni tale da assicurare le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio e l'esistenza di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
4. prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del sistema di sicurezza vigente e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando:
- sono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro;
 - in occasione di mutamenti nell'organizzazione;
 - nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

La Società rispetta tutti gli obblighi di legge in materia antinfortunistica e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, conformandosi in maniera dinamica e costante anche alle previsioni contenute nel D.Lgs. 81/2008.

Nello specifico, la Società ha provveduto a:

- esternalizzare mediante apposito contratto di servizi le attività relative alla gestione dell'Area in esame;
- disciplinare in maniera precisa e puntuale gli obblighi e le responsabilità in capo al provider esterno, prevedendo la possibilità di recedere dal contratto in caso di gravi disservizi.

9. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES DEL DECRETO)

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. del 21 novembre 2007, n. 231, il Legislatore ha dato attuazione in Italia alla Direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

All'interno del D. Lgs. 231/01 è stato inserito quindi l'art. 25-octies, che ha introdotto la punibilità dell'ente per i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (anche se compiuti in ambito nazionale) nei casi in cui dagli stessi derivi un vantaggio o un interesse per l'ente stesso.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

In un secondo momento, con la Legge 15 dicembre 2014, n. 186, in particolare l'art. 3, comma 5, il legislatore ha modificato l'art. 25-*octies*, con cui ha introdotto al comma 1 l'art. 648-ter c.p. “*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*” e l'art. 648-ter.1 c.p. “*Autoriciclaggio*” e modificato la rubrica dell'articolo stesso.

Poiché tali fattispecie delittuose possono essere compiute da chiunque (sono reati c.d. comuni) si il requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio va ritenuto escluso ogni qual volta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività di impresa svolta dell'ente.

In tal senso, l'art. 648-ter.1 c.p. “*Autoriciclaggio*” specifica al comma 4 come, salvo quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, “*non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale*”.

Quindi, l'attinenza di cui sopra può ravvisarsi nell'ipotesi di acquisto di beni produttivi provenienti da delitto o in caso di utilizzazione di capitali illeciti per l'aggiudicazione di un appalto.

Viceversa non è ravvisabile l'interesse o il vantaggio dell'ente nelle ipotesi in cui:

- il personale dell'ente acquisti beni che non abbiano alcun legame con l'esercizio di impresa in cui operano;
- l'impiego di capitali in attività economiche o finanziarie che esorbitano rispetto all'oggetto sociale (tale ultima considerazione non sembra però applicabile al delitto di autoriciclaggio, stante l'ampia formulazione della fattispecie).

Inoltre, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ovvero l'attività economica o finanziaria siano pertinenti alla specifica attività d'impresa, occorre comunque un accertamento nel concreto da parte del giudice circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per la Società.

Sulle fattispecie in esame è da ultimo intervenuto il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, recante “*Attuazione della direttiva (UE) del Parlamento e del Consiglio del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale*” (di seguito “**D. Lgs. 195/2021**”).

In particolare, il D. Lgs. 195/2021 ha modificato i reati previsti dall'art. 25-*octies* del Decreto come segue:

- per i reati di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) viene estesa la punibilità anche alle ipotesi in cui denaro, beni o altre utilità provengano anche da un delitto colposo;
- per tutti i reati di cui all'art. 25-*octies* del Decreto la punibilità viene estesa anche a denaro o cose che sono proventi di contravvenzioni, purché esse siano punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
- estensione della giurisdizione italiana ai fatti di Ricettazione e Autoriciclaggio commessi dal cittadino all'estero, senza più alcuna limitazione (ai sensi della modifica apportata all'art. 9, comma 4 c.p.).

9.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 25- <i>octies</i> del D. Lgs. 231/2001	
Ricettazione (art. 648 c.p.)	Fuori dei casi di concorso, commette il reato di ricettazione colui che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare. La norma prevede altresì la punibilità nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	<p>Si configura il reato di riciclaggio in caso di sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compimento in relazione ad essi di altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>Anche la fattispecie in esame si configura nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p>
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	<p>Al di fuori dei casi di concorso nel reato e delle ipotesi di riciclaggio e ricettazione, commette il reato in esame chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.</p> <p>La norma si applica anche nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p>
Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)	<p>L'articolo 648-ter.1 c.p. punisce chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p> <p>La norma si applica anche nell'ipotesi in cui il denaro o le cose provengano da contravvenzione, purché punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno e nel minimo a sei mesi.</p> <p>Il comma 4 esclude la punibilità per le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</p> <p>La fattispecie prevede poi delle attenuanti e delle aggravanti a seconda di alcune caratteristiche specifiche della condotta.</p> <p>Considerazioni sul reato di autoriciclaggio</p> <p>L'introduzione di tale fattispecie di reato all'interno del codice penale italiano costituisce un'importante innovazione del nostro ordinamento volta a recepire le sollecitazioni di numerosi organismi internazionali per contrastare la criminalità organizzata, l'evasione fiscale e la corruzione anche a livello internazionale. Tale innovazione supera il costante orientamento legislativo e giurisprudenziale indirizzato ad escludere la punibilità per le condotte di riciclaggio o di reimpiego poste in essere dall'autore o dal concorrente del reato presupposto, sulla scorta del fatto che le attività volte a nascondere, trasferire, occultare i profitti del reato costituiscono la naturale evoluzione della commissione del reato presupposto medesimo e, come tale, andrebbero inquadrate come un <i>post factum</i> non punibile.</p> <p>Ne è risultata una fattispecie che accorpa le condotte tipiche del riciclaggio e del reimpiego, poste a tutela dei beni giuridici del patrimonio, dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico.</p> <p>Scopo della norma è quello di impedire, da un lato, condotte atte ad ostacolare l'individuazione della provenienza delittuosa dei proventi dei reati presupposto e, dall'altro lato, evitare che gli autori o i concorrenti del reato presupposto possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "ripuliti".</p> <p>La formulazione letterale della norma è connotata da una notevole ampiezza dei contenuti tanto che alcuni requisiti appaiono allo stato di dubbia interpretazione, di talché occorrerà attendere gli sviluppi giurisprudenziali per una disamina esaustiva della fattispecie.</p>

9.1.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato VIII: reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e della

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

normativa (primaria e regolamentare) bancaria, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- rendere identificabili e monitorabili non solo i propri clienti, ma anche i partner commerciali, i fornitori e i consulenti dei quali si avvale, al fine di prevenire qualunque flusso finanziario che possa, anche indirettamente, provenire da un soggetto coinvolto in attività di riciclaggio di denaro di provenienza illecita;
- attuare sistemi di monitoraggio per verificare nel continuo che i destinatari che rivestono ruoli in aree sensibili alla commissione dei reati in esame operino sulla base della normativa e delle procedure interne vigenti ai fini della prevenzione degli stessi;
- prevedere che i pagamenti in favore della Società avvengano principalmente per via elettronica, bancaria o cartolare (attraverso, per esempio, bonifici e assegni);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- strutturare i processi aziendali in modo tale da garantire i principi di (i) tracciabilità delle operazioni eseguite, che consente di poterle ricostruire *ex post*, e (ii) il principio di *segregation of duties*;
- effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali;
- monitorare attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti contanti);
- prevedere l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di commissione di condotte commesse in violazione delle procedure e delle politiche aziendali relative ai reati in esame;
- offrire programmi di formazione del personale che opera in aree sensibili alla commissione del reato di riciclaggio.

In ogni caso è fatto divieto di:

- porre in essere/collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del D. Lgs.231/2001;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti in modo illecito.

➤ Con riferimento alla selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale nell'ambito dell'acquisto di beni, servizi e consulenze, ai fini della prevenzione dei reati in esame, trovano applicazione i seguenti ulteriori principi di comportamento:

- attuare procedure chiare e ben strutturate nella fase di selezione delle controparti contrattuali;
- documentare le fasi della richiesta di acquisto, selezione dei fornitori, emissione dell'ordine e impegno alla spesa, effettuazione della prestazione, fatturazione e autorizzazione al pagamento;
- documentare e conservare la documentazione predisposta e raccolta nel corso delle attività che vengono poste in essere nell'ambito di tale area sensibile (selezione del fornitore, richiesta di acquisto, autorizzazione alla spesa);
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- effettuare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali. Alla luce dell'introduzione del reato di autoriciclaggio e della già accennata ampiezza del suo campo di applicazione (nonché della apparente indeterminatezza di alcuni suoi requisiti), si ritiene più opportuno, in

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

ottica prudentiale, adottare sistemi di controllo e monitoraggio particolarmente attenti ed efficaci per tutti i flussi finanziari;

- monitorare attentamente le attività di tesoreria (rispetto alle soglie per i pagamenti contanti in primis);
- attuare regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- attivare programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Inoltre, è vietato:

- impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative della Società, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di reati, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita;
- riconoscere compensi che non trovano giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e, se esistenti, alla prassi vigenti nel settore in cui opera la Società;
- effettuare acquisti che non trovino giustificazione in una reale e provata esigenza della Società, impiegando denaro o altre utilità provenienti da reato al fine di occultarne la provenienza illecita.

In aggiunta alle azioni di cui sopra, la Società ha previsto che i pagamenti in suo favore debbano avvenire principalmente in via elettronica, bancaria o cartolare (bonifici, assegni).

In ogni caso è vietato realizzare o collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato considerate ai fini del Decreto.

In aggiunta a quanto precede, al fine di presidiare l'Area e le Attività Sensibili rispetto alla possibile commissione dei reati in esame, dovranno inoltre essere rispettate le eventuali ulteriori previsioni più specifiche contenute nelle procedure aziendali tempo per tempo vigenti.

10. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Con il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio sono state apportate modifiche al Codice Penale e al D. Lgs. 231/2001. In particolare:

- nel Codice Penale, è stato introdotto l'art. 493-*quater* e sono stati modificati l'art. 493-*ter* e l'art. 640-*ter* c.p.;
- nel D. Lgs. 231/2001 stato introdotto l'art. 25-*octies*.1, che disciplina i "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Pertanto, in caso di commissione dei reati indicati all'art. 25-*octies*.1, al ricorrere di tutti i presupposti ulteriori previsti dal D. Lgs. 231/2001, la Società può rispondere nel caso di:

- commissione dei reati di cui all'art. 493-*ter* c.p., 493-*quater* c.p. e 640-*ter* c.p., quest'ultimo quando aggravato dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 1);
- salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (comma 2).

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

10.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001	
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)	<p>La norma punisce chiunque, al fine di trarre un profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti.</p> <p>Viene punito, in particolare chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di pagamento o che abilitino al prelievo di denaro/acquisti di beni ovvero possiede cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</p> <p>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del c.p. per il delitto di cui sopra è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p> <p>Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 2, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.</p>
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)	<p>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede che venga punita la condotta di chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo (comma 1).</p> <p>Il successivo comma 2 stabilisce che, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 c.p.p. per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</p>
Frode informatica (art. 640-ter, comma 2 c.p.)	Rileva l'ipotesi in cui dalle condotte di cui all'art. 640-ter, comma 1 c.p. si determinano trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.
Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando ovvero di agevolare la commissione di uno o più reati di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.

L'art. 25-octies.1, comma 2 del Decreto prevede che, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, l'ente viene punito anche in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

10.1.1. Aree e attività sensibili alla commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "Allegato IX: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti".

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico e della normativa primaria e regolamentare) bancaria, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole, idonee a prevenire la commissione dei reati in esame nelle varie aree/attività sensibili mappate:

- l'utilizzo delle carte di credito o di pagamento e di qualsivoglia strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi (tra cui carte prepagate o bonifici elettronici) deve avvenire nel rispetto delle procedure vigenti (improntate a trasparenza, tracciabilità ex post e tassatività degli strumenti utilizzabili) e solo ed esclusivamente da parte di soggetti che a ciò siano autorizzati;
- in continuità con il presidio di cui al punto precedente e sempre in applicazione dei principi di trasparenza, tassatività e tracciabilità, i pagamenti, effettuati con qualsiasi mezzo rilevante ai sensi delle norme sopra richiamate, devono essere effettuati solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati in base al sistema di deleghe e procure vigenti;
- assegnare unicamente ai soggetti autorizzati all'esecuzione dei pagamenti le credenziali di accesso/di autenticazione per l'utilizzo degli Strumenti di pagamento diversi dal contante fornendo regole di comportamento da seguire al fine di evitare l'indebito utilizzo da parte di soggetti terzi;
- nel caso in cui i sistemi informatici dovessero essere utilizzati da soggetti che non sono inquadrati nella struttura della Società, tali soggetti devono essere debitamente ed espressamente autorizzati dalla Società stessa e devono garantire alla stessa la piena adesione ai principi, alle regole di comportamento alle procedure che regolano i processi aziendali in tale ambito.

Sono vietati i seguenti comportamenti:

- utilizzare carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi nel caso in cui la Società non sia titolare degli stessi o non abbia ricevuto espressa autorizzazione;
- utilizzare carte di credito o di debito o altri strumenti di pagamento messi a disposizione da fornitori o canali che non siano stati precedentemente valutati e accreditati dalla Società sulla base dei criteri con cui la Società è solita valutare qualsivoglia fornitore di beni e servizi (si richiamano sul punto tutti i principi e regole di condotta richiamate nei paragrafi precedenti);
- falsificare, alterare o cedere carte di credito o di pagamento o qualsiasi altro strumento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi;
- alterare i sistemi informatici/telematici della Società o di soggetti terzi o intervenire indebitamente sui dati, sulle informazioni o sui programmi utilizzati, trovando piena applicazione in tal senso tutte le regole e i presidi indicati a proposito dei delitti informativi e trattamento illecito di dati.

11. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25-NOVIES DEL DECRETO)

11.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001
Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, comma 1 lett. a-bis della L. n. 633/1941)
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n. 633/1941 comma 3)
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis, comma 1 della L. n. 633/1941)
Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis, comma 2, della L. n. 633/1941)
Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter della L. n. 633/1941)
Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies della L. n. 633/1941)
Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies della L. n.633/1941)

11.1.1. Aree ed attività sensibili al rischio che vengano commessi i reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato X: delitti in materia di violazione del diritto d'autore”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informatici e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- rispettare le procedure e le indicazioni fornite dalla Società per la gestione del sito internet e della directory di rete aziendale, individuando in modo preciso e conforme al principio di *segregation of duties* i soggetti che intervengono nei processi di cui sopra, che comprende anche la valutazione della documentazione e delle informazioni pubblicate;
- garantire l'accesso al sito internet (per le aree riservate) e alla directory di rete aziendale ai soli soggetti in possesso di specifiche credenziali di autenticazione;
- fornire, per quanto di propria competenza, alle figure aziendali interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli Enti connesse all'attività di configurazione del sito internet aziendale;
- verificare che non esistano altrui diritti d'autore nel caso di realizzazione di attività promozionali e di comunicazione.

Viene espressamente fatto divieto di:

- assumere condotte difformi rispetto alle indicazioni fornite dalla Società nelle procedure vigenti;
- utilizzare in qualsiasi forma e/o modo ed a qualsiasi scopo anche per uso personale opere dell'ingegno e/o materiali protetti dai diritti di autore e/o connessi, nonché da ogni diritto di proprietà intellettuale e/o industriale.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25-DECIES DEL DECRETO)

12.1. Le fattispecie di reato

L'unico reato previsto dall'art. 25-*decies* del Decreto è quello di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377- *bis* c.p.).

Tale norma prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, viene punito con la reclusione da due a sei anni chi, con violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

12.1.1. Aree e attività sensibili alla commissione del reato in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato XI: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informativi e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- osservare e conformare la propria condotta alle prescrizioni contenute all'interno del Codice Etico;
- rispettare i poteri autorizzativi e di firma vigenti presso la Società e formalizzare per iscritto deleghe, procure e accordi transattivi;
- effettuare dazioni di denaro ingiustificate e che non trovino un riscontro formale;
- rispettare le previsioni più contenute nelle procedure aziendali in essere presso TIMFin S.p.A.

13. REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

13.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 25- <i>undecies</i> del D. Lgs. 231/2001	
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/2006)	Il reato in esame (reato comune, la cui condotta può essere realizzata da chiunque nello svolgimento di attività industriali) si realizza quando sono integrate le seguenti condotte: <ul style="list-style-type: none"> - attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dalla legge di rifiuti con pericolosi (comma 1, lettera a) e pericolosi (comma 1, lettera b); - realizzazione o gestione una discarica non autorizzata (comma 3, primo periodo) anche per lo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3, secondo periodo); - attività non consentite dalla normativa dettata in materia di tutela dell'ambiente di miscelazione di rifiuti (comma 5); - deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni applicabili in materia di modalità e tempistiche (comma 6, primo periodo).
Violazione degli obblighi di	La fattispecie analizzata si realizza quando, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sono integrate le seguenti condotte (indicate al comma 4):

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<p>comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D. Lgs. 152/2006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - effettuare il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 del D. Lgs. 152/2006 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti, con applicazione della pena di cui all'art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni, prevista per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico) nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi; - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; - usare un certificato falso durante il trasporto.
<p>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/2006)</p>	<p>Il reato in esame si realizza quando sono integrate le seguenti condotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. In tal caso si applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 6); - uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Nel caso in cui vengano trasportati rifiuti pericoloso di applica la pena di cui all'art. 483 c.p. (comma 7, secondo e terzo periodo); - usare una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata durante il trasporto (comma 8, primo periodo), anche nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi (comma 8, secondo periodo).

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività di TIMFin, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- scarichi di acque industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
- inquinamento atmosferico (art. 279 D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152)
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257);
- traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs.n.202/2007, art. 9);

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

13.1.1. Aree ed attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Le aree e le attività sensibili della Società individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento "**Allegato XII: Reati ambientali**".

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, accanto ai presidi già descritti per la prevenzione dei delitti informativi e del trattamento illecito di dati, trovano altresì applicazione le seguenti ulteriori regole di condotta:

- coloro che operano all'interno della Società improntano la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento a quelli di legalità, correttezza, tracciabilità e trasparenza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione dei rifiuti;
- perseguire la politica ambientale della Società, con particolare riferimento ai seguenti principi:
 - impiego delle migliori tecnologie disponibili;
 - formazione, informazione e responsabilizzazione del personale interno e di tutti coloro che operano per conto della Società sulle tematiche ambientali e di sicurezza;
 - comunicazione a clienti, fornitori, cittadini ed istituzioni delle modalità di gestione del proprio sistema ambientale;
- affidare l'incarico della gestione del ciclo rifiuti a società con profilo e requisiti tali da garantire la conformità alla normativa ed ai principi sopra indicati;
- prestare la massima collaborazione con le società che gestiranno il ciclo rifiuti per la circolazione delle informazioni in modo tempestivo e corretto;
- vigilare e controllare l'operato delle società cui sia stata affidata la gestione del ciclo rifiuti.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, è fatto divieto di:

- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per favorire indebitamente la Società inducendo, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altre utilità;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare il giudizio/parere dei funzionari della Pubblica Amministrazione in sede di ispezioni/controlli/verifiche;
- adottare comportamenti contrari alla normativa vigente, anche mediante l'affidamento di incarichi a professionisti esterni e soggetti terzi, per influenzare indebitamente le decisioni le posizioni della Pubblica Amministrazione, circa lo svolgimento di attività che abbiano in riflesso sulla tutela dell'ambiente;
- chiedere o indurre la Pubblica Amministrazione a trattamenti di favore e/o ad omettere informazioni dovute, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società;
- realizzare e collaborare/dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano rientrare nelle fattispecie di reato rilevanti in base all'operatività della Società e ai fini del Decreto.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

14. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE (ART. 25-DUODECIES DEL DECRETO)

14.1. Il reato rilevante ai sensi dell'art. 25-duodecies del Decreto

Nella sua attuale formulazione, ai sensi dell'art. 25-duodecies, del Decreto assumono rilevanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001 le seguenti fattispecie:

- l'impiego alle proprie dipendenze da parte di un datore di lavoro di cittadini stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12 del D. Lgs. 286/1998);
- ai sensi del comma 12-bis, le pene sono aumentate (a) se i lavoratori occupati sono un numero superiore a tre, (b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa, (c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis, comma 3 c.p.

Gli altri reati indicati nella norma in esame che, seppure di remoto rischio di commissione in considerazione dell'operatività della Società, se commessi possono determinare l'insorgere della responsabilità ai sensi del Decreto, sono i seguenti:

- la promozione, la direzione, l'organizzazione, il finanziamento e il trasporto di stranieri attraverso atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio italiano (art. 12, comma 3 del D. Lgs. 286/1998, cui fanno seguito i commi 3-bis e 3-ter recanti l'indicazione delle ipotesi di aumento di pena);
- il favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permessi di soggiorno nel territorio dello Stato al fine di trarne ingiusto profitto (art. 12, comma 5 del D. Lgs. 286/1998).

14.1.1. Le Aree e le Attività sensibili al rischio di commissione del reato in esame

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato XIII: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le stesse regole e i medesimi principi elencati nei paragrafi precedenti a proposito delle aree sensibili, ossia:

- **gestione della scelta ed assunzione del personale;**
- **acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale.**

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

15. REATI TRIBUTARI (ART. 25-QUINQUIESDECIES DEL DECRETO)

15.1. Le fattispecie di reato

Reati annoverati nell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1 del D. Lgs. 231/2001	
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Il delitto in esame punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative alle imposte di cui sopra, elementi passivi fittizi.</p> <p>Nonostante il reato in esame preveda la punibilità per “chiunque” attui una dichiarazione fraudolenta, l'illecito di cui art. 2 del D. Lgs. 74/2000 risulta essere un “reato proprio”, poiché può nel concreto essere commesso unicamente da soggetti tenuti ad obblighi dichiarativi e liquidativi ai fini fiscali.</p> <p>Inoltre, si considera commesso nel momento in cui la dichiarazione sulle imposte sul reddito o sull'IVA viene concretamente presentata all'amministrazione finanziaria.</p> <p>Il reato in esame ha una struttura bifasica, articolandosi, a titolo esemplificativo, in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una prima fase in cui si verifica una condotta preparatoria alla commissione del reato, per esempio l'acquisizione o emissione di fatture per operazioni inesistenti; • una seconda fase di registrazione all'interno dei documenti contabili di una fattura per la prestazione medesima. <p>L'utilizzo di fatture non risulta l'unica modalità commissione, ma il delitto in esame può altresì configurarsi nell'ipotesi in cui la Società si avvalga di “altri documenti”, con ciò intendendo ulteriori documenti aventi valore probatorio analogo in base alle norme tributarie.</p> <p>Possono quindi assumere rilievo anche ricevute fiscali, note di credito, e documenti di trasporto.</p> <p>Ulteriore elemento costitutivo risiede nella inesistenza dell'operazione registrata, che può essere ravvisata nell'ipotesi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inesistenza oggettiva, che si concretizza ove la fattura si riferisca a operazioni mai effettuate (inesistenza assoluta), ovvero realizzata solo parzialmente, con ciò intendo prestazioni che indichino un corrispettivo maggiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto; • inesistenza soggettiva, integrata nel caso in cui le operazioni intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o in altro documento, con specifico riferimento all'interposizione fittizia. <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può configurarsi nell'ipotesi in cui vengano emesse fatture per forniture di beni e servizi non erogati o erogati solo parzialmente, permettendo così alla Società di annoverare nei registri contabili passività totalmente o parzialmente inesistenti. In particolare, alla luce delle attività sociali, possibili modalità di commissione del delitto possono consistere in fatturazioni per operazioni di sponsorizzazione non concretamente attuate, ovvero per spese di consulenza o fornitura, anche nei confronti della Controllante, non sostenute o sostenute per entità quantitativamente minori.</p> <p>Ulteriori ipotesi di dichiarazioni fraudolente possono altresì concretizzarsi nell'ipotesi in cui le operazioni si riferiscano a soggetti differenti da quelli indicati in fattura, ove tale condotta sia posta in essere al fine di evitare il versamento di imposte.</p>
<p>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Fuori dai casi previsti e puniti dal precedente art. 2 del D. Lgs. 74/2000, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici sussiste in capo a chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) compie operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente (ii) ovvero, avvalendosi di documenti falsi o di</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative alle predette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.

Il delitto in esame si configura unicamente ove ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:

- l'imposta evasa, per taluna delle singole imposte, è superiore a € 30.000,00;
- l'ammontare complessivo degli attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli attivi indicati in dichiarazione o, in ogni caso, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5% percento dell'ammontare dell'imposta medesima o, comunque, entro € 30.000,00.

Considerazioni sul reato in esame

Il delitto dichiarativo in esame si pone a completamento delle condotte fraudolente di cui all'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, sanzionando penalmente tutte quelle fattispecie idonee a frodare gli interessi erariali che siano poste in essere mediante ulteriori e differenti modalità che non consistano nell'utilizzo di fatture o di altri documenti aventi una rilevanza ai fini fiscali.

Inoltre, si fa rilevare che il reato in esame si considera commesso avvalendosi di documenti falsi nel caso in cui tali documenti siano registrati in scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione del reato in esame e delle conseguenti ipotesi sanzionatorie, nonché dell'insorgere della responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del Decreto, il comma 3 dell'art. 3 del D. Lgs. 74/2000 chiarisce come non costituiscano mezzi fraudolenti *"la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali"*, tracciando in tal senso una netta differenziazione tra il delitto in oggetto e l'illecito di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 del D. Lgs. 74/2000.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra e delle previsioni di cui all'art. 3 del D. Lgs. 74/2000, il reato in esame si considera integrato al ricorrere delle seguenti condotte:

- compimento di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di contratti per operazioni inesistenti sotto il profilo economico, ovvero riferite a soggetti diversi da quelli con cui il contratto è stipulato, ove tale condotta sia posta in essere con finalità fraudolente;
- utilizzo di documenti falsi, tra i quali possono essere annoverati perizie tecniche o attestati di varia natura acquisiti al fine di beneficiare di crediti d'imposta o di iperammortamenti previsti dalle disposizioni tributarie;
- ricorso ad altri mezzi fraudolenti, quali, a titolo esemplificativo, un mendace e fraudolento utilizzo dei sistemi informatici della Società per la tenuta della contabilità, al fine di trarre in inganno l'amministrazione finanziaria.

Al compimento di tali condotte è necessaria, ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 3 D. Lgs. 74/2000, la presentazione della dichiarazione all'amministrazione finanziaria, ovvero la tenuta e archiviazione di tali documenti ai

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

	<p>fini di prova nei confronti della medesima, non potendosi configurare l'ipotesi di dichiarazione infedele mediante artifici senza l'evasione dell'imposta e, in aggiunta, la frode deve superare le soglie dimensionali previste dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. 74/2000.</p>
<p>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p>	<p>La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, considerandosi come un unico reato l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per il periodo d'imposta, è inferiore ad euro centomila, la sanzione è applicata in misura ridotta</p> <p>Considerazioni sul reato in esame</p> <p>A differenza dei delitti di cui sopra, che si considerano commessi nel momento di registrazione delle fatture all'interno dei documenti contabili, l'illecito in esame ha una natura istantanea a nulla rilevando, ai fini dell'integrazione della fattispecie, il successivo utilizzo della fattura da parte di un terzo. Risultando il dolo specifico di consentire l'evasione a terzi un elemento costitutivo della fattispecie, il delitto non ricorre ove l'emissione di fatture o altri documenti sia preordinata all'ottenimento di vantaggi, anche fiscali, per la società emittente.</p> <p>Ai fini della configurabilità di una responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01 in capo alla Società, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della medesima, quindi il delitto in esame potrebbe configurarsi ove tale vantaggio derivasse dal riconoscimento di una remunerazione (anche indiretta) da parte di soggetti terzi, ai fini della emissione di fatture per operazioni inesistenti.</p>
<p>Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p>	<p>Salvo che il fatto non costituisca un reato più grave, la norma punisce chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>Il reato in esame potrebbe essere integrato mediante la distruzione dei registri IT nei quali sono registrate le fatture e gli altri documenti con valore contabile, ovvero mediante la tenuta di registri "occultati", al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.</p>
<p>Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)</p>	<p>La norma sanziona chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.</p> <p>Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata. La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>Se tale ammontare è superiore ad euro duecentomila, la pena è aumentata.</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

	<p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>Il reato in esame potrebbe essere commesso mediante l'alienazione simulata assoluta o relativa di beni della Società (con ciò intendendosi la cessione in tutto o in parte di beni appartenenti al complesso aziendale) ovvero mediante interposizione fittizia, che potrebbe verificarsi in ipotesi di trasferimento solo apparente di risorse aziendali a terze parti, al fine di sottrarre le medesime da eventuali procedure di riscossione coattiva.</p>
--	---

Le fattispecie di cui all'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis del D. Lgs. 231/2001

Le ipotesi di reato di cui all'art. 25-quinquiesdecies, c. 1-bis del Decreto sanzionano l'ente o la società nell'ipotesi in cui i medesimi siano compiuti congiuntamente *“al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di Euro”*.

Rispetto a quanto rappresentato si precisa come la formulazione della norma lascia intendere come l'evasione IVA debba essere valutata non già in capo al singolo contribuente, bensì debba essere computata avendo riguardo all'effetto complessivo generatosi in capo ai singoli soggetti partecipanti al *“sistema fraudolento transfrontaliero”*.

Alla luce di tali considerazioni, la probabilità di commissione dei reati di seguito riportati appare remota, in considerazione del limitato volume di operazioni transfrontaliere poste in essere dalla Società, riferibili, in aggiunta, a una pluralità di parti.

Ad ogni modo, la Società, con riferimento all'area in esame, richiede il rispetto delle previsioni e dei divieti dettati dal presente Modello e dalle procedure aziendali vigenti a quanti svolgano mansioni riferibili alle attività, direttamente o indirettamente, con rilevanza transfrontaliera.

Reati annoverati nell'art. 25-quinquiesdecies, comma 1-bis del D. Lgs. 231/2001	
Dichiarazione infedele (art. 4 del D. Lgs. 75/2020)	<p>Il delitto in esame sanziona quanti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto ovvero sui redditi, indica nelle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, ove congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a € 100.000,00; • l'ammontare complessivo degli elementi sottratti a imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, superiore a € 2.000.000,00. <p>Ai fini della configurazione del reato di dichiarazione infedele, non si tiene in considerazione l'eventuale non corretta classificazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti (rispetto ai quali i criteri applicati risultano in ogni caso indicati nel bilancio); • della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza; • della non inerenza;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

	<ul style="list-style-type: none"> • della non deducibilità di elementi passivi reali. <p>Da ultimo, al di fuori delle ipotesi sopra riportate, l'articolo 4 del D. Lgs. 74/2000 esclude la punibilità del contribuente nell'ipotesi in cui le valutazioni complessivamente considerate ai fini del computo degli elementi attivi e passivi differiscano in misura inferiore al 10% da quelle corrette.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>In primo luogo, si fa rilevare come il delitto in esame risulti un reato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • proprio, potendo risultare integrata la fattispecie unicamente da quanti siano tenuti al versamento delle imposte sul valore aggiunto e sui redditi; • istantaneo, risultando integrato nel momento di presentazione di una dichiarazione non veritiera. <p>In particolare, per avere rilevanza ai sensi del Decreto, il reato in esame deve essere commesso <i>“al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto”</i>, essendo conseguentemente necessario il dolo specifico alla realizzazione dell'illecito.</p> <p>”Sul tema, è opportuno precisare che l'art. 4 del D. Lgs. 74/2000 non fa in ogni caso riferimento a condotte fraudolente, in ragione del fatto che, al ricorrere di queste ultime, sarebbero alternativamente integrati i reati di cui agli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 74/2000.</p> <p>Tutto ciò premesso, il delitto di dichiarazione infedele risulta quindi ipotizzabile laddove l'ingannevolezza attiene alla catena di operazioni in cui la condotta si inserisce, poiché, nel caso si riferisca alla condotta stessa, sarebbero integrati i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ovvero di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.</p>
<p>Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>Il delitto in esame sanziona chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, pur essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a tali imposte ove con riferimento alla singola imposta sia superiore a € 50.000,00.</p> <p>È sanzionato altresì il sostituto di imposta che ometta la presentazione della relativa dichiarazione nell'ipotesi in cui l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore a € 50.000,00.</p> <p>Da ultimo, l'art. 5 esclude espressamente a punibilità del soggetto che presenti la dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero presenti una dichiarazione non sottoscritta o non redatta su un modello non conforme.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>Rientrano in tale ipotesi, a titolo esemplificativo, le ipotesi di esterovestizione di società, appositamente create al fine di evadere le imposte, che siano riconducibili a un ente o a una società tenuta al versamento dell'IVA sul territorio della Repubblica Italiana.</p>
<p>Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. 74/2000)</p>	<p>È sanzionato ai sensi della norma in esame il soggetto che non versa le somme dovute a titolo d'imposta, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.</p> <p>Considerazioni sulle possibili modalità di commissione del reato</p> <p>Rispetto alla definizione di credito <i>“non spettante”</i>, sono ricompresi unicamente quei crediti che non siano utilizzabili o non più utilizzabili, per una qualsivoglia ragione normativa, all'interno del modello F24.</p> <p>Diversamente, è considerato inesistente il credito artificialmente ricostruito o rappresentato, configurandosi una rappresentazione mendace della realtà (ad esempio, crediti derivanti da una condizione sospensiva non ancora verificatasi).</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

--	--

15.1.1. Aree e attività sensibili al rischio di commissione dei reati in esame

Con riferimento all'area in esame, TIMFin raccomanda ai Destinatari di osservare ogni previsione normativa rilevante in ambito tributario e di diffondere all'interno della realtà aziendale i principi della cultura della legalità.

Più in particolare, le Aree Sensibili risultano suddivisibili nelle categorie:

- a) gestione della fiscalità, comprensiva delle attività di diretta rilevanza ai fini fiscali;
- b) gestione dei processi a rischio indiretto, che non includono attività di natura fiscale, ma che possono in ogni caso avere riflessi sul piano tributario.

Le aree e le attività sensibili individuate in relazione ai reati in esame sono riepilogate nel documento **“Allegato XIV: Reati tributari”**.

Ferma restando l'applicazione delle procedure specifiche per le varie attività mappate come sensibili, nonché dei principi riepilogati nella presente Parte Speciale, nella Parte Generale e nel Codice Etico, trovano altresì applicazione le seguenti regole di condotta:

- improntare la propria condotta ai principi generali dettati dal Codice Etico, con particolare riferimento ai principi di legalità, correttezza, rispetto delle deleghe, tracciabilità, trasparenza nonché separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- provvedere tempestivamente, secondo i termini di legge, al pagamento delle imposte dovute coerentemente con le risultanze delle dichiarazioni presentate;
- tenere un comportamento coerente con le procedure e istruzioni interne nell'ambito delle attività di determinazione delle imposte, nonché di successiva liquidazione delle medesime;
- definire e mantenere un processo di fatturazione attiva e passiva coerente con le previsioni normative applicabili e improntato ai principi di trasparenza, tracciabilità e correttezza;
- ove la Società dia mandato a soggetti terzi per assisterla nelle fasi di elaborazione delle retribuzioni, di calcolo delle imposte, di predisposizione del bilancio e delle comunicazioni sociali, richiedere che i soggetti terzi rispettino puntualmente i principi contenuti nel Codice Etico;
- non centralizzare le attività di predisposizione e di controllo del bilancio e delle comunicazioni sociali e impedire che siano gestite da un unico soggetto per più fasi del processo;
- redigere i documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società identificando con chiarezza e completezza le funzioni interessate, i dati e le notizie che le stesse devono fornire; i criteri per le rilevazioni contabili dei fatti aziendali e per la valutazione delle singole poste e prevedendo la trasmissione di dati ed informazioni alla Struttura responsabile della raccolta attraverso un sistema che consenta la tracciabilità delle singole operazioni e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- controllare la completezza e veridicità di tutti i documenti contabili che contengono comunicazioni ai soci e/o a terzi e che contribuiscono alla formazione del bilancio;
- mantenere la tracciabilità del processo sia a livello di sistema informativo sia in termini documentali incluso il processo decisionale, con riferimento alle attività di predisposizione dei documenti che contengono comunicazioni ai soci e/o ai terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- definire per iscritto e nel pieno rispetto delle politiche e procedure tempo per tempo vigenti, nonché, ove applicabili, dei contratti collettivi nazionali di settore, le remunerazioni spettanti al personale della Società, tracciando ogni compenso, anche aggiuntivo e legato a risultati conseguiti, erogato al personale, al fine di assicurare la tracciabilità e correttezza del processo di liquidazione delle imposte dei soggetti per i quali la Società risulti sostituto di imposta;
- nell’ambito delle operazioni relative al capitale, fornire al Collegio Sindacale un’informativa completa ed esaustiva relativamente all’operazione straordinaria e/o all’intervento sul capitale sociale che si intende eseguire;
- con riferimento alla gestione dei rapporti con i consulenti, rispettare, per quanto qui applicabili, i principi, le previsioni e i limiti riportati al precedente paragrafo 3.2.1.1. denominato “Consulenze e mandati, sia in generale sia con particolare riferimento all’affidamento di incarichi a personale della Pubblica Amministrazione o consulenti esterni collegati alla Pubblica Amministrazione”;
- per quanto attiene alla gestione delle sponsorizzazioni e degli omaggi, la Società rispetta e richiede ai Destinatari di rispettare i principi e le previsioni già riportate al paragrafo 3.2.1.1. denominato “Gestione di liberalità, sponsorizzazioni e omaggi”;
- verificare che i fornitori abbiano le capacità per effettuare o fornire i beni e i servizi richiesti, valutando nel continuo la conformità normativa e assicurando che gli stessi soddisfino i requisiti tecnici, legali e fiscali;
- deve essere altresì verificata l’effettività, la quantità e la qualità dei servizi resi, coerentemente con le condizioni poste dalla Società all’interno dei contratti di acquisto e fornitura dei servizi;
- conservare la documentazione volta ad attestare l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte della Società, dei clienti, dei fornitori, agenti, partner commerciali e/o dei consulenti;
- nella gestione degli incassi e dei pagamenti, verificare la coerenza tra il soggetto che ha erogato/ricevuto la prestazione ed il soggetto che effettua/riceve il pagamento;
- effettuare verifiche e controlli sulle note spese presentate dai Destinatari, coerentemente con le procedure e i presidi aziendali in essere;
- assicurare un processo di autorizzazione alle spese basato su una precisa definizione delle deleghe e che sia coerente con i principi di tracciabilità, trasparenza e segregazione dei compiti e delle responsabilità;
- deve essere garantita la tracciabilità dei flussi finanziari e del sistema di pagamenti, sia in termini documentali – mediante la sistematica formalizzazione e archiviazione delle risultanze dei pagamenti –, sia in termini di formalizzazione di processo decisionale relativo agli acquisiti di beni e dei servizi;
- controllare che tutte le spese effettuate abbiano un giustificativo sia sotto il profilo formale che sostanziale.

Viene inoltre fatto esplicito divieto, nell’ambito dell’Area in esame, di:

- produrre dati e documenti con valore fiscale fittizi o comunque non rispondenti al vero, con particolare riferimento a documenti concernenti operazioni simulate sia sotto il profilo oggettivo, che soggettivo;
- rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e/o nelle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 25-*quiquiesdecies* del Decreto, qualora, in seguito alla commissione dei reati tributari di cui sopra, fosse accertato il conseguimento da parte dell'ente di un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria applicata risulterebbe aumentata di un terzo.

16. REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DAL CODICE PENALE O DA LEGGI SPECIALI

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, con cui l'Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999 (di seguito "**Convenzione di New York**"), ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*quater*.

Pertanto, la Società potrebbe essere responsabile ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nel caso in cui vengano commessi i delitti con finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, nonché i delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Tra le fattispecie previste dal codice penale, tra le più rilevanti si richiamano:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinqies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.).

In tale contesto, ai fini della responsabilità di cui al D. Lgs. 231/2001, rileva il rischio di instaurare rapporti contrattuali con clienti che perseguano (direttamente o indirettamente) finalità di terrorismo o di everzione dell'ordine costituzionale e democratico, attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie per il tramite della Società.

17. REATI TRANSNAZIONALI

La ratifica della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001 (c.d. Convenzione di Palermo) è avvenuta con la legge del 16 marzo 2006, n. 146, che ha altresì determinato l'estensione dell'ambito di applicazione del Decreto ai "reato transnazionale".

In particolare, l'art. 3 della L. 146/2006 prevede che un reato possa essere considerato transnazionale quando commesso:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato,

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato,
- in uno Stato, ma esso ha effetti sostanziali in un altro.

In applicazione dell'art. 10 della Legge del 16 marzo 2006, n. 146, la responsabilità dell'ente deriva dalla commissione di uno dei seguenti reati aventi carattere di transnazionalità:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni normative contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

18. ALTRI REATI RILEVANTI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DA TIMFIN S.P.A.

Di seguito vengono elencati i reati di improbabile e remota probabilità di commissione nell'ambito dell'operatività della Società.

<p>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)</p>	<p>Le norme del Codice Penale richiamate nell'art. 25-bis del Decreto sono poste dall'ordinamento a tutela dell'interesse della fede pubblica, ossia dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di monete, valori di bollo e carta filigranata, che è essenziale per garantire sviluppo e svolgimento rapidi e certi del traffico economico. Per valori si intendono le monete, i valori di bollo, le carte filigranate, le carte e le cedole al portatore emesse dai governi e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, nonché ogni altro strumento o segno di riconoscimento.</p> <p>Possibili modalità di commissione del reato</p> <p>Le condotte che possono integrare il reato in esame possono essere distinte in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - contraffazione: produzione di valori, da parte di chi non è autorizzato, in modo da ingannare il pubblico e quindi ledere gli interessi tutelati dalla norma; - alterazione: modifica delle caratteristiche materiali o formali di valori genuini, volta a creare l'apparenza di un valore monetario diverso; - introduzione, detenzione, spendita, messa in circolazione di valori contraffatti o alterati; - acquisto o ricezione di valori falsificati da parte di un contraffattore o di un intermediario al fine di metterli in circolazione.
<p>Abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto)</p>	<p>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)</p> <p>La norma punisce chiunque, essendo entrato direttamente in possesso di informazioni privilegiate in relazione alla propria posizione di membro dell'organo amministrativo, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure per essere socio di quest'ultima, ovvero per aver appreso tale informazione nel corso e a causa di un'attività lavorativa prestata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

	<p>privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;</p> <ul style="list-style-type: none"> • comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza che coloro i quali ricevono tali informazioni le utilizzino per compiere operazioni); • raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a). <p>Commette reato di abuso di informazioni privilegiate, inoltre, chi, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compia taluna delle azioni di cui sopra (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate <i>price sensitive</i>).</p> <p>Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)</p> <p>La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ferma restando l'ipotesi di non punibilità nel caso in cui il fatto venga compiuto da chi opera tramite ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>In merito ai reati di <i>market abuse</i>, vige l'obbligo espresso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando comportamenti che ne provochino una sensibile alterazione rispetto alla corrente situazione di mercato; • divulgare le informazioni privilegiate alle Autorità di Vigilanza in modo completo, tempestivo, adeguato e non selettivo, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia. Prima di tale comunicazione nessuna dichiarazione riguardante le informazioni privilegiate può essere rilasciata da parte dei dipendenti della Società; • tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione. <p>Inoltre è fatto divieto di comunicare le informazioni privilegiate a terzi, ovvero raccomandare o indurre terzi a compiere operazioni connesse alle informazioni privilegiate. Rispetto alle fattispecie indicate al paragrafo precedente, TIMFin non ha riscontrato specifiche attività sensibili, stante il fatto che il rischio di commissione di tali reati nell'ambito dell'operatività della Società è remoto.</p> <p>Pertanto, la Società ha ritenuto sufficienti in un'ottica di presidio e prevenzione i principi del Codice Etico e di quelli indicati nel Modello stesso.</p>
<p>Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)</p>	<p>La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.</p>

19. REATI NON RILEVANTI PER TIMFin S.p.A.

Accanto alle fattispecie che, pur essendo richiamate nei precedenti paragrafi, non sono state mappate nel *risk assessment* come a rischio di commissione in considerazione delle attività svolte dalla Società, dalle analisi effettuate è emerso come del tutto remoto e solo astrattamente ipotizzabile anche il rischio di commissione dei seguenti reati:

- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto), ad eccezione di quello richiamato nel paragrafo precedente;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater.1 del Decreto);
- reato di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies);

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*);
- contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*);
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-*septiesdecies* del Decreto);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-*duodevicies* del Decreto).

La Società condanna tutti i comportamenti che integrano le fattispecie di cui sopra, ma, in considerazione della residualità della possibile commissione degli stessi, si è ritenuto di prevedere come presidio il rispetto dei principi e delle regole generali di cui al presente Modello e al Codice Etico, senza predisporre procedure specifiche a prevenzione di detti reati.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui tutti i suddetti reati dovessero venire per qualsiasi ragione a rilievo, le attività di analisi e prevenzione saranno eventualmente svolte in un momento successivo laddove, a seguito di specifiche valutazioni, queste dovessero essere ritenute pertinenti.

Da ultimo, la Società conferma e ribadisce l'impegno effettivo nella creazione, implementazione e mantenimento di un luogo di lavoro sano e privo di ogni tipo di discriminazione fondata sulla razza origine etnica o nazionale, invalidità, lingua, religione, cetò, età, sesso, orientamento sessuale, sindacale, politico o di altra natura.

20. ALLEGATO I: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 24 DEL D. LGS. 231/2001

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance 	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF)	Nel caso di controlli e/o ispezioni della P.A., alterazione della documentazione aziendale e/o delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifici o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC 	Rapporti con la PA e con le Autorità di Vigilanza per la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative	Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di attestare l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali, così da determinare un'autorizzazione o licenza altrimenti non dovuta	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO 	Rapporti con P.A. (in particolare, AGCM,	Comunicazioni non veritiere, alterazione della documentazione aziendale al fine di ottenere indebiti	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections ▪ 	Garante della privacy, Ivass e Banca d'Italia) per le comunicazioni richieste in adempimento a normative di legge	vantaggi per la Società o al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera	particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifizii o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance. 	Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)	Induzione in errore di un esponente della P.A. mediante artifizii o raggiri, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT/Ops; ▪ Finance; ▪ Legal, Compliance & FCC, 	Interrogazioni o accesso ad archivi, data base o file della P.A.	Alterazione del sistema informatico o telematico della Pubblica Amministrazione al fine di accedere abusivamente ad archivi o banche dati al fine di acquisire i dati in esso contenuti (con apposite apparecchiature) senza corrispondere o corrispondendo parzialmente i costi relativi agli accessi alle altre banche dati pubbliche	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Alterazione del funzionamento di un sistema informatico/telematico della P.A. al fine di alterare indebitamente i dati o le informazioni ivi contenute al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale 	Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni	Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di: <ol style="list-style-type: none"> i. accedere e permanere abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici di terzi (pubblici o privati) protetti da misure di sicurezza, ii. alterare il funzionamento di tali sistemi, iii. distruggere i dati ivi contenuti, iv. avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili e riservate, per ottenere un indebito vantaggio.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica e truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento 4
 Data di emissione **24/07/2024**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cda/CEO ▪ HR; ▪ Finance 	Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali	Induzione in errore un Pubblico Ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti) al fine di ottenere un ingiusto profitto a danno della Pubblica Amministrazione relativa (per esempio, dichiarazione di regolarità di assunzione del personale appartenente a categorie protette)	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
		Mancata trasmissione della documentazione dovuta sul personale o presentazione di documentazione falsa per ottenere contributi non dovuti	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico
<ul style="list-style-type: none"> ▪ HR 	Gestione delle comunicazioni agli organi preposti in materia di sicurezza sul lavoro o di sicurezza ambientale	Falsificazione o alterazione di documenti/report relativi a interventi necessari in materia di salute e sicurezza che sono stati omessi ovvero omesso invio di documentazione/report	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 24 del D. Lgs. 231/2001), truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico

21. ALLEGATO II: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – ART. 25 DEL D. LGS. 231/2001

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cda/CEO ▪ Responsabili delle funzioni rilevanti 	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Sfruttamento dei rapporti istituzionali con esponenti della P.A., anche mediante la promessa/dazione di denaro e/o altra utilità, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite
		Promessa/dazione di denaro e/o altra utilità a Pubblico Ufficiale o incaricato di pubblico servizio, al fine di garantire un indebito vantaggio alla Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cda/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance 	Gestione dei contenziosi	Promessa o dazione di denaro o altra utilità al giudice, al CTU o al cancelliere affinché compia atti contrari o non conformi ai propri doveri d'ufficio al fine di favorire la Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione in atti giudiziari
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cda/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; 	Gestione dei rapporti con le Autorità	Nel caso di ispezione della P.A., promesse di denaro o altra utilità al	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance 	<p>pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF)</p>	<p>fine di impedire che emergano eventuali irregolarità o non conformità</p>	<p>del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC 	<p>Rapporti con la PA e con le Autorità di Vigilanza per la richiesta di concessioni e/o autorizzazioni amministrative</p>	<p>Promessa o dazione di denaro o altra utilità al Pubblico Ufficiale allo scopo di ottenere benefici o vantaggi nell'iter in corso o da avviare</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance. 	<p>Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)</p>	<p>Alterazione o falsificazione della documentazione, omissione di informazioni dovute o presentazione di documenti falsi al fine di ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati, l'accesso a fondi pubblici agevolati o a sgravi contributivi e/o fiscali ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, per un indebito vantaggio per la società ai danni della P.A.</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001) in particolare, in particolare truffa ai danni dello stato o altro ente pubblico</p>
		<p>Promessa o dazione di denaro o altra utilità al funzionario della PA per l'ottenimento di un'indebita erogazione</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità</p>
		<p>Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un'erogazione altrimenti non dovuta</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>Conclusioni di contratti con un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei rapporti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un vantaggio per la Società</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite</p>
		<p>Conclusioni di contratti per la fornitura di beni e servizi con soggetti segnalati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio,</p>	<p>Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o</p>

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

		omettendo di effettuare una adeguata selezione degli stessi al fine di ottenere vantaggi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance; ▪ Direzione Commerciale; ▪ Legal, Compliance & FCC, ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni ed eventuali contributi politici	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione o induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale 	Rapporti istituzionali con esponenti politici, associazioni politiche e/o persone politicamente esposte, OO.SS., con ministeri e articolazione P.A.	Applicazione di prezzi non di mercato o concessione gratuita di servizi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società o al fine di esercitare un'indebita pressione	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità a funzionario pubblico, incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere vantaggi altrimenti non dovuti.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altra utilità componenti di OO.SSS. con funzione pubblica per alterazione illecita delle dinamiche giuslavoristiche e sindacali con strumenti illeciti.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ HR; 	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Selezione e assunzione di personale indicato da esponenti della P.A. in violazione delle politiche aziendali o delle procedure interne o in palese conflitto di interessi, al fine di ottenere trattamenti di favore da parte della P.A.	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità
		In occasione della liquidazione della retribuzione, riconoscimento di somme non dovute ad un dipendente vicino ad un Pubblico Ufficiale, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cda/CEO ▪ HR; ▪ Finance 	Gestione rapporti operativi con gli Enti previdenziali e assistenziali	Promessa o dazione di denaro o altra utilità a un pubblico ufficiale, a un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità di tale soggetto	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità
		Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo come compenso per la mediazione nei confronti di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società	Reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25 del D. Lgs. 231/2001), in particolare traffico di influenze illecite

22. ALLEGATO III – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLEGITTIMO DEI DATI

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi 	Accesso a un sistema informatico o telematico (della P.A. o di terzi privati) protetto da misure di sicurezza	Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per accedere a sistemi informatici o telematici di P.A. o terzi, per alterarne il funzionamento ovvero per provocare la distruzione dei dati ivi contenuti oppure per avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare accesso abusivo a un sistema informatico o telematico, in particolare il reato di cui all'art. 615 ter c.p.
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ogni funzione potenzialmente rilevante che abbia accesso a un sistema informatico o telematico della P.A. o di terzi 	Utilizzo di smart card, firme elettroniche o altro strumento informatico o telematico di identificazione nei rapporti con la P.A. o sue articolazioni	Indebito utilizzo di sistemi di identificazione informatica al fine di: <ul style="list-style-type: none"> v. accedere e permanere abusivamente all'interno di sistemi informatici o telematici di terzi (pubblici o privati) protetti da misure di sicurezza, vi. alterare il funzionamento di tali sistemi, vii. distruggere i dati ivi contenuti, viii. avere accesso e/o alterare dati o informazioni altrimenti non disponibili e riservate, per ottenere un indebito vantaggio. 	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 615 ter c.p.

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento 4
 Data di emissione **24/07/2024**

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software) di proprietà della Società	Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di altri reati (download di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa) rilevanti ai sensi del Decreto.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)
		Falsificazione di documenti informatici aventi efficacia probatoria, in particolare documenti sottoscritti con firma elettronica (per esempio, documenti contrattuali che impegnano la Società, disposizioni bancarie di pagamenti)	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 491 - bis c.p.
		Detenzione, riproduzione, diffusione, comunicazione o consegna abusiva di codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza per ottenere informazioni riservate a vantaggio della Società	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare il reato di cui all'art. 615-quater c.p.
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico (o intercorrenti tra più sistemi), anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi a ciò idonei	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare i reati di cui all'art. 617-quater e 617-quinquies c.p.
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per danneggiare dati, informazioni o programmi informatici (sia di privati sia di enti pubblici) al fine di procurare un indebito vantaggio alla Società	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare i reati di cui agli artt. 635-bis, 635-ter e 635 - quater.1 c.p.
<ul style="list-style-type: none"> IT/Ops & IS 	Protezione dei sistemi IT della Società da attacchi esterni	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)
	Controllo e supervisione sui sistemi IT della Società e rispetto dei principi di sicurezza informatica	Mancata gestione e/o manutenzione carente dell'infrastruttura informatica, tale da agevolare la commissione di altri reati presupposto previsti dal D. Lgs. 231/01	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001)

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Gestione delle caselle e-mail PEC	Accesso abusivo, senza il consenso dell'avente diritto al fine di commettere uno dei reati rilevanti ai sensi del Decreto	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001), in particolare reato di cui all'art. 615-ter c.p.
--	-----------------------------------	---	--

23. ALLEGATO IV – DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Conclusioni di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati al fine di rappresentare una situazione economico-contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance; Risk & Collections 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Violazioni della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance; Risk & Collections 	Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge	Violazione delle regole di contabilità e alterazione/distruzione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico/finanziaria non veritiera, così da creare fondi neri o provviste dirette a realizzare condotte criminose e/o commettere altri reati (come i tributari)	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance; Risk & Collections 	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Alterazione dei flussi finanziari al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO; Finance; Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti anche outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Conclusioni di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali al fine di commettere altri reati o creare fondi neri/provviste per la commissione di condotte criminose e ottenere un indebito vantaggio per la Società	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento 4
 Data di emissione **24/07/2024**

<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Monitoraggio delle attività svolte in <i>outsourcing</i>	Alterazione delle condizioni delle contrattuali relative attività in <i>outsourcing</i> , al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati 231	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> Direzione Commerciale 	Selezione e gestione dei <i>partner</i> commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)	Individuazione di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
		Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui oppure l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
<ul style="list-style-type: none"> Compliance & FCC 	Gestione degli obblighi e dei relativi adempimenti in materia AML/CFT	Rapporti illeciti con la rete commerciale (dolosa omessa formazione su rapporti clientela e obblighi di condotta) e violazione degli adempimenti ai fini anticiclaggio	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere
		Mancata segnalazione delle operazioni sospette al fine favorire la commissione del reato di riciclaggio	Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare associazione a delinquere

24. ALLEGATO V – REATI SOCIETARI

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Responsabili funzioni rilevanti 	Rappresentanza legale della Società (anche in giudizio) e delega dei poteri	Promessa o dazione di denaro a un soggetto privato al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società	Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Legal, Compliance & FCC; Finance 	Gestione dei contenziosi	Promessa o dazione di denaro o altre utilità ad un soggetto terzo (ad esempio, il legale incaricato di gestire il contenzioso o il consulente tecnico di parte) al fine di ottenere in giudizio un vantaggio per la Società	Reati societari (art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections; ▪ Commercial 	<p>Rapporti contrattuali con altre società del gruppo e con parti correlate</p>	<p>Conclusione di contratti o alterazione delle normali condizioni contrattuali, per corrispettivi non di mercato e/o per servizi non erogati, fatturazione per prestazioni inesistenti, falsa fatturazione e/o alterazione dei tassi al fine di rappresentare una situazione economico/contabile non veritiera e, alterando i rapporti infragruppo, creare un vantaggio per la Società</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections; ▪ IT&Operations 	<p>Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie, dei report e delle altre comunicazioni richieste dalla legge</p>	<p>Alterazione delle scritture contabili al fine di rappresentare una situazione economico finanziaria della società non corretta e non veritiera (per esempio, creazione di provviste finalizzate alla costituzione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati e determinazione dell'imponibile per il calcolo e il versamento delle imposte a vantaggio della Società)</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>Nel caso di ispezioni della PA e/o nell'ambito delle attività di vigilanza svolte, alterazione della documentazione al fine di rappresentare una situazione aziendale non veritiera e ottenere un indebito vantaggio</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare false comunicazioni sociali</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente tutte le funzioni aziendali rilevanti 	<p>Monitoraggio delle attività svolte in <i>outsourcing</i></p>	<p>Promessa, offerta o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente della controparte, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società</p> <p>Al fine di agevolare soggetti terzi nell'apertura di nuovi rapporti, accettazione di denaro o altre utilità da parte di soggetti appartenenti all'organizzazione della Società, in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati</p> <p>Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati</p>
		<p>Promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti al referente del provider, al fine di ottenere la fornitura di beni e/o servizi a condizioni al di sotto del valore di mercato o in condizioni di particolare favore per la Società</p>	<p>Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati</p>

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance 	Gestione della fatturazione attiva e passiva da parte della Società	Creazione di disponibilità attraverso una gestione non trasparente dei pagamenti, al fine di destinare tali risorse a pratiche corruttive nei confronti di soggetti privati terzi al fine di conseguire un vantaggio (diversamente non dovuto) per la Società	Reati societari (art. 25 ter), in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi e delle spese promozionali, delle sponsorizzazioni e contributi politici	Elargizione di denaro, premi, omaggistica o altra utilità ovvero attività di sponsorizzazione nei confronti di soggetti pubblici o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti	Alterazione dei flussi finanziari (registrazione di fatture false per operazioni inesistenti e non documentabili come quelle per spese per consulenze, riconoscimento di corrispettivi per prestazioni a prezzi non di mercato o attraverso l'utilizzo fraudolento di penali o clausole contrattuali antieconomiche) al fine di creare fondi neri/provviste per la commissione di reati, tra cui anche i reati tributari, e ottenere quindi indebiti vantaggi o benefici non dovuti	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
		Modifica o alterazione dei dati contabili presenti sui sistemi informativi, al fine di rappresentare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria difforme dal vero in concorso con altri soggetti, tra cui quelli che operano nelle direzioni/aree aziendali deputate a svolgere le attività di gestione dei predetti sistemi	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione tra privati e istigazione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la Società, anche in violazione della normativa tributaria nella predisposizione e presentazione delle dichiarazioni fiscali	Reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001), in particolare false comunicazioni sociali
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance 	Gestione delle operazioni di <i>pricing</i> e tassi sui finanziamenti	Accordi con i concorrenti, in violazione della normativa antitrust, al fine di alterare le normali condizioni di mercato	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance ▪ IT & Operations 		Gestione delle note spese e dei relativi rimborsi e delle spese di rappresentanza al fine di creare fondi	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Direzione Commerciale; ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della società	particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance ▪ Internal Audit; ▪ Risk & Collections 	Falsificazione o alterazione dei risultati dei controlli di 1°, 2° o 3° livello e gestione dei rapporti con gli enti certificatori	Alterazione o falsificazione di documenti o report al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza o commettere altri reati 231 attraverso la dazione o la promessa di una somma di denaro o di altra utilità a chi è deputato allo svolgimento di tali attività	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk & Collections ▪ Finance ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ IT & OPS 	Gestione monitoraggio e controllo dei rischi, operativi	Alterazione / falsificazione dei presidi di controllo, anche rappresentare una situazione finanziaria non corrispondente a quella reale	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Risk & Collections ▪ Finance ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Direzione Commerciale 	Selezione e gestione dei <i>partner</i> commerciali (rapporti contrattuali e commerciali)	Alterazione delle normali condizioni contrattuali prevedendo un sistema di incentivazione teso al raggiungimento di obiettivi non congrui, al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società e/o per la costituzione di fondi neri prodromici alla commissione di altri reati 231	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
		Selezione dei <i>partner</i> in assenza di un accurato processo di selezione e/o in mancanza di requisiti necessari per il profilo richiesto, allo scopo di ottenere vantaggi o benefici non dovuti per la Società	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
		Erogazione a favore del <i>partner</i> di incentivi in denaro, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato o per la commissione di reati	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare corruzione e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance 	Gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza in occasione di ispezioni e accertamenti (ad esempio, Ivass, Guardia	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

	di Finanza, Agenzia delle Entrate, AGCM, Garante Privacy, UIF)	Occultamento di documenti, comportamenti ostruzionistici e/o di mancata collaborazione, comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) al fine di ottenere un indebito vantaggio o omissione delle comunicazioni dovute	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001), in particolare ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance 	Gestione dei rapporti con gli organi sociali incaricati di svolgere attività di controllo e con la Società di revisione	Comunicazione di fatti, circostanze, valutazioni, stime, informazioni non veritiere (anche sulla situazione patrimoniale, economica o finanziaria della Società) oppure omissione nella trasmissione di informazioni richieste (mediante l'occultamento, anche accompagnato da artifici, della documentazione utile) al fine di ottenere un indebito vantaggio.	Reati societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001), in particolare impedito controllo
		Un soggetto sottoposto o apicale della Società offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti a dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari o ai sindaci per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ HR 	Selezione e assunzione del personale	Selezione ed assunzione di personale indicato da collaboratori e/o fornitori e/o partner commerciali in violazione delle politiche aziendali e non uniformata a criteri strettamente meritocratici e/o non giustificata da necessità organizzative, per ottenere denaro o altro vantaggio o utilità per la Società	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
	Gestione del personale	Erogazione a un dipendente di incentivi, al fine di dotare la risorsa di provviste da utilizzare a fini corruttivi nei confronti di un soggetto privato (per esempio retribuzione di lavoro straordinario non eseguito o assegnazione indebita di auto aziendale	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione delle attività di recupero crediti	Storno di crediti, pur in assenza dei requisiti necessari, al fine di creare fondi neri o provviste per commettere reati a vantaggio della Società	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare false comunicazioni sociali
		Richiesta ai clienti e/o ricezione di denaro o altra utilità non dovuti da parte degli stessi, anche accettandone la promessa, per	Reati societari (art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001) in particolare corruzione tra

		compiere o per omettere un atto dovuto in base a obblighi di fedeltà	privati e istigazione alla corruzione tra privati
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO 	Accesso a informazioni privilegiate e/o riservate e gestione delle comunicazioni verso l'esterno	Utilizzo di informazioni privilegiate e/o riservate per la commissione di reati di <i>insider dealing</i> e <i>insider trading</i>	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare agiotaggio
		Diffusione di notizie false (quali, la cessione di titoli della Società e/o di altre società del gruppo a prezzi o quantità differenti da quelli effettivi) idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati	Reati societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01), in particolare agiotaggio

25. ALLEGATO VI – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE (ART. 603 BIS C.P.)

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> HR 	Gestione del personale	Assunzione e remunerazione dei dipendenti applicando condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
<ul style="list-style-type: none"> Finance; Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Instaurazione di rapporti di consulenza con applicazione di condizioni di sfruttamento e/o con approfittamento di eventuale stato di bisogno	Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/2001), in particolare intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

26. ALLEGATO VII – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> Datore di Lavoro; 	Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza	Non corretta gestione del sistema della sicurezza aziendale in violazione della normativa vigente in tema di valutazione dei rischi nel DVR o insufficiente valutazione di	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP 		rischi che determinano le lesioni o la morte di un lavoratore	lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
		Adempimenti di legge derivanti dalla qualifica di datore di lavoro e formalizzazione della valutazione dei rischi	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP 	Gestione della sicurezza presso la sede sociale con riferimento allo <i>smart working</i> , tenuto conto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro	Mancata o insufficiente valutazione, programmazione e attuazione degli interventi diretti alla prevenzione e gestione delle emergenze, in particolare prevenzione incendi e pronto soccorso	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP; ▪ HR 	Programmazione ed esecuzione delle attività di informazione e formazione generale e specifica, oltre che archiviazione della relativa documentazione	Mancata o insufficiente informazione e formazione del personale in materia di salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP; ▪ HR; ▪ Medico competente 	Violazione della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare del D.Lgs. n. 81/2008	Mancata o insufficiente programmazione, attuazione e documentazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ RSPP, per la parte di sua competenza 	Gestione della sicurezza presso la sede sociale e adempimento degli obblighi derivanti dalla sua funzione	Inosservanza delle disposizioni di legge esistenti in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e mancata vigilanza	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; ▪ RSPP, per la parte di sua competenza 	Gestione interventi necessari per il rispetto della normativa sulla sicurezza	Omissione interventi necessari o alterazione della reportistica sulla gestione degli interventi o falsificazione di documenti	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Datore di Lavoro; ▪ Delegati dal Datore di lavoro; 	Gestione della sicurezza in itinere e utilizzo delle auto aziendali	Incidenti a dipendenti e collaboratori per utilizzo auto non manutenuite	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)
---	---	--	---

27. ALLEGATO VIII – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Reimpiego di denaro proveniente da altri reati (per esempio, dai reati fiscali) nell'acquisto di beni e servizi al fine di occultarne la provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare autoriciclaggio
		Acquisto, ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, omettendo di verificare la provenienza lecita degli stessi, al fine di conseguire un risparmio nel costo di acquisto ovvero venire in possesso di beni, servizi o informazioni altrimenti non disponibili e necessari	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione e controllo dei flussi finanziari/ pagamenti	Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento 4
 Data di emissione **24/07/2024**

		Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001), in particolare ricettazione, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Elaborazione delle dichiarazioni tributarie e fiscali non rispondenti al vero, reimpiegando il denaro risparmiato al fine di occultarne la provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Commercial; ▪ Legal; ▪ Potenzialmente, ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Immissione in circolazione di denaro incassato a seguito della commissione di un altro delitto, anche attraverso la concessione di sponsorizzazioni, l'elargizione di omaggi e l'erogazione di donazioni e liberalità	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate	Ricezione o occultamento di denaro o cose provenienti da un delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Utilizzo da parte dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza della Società di risorse finanziarie in operazioni con soggetti terzi, finalizzate a favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Impiego di denaro, beni o utilità provenienti da un delitto (incluso il caso in cui tale delitto sia stato commesso da un soggetto apicale della Società, anche dallo stesso soggetto che procede all'impiego del denaro, dei beni o delle utilità) in assenza di una adeguata verifica della provenienza delle risorse finanziarie	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio
		Sostituzione o trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (doloso o colposo) o da contravvenzione ovvero compimento di altre operazioni in relazione ad essi, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita.	Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

<ul style="list-style-type: none"> Legal, Compliance & FCC 	<p>Verifiche antiriciclaggio sulla clientela e adeguata verifica, ai sensi degli obblighi di legge</p>	<p>Controlli carenti e/o inadeguati o omessa segnalazione di un'operazione sospetta di riciclaggio alle Autorità competenti</p>	<p>Reati di cui all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001, in particolare, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio, autoriciclaggio</p>
---	--	---	--

28. ALLEGATO IX – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Finance; IT & Operations; Direzione Commerciale; HR 	<p>Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza</p>	<p>Utilizzo indebito, da parte di un soggetto che non ne è titolare, di carte di credito o di pagamento (o di qualsiasi altro documento che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti) al fine di creare fondi occulti o veicolare somme di denaro per la commissione di altri reati e/o per conseguire un vantaggio indebito a favore della società</p>	<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>
<ul style="list-style-type: none"> IT/Ops; Finance; Risk & Collections 	<p>Gestione e controllo dei flussi finanziari/pagamenti</p>	<p>Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)</p> <p>Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società</p>	<p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata</p> <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</p>

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento 4
 Data di emissione **24/07/2024**

		Utilizzo indebito, falsificazione o alterazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti al fine di determinare un indebito vantaggio a favore della società (per esempio, creando fondi occulti/illeciti e utilizzando tali somme di denaro per la commissione di altri reati)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ IT&OPS; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware e/o software</i>)	Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso intervento su dati, informazioni e programmi al fine di determinare un trasferimento di denaro e ottenere un vantaggio o un profitto per la Società (per esempio, con la creazione di fondi neri/illeciti prodromici alla commissione di altri reati)	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare frode informatica aggravata
		Alterazione dei sistemi informatici o telematici attraverso apparecchiature, dispositivi o programmi al fine di commettere di reati riguardanti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti e ottenere un vantaggio per la società	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25-octies.1 del D. Lgs. 231/2001), in particolare detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

29. ALLEGATO X – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi <i>hardware e/o software</i>)	Utilizzo, detenzione o duplicazione illeciti di software al fine di conseguire un risparmio nell'acquisto di licenze, nell'interesse o a vantaggio della Società	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Diffusione della stessa licenza a più soggetti in occasione dell'installazione di programmi per elaboratore al parco macchine	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da CdA
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

		degli utenti la Società, al fine di minori costi di acquisto e manutenzione licenze	
<ul style="list-style-type: none"> Potenzialmente tutti i soggetti che accedono ai sistemi informatici della Società 	Gestione e utilizzo di infrastrutture e reti informatiche (sistemi hardware e/o software)	Diffusione non autorizzata, mediante sito internet, di opere dell'ingegno (musiche, filmati, testi di ricerca su evoluzioni macro economiche o scenari di business, etc.) coperte da diritto d'autore o da altri diritti	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Riproduzione, trasmissione o diffusione abusiva in pubblico di opere o parti di opere scientifiche o didattiche presentazioni rivolte a terzi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
<ul style="list-style-type: none"> IT&OPS 	Sviluppo di soluzioni software	Indebito utilizzo di parti di codice di proprietà di terzi	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore
		Utilizzo dell'infrastruttura informatica della Società per la commissione di reati (a titolo esemplificativo, download illegale di materiale in violazione del diritto d'autore e/o oggetto di privativa industriale di terzi mediante P2P, Cracking di software proprietario, nonché in generale i reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001)	Reati di cui all'art. 25-novies del D. Lgs. 231/2001, in particolare violazione del diritto di autore

30. ALLEGATO XI – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Legal, Compliance & FCC; Responsabili delle funzioni rilevanti 	Rappresentanza legale della Società in giudizio	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni	Reato di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001
<ul style="list-style-type: none"> CdA/CEO Legal, Compliance & FCC; Finance 	Gestione dei contenziosi	Induzione, con violenza o minaccia, di soggetti coinvolti nell'ambito di procedimenti penali a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, così da ottenere un indebito vantaggio per la Società o i suoi esponenti alle conseguenze sfavorevoli che potrebbero essere generate dal contenuto di tali dichiarazioni	Reato di cui all'art. 25-decies del D. Lgs. 231/2001

31. ALLEGATO XII – REATI AMBIENTALI

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> Attività gestita direttamente da SCB (in qualità di capogruppo) e nello specifico dalla funzione Facilities Management 	Gestione degli adempimenti in materia ambientale e raccolta dei rifiuti (materiale d'ufficio, rifiuti informatici, come toner e stampanti, e rifiuti urbani), anche mediante fornitori esterni	Stipulazione di contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 256 del D. Lgs. 156/06
			Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, comma 4 e art. 260-bis del D. Lgs. 156/06
		Falsificazione di formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi, anche in	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 258, comma 4 e art. 260-bis del D. Lgs. 156/06

		collaborazione con vettori o smaltitori	
		Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza delle necessarie autorizzazioni al fine di ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati ambientali (art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare art. 256 del D. Lgs. 156/06

32. ALLEGATO XIII – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI DI CUI IL SOGGIORNO È IRREGOLARE

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ HR; 	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Assunzione di personale straniero non in regola con il permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, senza che sia stato richiesto il rinnovo nei termini di legge	Reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale	Collaborazione con fornitori di beni e/o servizi che utilizzano lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato	Reati di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, in particolare impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

33. ALLEGATO XIV – REATI TRIBUTARI

Funzioni aziendali potenzialmente coinvolte	Attività aziendale sensibile alla commissione di Reato	Possibili modalità di commissione dei reati	Ipotesi di reato
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	Rapporti contrattuali con le altre società del Gruppo e con parti correlate, in particolare trasferimento di beni e/o risorse o erogazione di servizi a società del gruppo e parti correlate	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture ricevute da altre società del Gruppo per servizi non realmente ricevuti al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA per	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

	evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la società	
	Simulazione di acconti su forniture al fine di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto per evaderle e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
	Previo accordo con altre società del Gruppo, indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o sull'IVA, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
	Emissione di fatture a un'altra società del Gruppo a fronte di servizi non realmente eseguiti al fine consentire a tale società di indicare tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
	Mancato versamento di somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti che in realtà spetterebbero ad altra società del Gruppo oppure crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto e ottenere un indebito vantaggio per la società	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione
	In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, sanzioni o interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, cessione di immobili al fine di conferire il patrimonio immobiliare	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

		ad altre società del Gruppo con l'accordo di retrocessione)	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk & Collection 	<p>Gestione degli adempimenti contabili finalizzati alla redazione del bilancio, delle relazioni intermedie e delle altre comunicazioni richieste dalla legge</p>	<p>Predisposizione del bilancio di esercizio o le comunicazioni sociali sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (per esempio, ricevute fiscali, note di addebito o accredito, documenti di trasporto, schede carburante), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero al fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>
		<p>Predisposizione del bilancio di esercizio o delle comunicazioni sociali indicando elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni prive di una giustificazione economica o un supporto dalla prassi commerciale del settore</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>
		<p>Alienazione o compimento di atti fraudolenti sui beni della Società idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva dell'Agenzia delle Entrate, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte</p>
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Potenzialmente ogni funzione rilevante 	<p>Acquisto di beni e servizi e consulenze: selezione di fornitori, consulenti e professionisti (ivi compresi eventuali outsourcer), negoziazione e gestione del rapporto contrattuale</p>	<p>Omettendo di effettuare le opportune verifiche in sede di selezione dei fornitori/consulenti, registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto</p>	<p>Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

		Compimento di operazioni simulate o utilizzo di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
		Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione ovvero fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, con indicazione dei relativi elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Compimento di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione delle attività relative agli adempimenti fiscali (predisposizione e presentazione delle dichiarazioni)	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA componenti negative, sulla base di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero per conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Indicazione nella dichiarazione dei redditi e/o nella dichiarazione IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, attraverso operazioni che coinvolgono diversi soggetti e che presentano	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

	condizioni fuori mercato senza giustificazione economica o supporto nella prassi commerciale, al fine di rendere difficoltoso (con documenti falsi o altri espedienti) l'accertamento tributario	
	Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo (per esempio, non vengono dichiarati tutti i ricavi percepiti in relazione a determinate operazioni commerciali) o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
	Omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali (dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o dichiarazione IVA) entro i termini previsti dalla legge, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare omessa dichiarazione
	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o di documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
	Mancato versamento delle somme dovute all'Amministrazione Finanziaria, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o crediti inesistenti al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare indebita compensazione
	In sede di riscossione coattiva, al fine di evitare il pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o sanzioni/interessi relativi a tali imposte, compimento di atti che comportano un fittizio impoverimento del patrimonio della Società (per esempio, operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate finalizzate a conferire il patrimonio immobiliare a nuovi soggetti societari)	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
	Indicazione nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

		quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori	sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance; ▪ Direzione Commerciale; ▪ Legal, Compliance & FCC, ▪ Potenzialmente ogni funzione aziendale rilevante 	Gestione omaggi, premi, spese promozionali, sponsorizzazioni e contributi politici	Registrazione nelle scritture contabili o detenzione ai fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria di fatture o altri documenti emessi da soggetti terzi diversi dall'effettivo esecutore della prestazione oppure fatture o altri documenti recanti corrispettivi non corrispondenti all'effettiva prestazione, indicando tali elementi nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o all'IVA al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Esecuzione di operazioni simulate oppure utilizzo documenti falsi o altri mezzi fraudolenti al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Indicazione nella dichiarazione relativa all'imposta sui redditi e/o all'IVA di omaggi, spese di rappresentanza, liberalità o contributi non erogati, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Occultamento o distruzione in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli oneri determinati nell'ambito della gestione delle sponsorizzazioni (per esempio, contratto di sponsorizzazione)	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO; ▪ HR 	Gestione della scelta ed assunzione del personale	Mediante contratti di lavoro simulati, indicazione nella dichiarazione dei costi relativi al personale di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e dichiarazione infedele
		Occultamento o distruzione in tutto o in parte, scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare occultamento o

Tipo documento Modello
 Titolo documento **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
 GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL
 D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE**
 Emesso da **CdA**
 Codice Documento **4**
 Data di emissione **24/07/2024**

		conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione delle politiche di remunerazione dei dipendenti	distruzione di documenti contabili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CdA/CEO ▪ Finance ▪ Commercial ▪ Tutte le funzioni potenzialmente interessate 	Gestione delle note spese e delle spese di rappresentanza	Indicazione, a titolo di rimborso, per esempio, per spese carburante, di importi superiori rispetto a quelli effettivamente sostenuti nelle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi al fine di evadere le imposte sui redditi	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
		Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, attraverso documenti falsi relativi a richieste di rimborso, indicazione in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicazione di costi inesistenti con riferimento a imborso spese, riportando tali valori in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione infedele
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Gestione delle attività inerenti alla fatturazione attiva e passiva da parte della Società	Indicazione, in una delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le citate imposte	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
		Un soggetto sottoposto o apicale della Società, al fine di consentire a partner commerciali l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o consegna, anche in via telematica, fatture o altri documenti (ricevute fiscali/note di addebito o accredito/documenti di trasporto) per operazioni inesistenti	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – PARTE SPECIALE
Emesso da	CdA
Codice Documento	4
Data di emissione	24/07/2024

		Emissione di documenti relativi ad operazioni inesistenti (per esempio, emissione di fattura attiva a fronte di servizi di consulenza/segnalazione inesistenti) al fine di consentire al cliente l'evasione delle imposte sui redditi, nell'interesse o a vantaggio della Società (sottoscrizione di servizi di intermediazione particolarmente redditizi)	Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies), in particolare emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Finance; ▪ Risk & Collections 	Tenuta delle scritture contabili e archiviazione della documentazione	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs. 231/2001), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Legal, Compliance & FCC; ▪ Finance. 	Gestione rapporti con la P.A. per l'acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, ivi compresi quelli aventi finalità in materia di risorse umane (per esempio, formazione ai dipendenti)	Occultamento o distruzione, in tutto o in parte, di scritture contabili o altri documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolare la trasparente ricostruzione degli elementi passivi determinati nell'ambito della gestione delle attività formative.	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare occultamento o distruzione di documenti contabili
		Nella gestione di finanziamenti in materia di formazione, anche per il tramite dell'outsourcer, al fine di evadere le imposte sul reddito e/o sul valore aggiunto, vengono indicati elementi passivi fittizi (per esempio, fatture passive emesse da docenti a fronte di prestazioni fittizie) o vengono omesse attività di verifica sull'esistenza e l'operatività del fornitore di servizi formativi (per esempio, qualificando controparti fittizie).	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies), in particolare dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO
Data di emissione	24/07/2024

MODELLO

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. N.
231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO**

INDICE

INDICE	2
1. OBIETTIVI E PRINCIPI FONDANTI DEL SISTEMA SANZIONATORIO.....	3
2. LE CONDOTTE SANZIONABILI.....	3
3. LE SANZIONI	4
3.1. SANZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI	4
3.2. LE SANZIONI RELATIVE AI SINDACI.....	5
3.3. SANZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CHE RICOPRONO IN TIMFIN RUOLO DIRIGENZIALE.....	5
3.4. SANZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI.....	5
3.5. SANZIONI RELATIVE A FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI.....	7
3.6. COLLABORATORI, CONSULENTI E LAVORATORI AUTONOMI DI CUI LA SOCIETÀ SI AVVALE .	7
3.7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	8
4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO.....	8

1. OBIETTIVI E PRINCIPI FONDANTI DEL SISTEMA SANZIONATORIO

Ai fini dell'efficacia del Modello e della piena aderenza al dato normativo, il presente sistema sanzionatorio viene introdotto per garantirne l'osservanza del Modello stesso, delle procedure ivi disciplinate e dei principi di condotta sanciti nello stesso.

La previsione di un adeguato sistema sanzionatorio consente di presidiare le violazioni delle disposizioni e delle procedure organizzative richiamate nel Modello e rappresenta un elemento qualificante dello stesso, oltre che una condizione imprescindibile per la sua concreta operatività, applicazione dei presidi e rispetto da parte di tutti i Destinatari.

Il Modello fornisce un modello di comportamento per le condotte che i Destinatari sono tenuti a tenere, dal momento che il rispetto e la violazione dei suoi contenuti si ripercuotono anche sull'immagine esterna di TIMFin S.p.A.

A tal proposito, si dà atto che l'applicazione delle sanzioni prescinde dalla concreta commissione di un reato rilevante ai sensi del Decreto e dall'eventuale instaurazione del relativo procedimento penale.

Le sanzioni sono finalizzate a reprimere qualsiasi violazione delle disposizioni e dei presidi predisposti per prevenire la commissione di illeciti penali e, per tale ragione, ne viene promossa la conoscenza tanto presso il personale della Società quanto tra i suoi collaboratori.

La violazione degli obblighi previsti nel Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse della Società, rappresenta un inadempimento contrattuale ed un illecito disciplinare.

Poiché la Società non intende perseguire alcun vantaggio dalla commissione di un reato da parte del proprio personale, la definizione di presidi all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione e la previsione di sanzioni in caso di violazione degli stessi rappresentano la presa di posizione da parte di TIMFin S.p.A. di non approfittare dei vantaggi derivanti dalla commissione del reato.

Le sanzioni sono caratterizzate dalla proporzionalità rispetto alla violazione per cui vengono comminate, e la definizione del loro contenuto è quindi il risultato di una valutazione fondata sui seguenti parametri:

- gravità della violazione;
- tipologia del rapporto di lavoro in essere con il soggetto che ha commesso l'illecito e a cui è destinata la sanzione (subordinato, parasubordinato, dirigenziale, etc.), tenuto conto della specifica e preminente disciplina normativa e contrattuale;
- eventuale recidiva.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello, la Società si riserva ogni diritto al risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.

2. LE CONDOTTE SANZIONABILI

Il sistema sanzionatorio è applicato in seguito alle seguenti violazioni:

- mancato rispetto delle previsioni del Modello, del Codice Etico (di seguito anche "**Codice**") e delle procedure aziendali cui il Modello fa riferimento;
- inosservanza e/o violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma e, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di particolare necessità e di urgenza, per cui deve comunque essere data tempestiva informazione secondo modalità prestabilite;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO
Data di emissione	24/07/2024

- mancata o non veritiera evidenza dell'attività svolta per documentare, conservare e controllare le Aree e le Attività Sensibili (come identificate nella Parte Speciale del Modello);
- violazione e/o elusione del sistema di controllo posto in essere mediante la sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione prevista dalle procedure vigenti o nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV di effettuare controllo e/o all'accesso alle informazioni richieste e alla documentazione;
- omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici sui propri sottoposti circa la corretta e l'effettiva applicazione delle disposizioni del Modello, del Codice Etico e delle procedure aziendali di riferimento nelle Aree ed Attività Sensibili;
- inosservanza dell'obbligo di informativa all'OdV sulle violazioni del Modello poste in essere da altri dipendenti o destinatari del Modello di cui si abbia prova diretta e certa;
- compimento di atti ritorsivi e/o discriminatori ai danni di chi abbia effettuato una segnalazione secondo il sistema di *whistleblowing* disciplinato dal Modello, nonché di comportamenti censurabili perché contrari a disposizioni normative o a regolamenti aziendali, compiuti da altri soggetti all'interno della Società;
- segnalazioni (effettuate sempre secondo il sistema di *whistleblowing*), di comportamenti censurabili ai sensi del Modello e del Decreto rivelatesi infondate e compiute con dolo e colpa grave.

Inoltre, sono censurabili e possono determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare anche le seguenti condotte, riferibili, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 24/2023, all'utilizzo del canale di segnalazione interna *whistleblowing* (per i dettagli si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 9 della Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo):

- attuazione di condotte ritorsive nei confronti del segnalante che si avvale dell'apposito canale messo a disposizione dalla Società;
- comportamenti ostativi all'accertamento della segnalazione (anche solo se tentate);
- violazione dell'obbligo di riservatezza circa l'identità dei soggetti coinvolti nelle segnalazioni effettuate mediante l'apposito canale messo a disposizione dalla Società;
- mancata o inadeguata istituzione dei canali di segnalazione e delle relative procedure previste dal D. Lgs. 24/2023;
- mancata esecuzione dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- accertamento della responsabilità per dolo o colpa grave conseguente ai reati di diffamazione o calunnia, fatta eccezione per le ipotesi in cui la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

3. LE SANZIONI

3.1. SANZIONI RELATIVE AGLI AMMINISTRATORI

La Società valuta con rigore le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Modello se realizzate da chi riveste un ruolo di vertice all'interno della Società e per tale ragione i valori della correttezza e della trasparenza vengono promossi tra i soggetti chiamati a compiere le scelte strategiche di TIMFin S.p.A., anche al fine di rappresentare un esempio per i soggetti che operano all'interno della Società a qualsiasi livello.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 2392 e ss. c.c., nell'ambito di quelle previste dalla vigente normativa, trovano attuazione misure di tutela (quali la revoca della delega e/o dell'incarico conferiti al soggetto) parametricate alla gravità dell'infrazione commessa e su conforme decisione del Consiglio di

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO
Data di emissione	24/07/2024

Amministrazione, con l'astensione del soggetto di volta in volta interessato, una volta sentito anche il Collegio Sindacale.

Nei casi più gravi, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, può anche chiedere all'assemblea di procedere alla revoca della carica.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione è fatta comunque salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie nei confronti degli amministratori. Nei casi in cui sia coinvolta la maggioranza dei consiglieri per gravi violazioni del Modello, il Collegio Sindacale convocherà l'assemblea dei soci per l'adozione delle opportune misure di tutela.

Nel caso di violazioni poste in essere da un amministratore che sia anche lavoratore dipendente della Società trovano applicazione le sanzioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione, fatta salva in ogni caso la possibile applicazione delle diverse azioni disciplinari che possono essere esperite in base al rapporto di lavoro subordinato in essere e comunque nel rispetto delle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

3.2. LE SANZIONI RELATIVE AI SINDACI

In caso di mancato rispetto del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'OdV informa immediatamente l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione affinché intraprendano le opportune iniziative e adottino eventualmente provvedimenti, tra cui, a titolo esemplificativo, si richiama la convocazione dell'assemblea dei soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Ciascun sindaco è tenuto a dimettersi dalla carica e a rinunciare al relativo compenso nel caso in cui commetta una delle violazioni indicate al precedente paragrafo 2, per quanto di sua competenza.

Indipendentemente dall'applicazione della sanzione, è comunque fatta salva la facoltà della Società di proporre le azioni di responsabilità e/o risarcitorie.

3.3. SANZIONI RELATIVE AI SOGGETTI CHE RICOPRONO IN TIMFIN RUOLO DIRIGENZIALE

Il rapporto dirigenziale è caratterizzato dalla natura eminentemente fiduciaria.

Pertanto, il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico e del Modello (nonché delle relative procedure di attuazione) da parte dei soggetti che all'interno della Società rivestono un ruolo dirigenziale costituisce elemento essenziale del rapporto di lavoro.

A fronte di violazioni sostanziali e/o procedurali, la Società può quindi contestare violazione e richiedere l'applicazione di una sanzione che consiste nel licenziamento per "giustificato motivo soggettivo" o per "giusta causa", salvo il caso di fattispecie di lievissima entità.

3.4. SANZIONI RELATIVE AI DIPENDENTI

L'inosservanza delle disposizioni del Modello e dei principi stabiliti dal Codice Etico comportano la contestazione della violazione.

In tal caso, sentite le giustificazioni del lavoratore, trovano applicazione le sanzioni disciplinari individuate a carico dei dipendenti della Società, comunque conformi a quanto previsto nell'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, nel CCNL applicato ai dipendenti in ragione del loro inquadramento e nelle norme speciali applicabili.

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO
Data di emissione	24/07/2024

La Società informa in modo adeguato il proprio Personale circa l'adozione del presente Sistema Sanzionatorio avvalendosi della bacheca della Società ai sensi dell'art. 7 della Legge 300/70.

Riguardo ai lavoratori dipendenti, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo, non sono previste specifiche sanzioni associate a precisate infrazioni.

Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad esaminare di volta in volta le violazioni segnalate per poi proporre l'eventuale applicazione di sanzioni nel rispetto delle leggi e dei regolamenti (normativa secondaria) e/o dei contratti (di lavoro, di collaborazione o di varia altra natura) vigenti.

Nello specifico, l'irrogazione delle sanzioni è demandata ai soggetti dotati di tale potere all'interno della Società. Ciò posto, si precisa che:

- ogni dolosa o deliberata commissione di reati previsti dal Decreto ovvero violazione dei doveri fondamentali propri della funzione o carica o qualifica rivestita può anche comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, a prescindere dal danno economico che uno dei comportamenti indicati abbia determinato;
- ogni colposa, imprudente, negligente o omissiva condotta o comportamento in violazione del Decreto può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro in base alla gravità del fatto, alle conseguenze pregiudizievoli cagionate, alla eventuale recidiva o in relazione all'importanza dei principi o delle procedure violate.

La tipologia e l'entità delle sanzioni per violazione del Modello e del Codice Etico vengono adottate tenendo conto dei principi di gradualità e proporzionalità, nonché sulla base dei seguenti criteri di carattere generale:

- intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, (tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento);
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
- rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato alla Società, ai clienti o a terzi e del disservizio determinatosi;
- sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo (i) al comportamento del lavoratore nei confronti della Società, degli altri dipendenti e dei clienti e (ii) ad eventuali precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- concorso di più lavoratori in accordo tra loro nella commissione della violazione.

Quanto alle sanzioni, esse sono adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalla normativa collettiva nazionale applicabili al rapporto di lavoro caso per caso, nonché di quelle interne applicate all'interno della Società.

A tal proposito, si dà atto che per il personale dipendente possono essere applicate, in funzione dell'inquadramento del singolo dipendente, le sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Commercio o quello del Contratto Collettivo Nazionale dei dipendenti delle imprese creditizie, finanziarie (CCNL Bancari).

A prescindere dalla gravità della violazione delle previsioni del presente Modello, la Società procede a sanzionare le violazioni di carattere procedurale nel rispetto del principio di proporzionalità sancito dall'art. 2106 c.c. In tale ottica sono adottate:

- sanzioni conservative per violazioni di inferiore gravità, compiute in via del tutto occasionale e non connesse alla commissione del reato;

Tipo documento	Modello
Titolo documento	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 – ALLEGATO: SISTEMA SANZIONATORIO
Data di emissione	24/07/2024

- risoluzione del rapporto contrattuale nei confronti dei lavoratori che abbiano posto in essere violazioni di maggiore gravità, sanzionate anche sul piano penale e con maggiore impatto nei confronti di TIMFin S.p.A.

Le tipologie di provvedimenti disciplinari sono:

- rimprovero verbale per le infrazioni più lievi (che non necessitano di preventiva contestazione);
- rimprovero scritto;
- multa, se e nella misura non superiore alle gradazioni previste nel CCNL applicabile al singolo dipendente;
- sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 10 giorni
- licenziamento disciplinare per “giustificato motivo soggettivo”;
- licenziamento disciplinare per “giusta causa”.

Le violazioni del Codice Etico e del Modello da parte di prestatori di lavoro temporaneo possono comportare la contestazione delle medesime violazioni da parte dell’Agenzia per il Lavoro e, sentite le ragioni del lavoratore, l’applicazione di provvedimenti disciplinari previsti dai rispettivi CCNL applicabili, fermo restando che l’Agenzia per il lavoro si coordina con la Società (utilizzatrice) al fine di favorire la piena applicazione del sistema disciplinare e del Modello.

Per le violazioni del Codice commesse da collaboratori vengono adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nei rispettivi incarichi e/o nei contratti collettivi applicabili, commisurati alla gravità della violazione e alle relative circostanze oggettive e soggettive.

3.5. SANZIONI RELATIVE A FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI

Ove possibile, l’assunzione dell’impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e il Modello di TIMFin S.p.A. viene considerata come condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società e, in particolare i contratti di fornitura e consulenza.

Ove possibile, tali contratti dovranno prevedere clausole risolutive e clausole in cui si prevede il diritto di recesso in favore della Società, senza alcuna penale in capo a quest’ultima, nel caso in cui i fornitori o i *partner* commerciali abbiano commesso condotte illecite perseguibili penalmente ovvero violazione del Codice Etico e del Modello.

In ogni caso, la commissione di fatti illeciti o di comportamenti contrari al Codice Etico o al Modello è considerata giusta causa per la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e ss. del Codice civile.

La Società si riserva comunque di agire in sede penale e per la richiesta di risarcimento del danno, qualora dal comportamento illecito siano derivati danni di qualsivoglia natura a TIMFin, per esempio in caso di applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Decreto da parte del giudice.

3.6. COLLABORATORI, CONSULENTI E LAVORATORI AUTONOMI DI CUI LA SOCIETÀ SI AVVALE

Quanto ai lavoratori autonomi e ai collaboratori della Società, le violazioni o l’aggiramento delle previsioni del Modello e/o del Codice Etico rappresentano un grave inadempimento nell’esecuzione dei contratti.

Si richiamano pertanto le disposizioni dell’articolo 1453 e ss. c.c. in relazione alla possibilità di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Pertanto in tutti i rapporti in esame con i soggetti di cui al presente paragrafo devono prevedersi, se possibile, all'interno dei contratti di fornitura e collaborazione specifiche clausole risolutive e/o di recesso immediato, nonché clausole di risarcimento del danno e manleva.

3.7. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

In caso di violazioni del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri ovvero uno qualsiasi tra i Sindaci o gli Amministratori, sono tenuti ad informare immediatamente il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società.

Tali organi, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, attuano gli opportuni provvedimenti, tra cui, a titolo esemplificativo, si menziona la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo Organismo di Vigilanza.

Nel caso di violazioni realizzate da un membro dell'OdV che sia anche lavoratore dipendente della Società, trovano applicazione le sanzioni di cui sopra, fatta salva in ogni caso l'applicabilità delle diverse azioni disciplinari esercitabili in base al rapporto di lavoro subordinato con la Società e conformi alle procedure di legge e/o di contratto, in quanto applicabili.

4. IL RISARCIMENTO DEL DANNO

La Società dà atto che la violazione degli obblighi contenuti nel presente Modello, anche se finalizzata al perseguimento di un presunto interesse di TIMFin stessa, costituisce inadempimento contrattuale ed illecito disciplinare.

La Società non intende infatti perseguire alcun vantaggio dalla commissione di un fatto illecito e, quindi, nel caso in cui venga commesso un reato, la Società sin da ora manifesta la sua volontà di restituire detto vantaggio ottenuto.

Ove venga provata la commissione del reato da parte di uno dei Destinatari del Modello (dipendenti della società, Amministratori, Sindaci, Revisore, consulenti o *partner* commerciali), in aggiunta alle sanzioni previste dal Modello, la Società si riserva altresì ogni diritto a richiedere il risarcimento di ogni danno così arrecato alla Società.